

53  
Proposta di legge per una Società di  
Mutui a fondi perduti presentata dal  
Deput. Minervini il 7. Luglio 1862.

Ammettono la lettura

Nonammettono

Uffizi

Proposta di legge del Dep. Minervini che fa per  
propria e converte in legge la seguente:

# Petizione al Parlamento

Dello avv.<sup>to</sup> Raffaele Caterini  
e del Contab. Giuseppe Ferriol  
napolitani

proponenti una Società per Musei a fondi perduti.

Fog. 1 a 14 - Petizione stampata in carta da bollo -

Fog. 15 - Prospetto stampato nel 1859 relativo alla D.<sup>a</sup> Società -

Fog. 16 e 17 - Periodico del 8 dic. 1860 -

Fog. 18 a 34 - Copia dello Statuto -

Fog. 35 e 36 - Lettera al S.<sup>o</sup> Ministro Lepori stampata nel 24 maggio 1862 -



ALL' ONOREVOLISSIMO SIGNOR PRESIDENTE

## DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

### PETIZIONE

I sottoscritti proposero nel 1858 una Società in Commandita per *Mutui a fondi perduti*, da istituirsi in Napoli sotto la Ditta CATERINI, FERRIOL E COMP.<sup>1</sup>; il cui scopo, come dal prospetto allora stampato (Docum. 1.<sup>o</sup>), e più tardi modificato in parte, era — 1. Di offrire a capitalisti il modo d'impiegare *con garanzie sopra stabili* anche i più piccoli capitali, e di ottenere sì gl'interessi al 5 per 100, fino alla restituzione, che la restituzione stessa, senza timore di litigio alcuno; con la *certezza* di averne un *interesse di favore* al 3 per 100 anche dopo la restituzione dei capitali per tutta la durata della Società; e di trovare sullo stralcio di questa un premio del 40 per 100, aumentato più tardi al 50 per 100, ed *assicurato sempre il tutto* da beni stabili — 2. Di offrire a proprietari tutti quei capitali de quali potessero abbisognare, *senza il dovere di restituirli mai più*, purchè con esattezza ne pagassero gl'interessi *per soli anni 25*, ed a ragione non maggiore dell'otto per 100 — 3. E di promuovere per siffatte vie la pubblica opulenza, mercè la circolazione maggiore che potesse darsi alla moneta; destinando un fondo di più milioni in beneficio del Governo *per opere di utilità e beneficenza pubblica*, in retribuzione di lievissime facilitazioni nell'attuazione dell'impresa. — E nel presentarne il rispondente progetto al Ministero dell'Interno, da cui dipendeva allora la bisogna, ne chiesero la privativa a termini di legge.

#### §. 1.

##### Avviso sul progetto.

La Camera Consultiva di Commercio, incaricata dal Ministero ad esaminare quell'arduo lavoro, frutto di lunghe meditazioni legali e contabili, e dare il suo avviso all'oggetto, con rapporto del 17 dicembre 1858, riferì che un vago Progetto scompagnato da patti, che debbono formar la base dello Statuto Sociale e regolarne lo andamento, non potea meritare da sè solo di esser giammai preso in considerazione; poichè i patti, che formano la parte sostanziale di una Società, potrebbero farla disviare dal proponimento cui accenna — Indi soggiunse così: « Ciò non pertanto il Collegio non dubita di manifestarle il suo voto, che lo scopo che si propone la progettata Società non può ritenersi che *apprezzevole*, e vedersi *favorevolmente dalle autorità il sorgere delle Associazioni che si versassero in tal genere di affari*: e tanto più, se queste fossero per offrire a mutuatarii condizioni ancora più miti ». Da ultimo in ordine alla *privativa*, disse: « Sembra essere in opposizione delle leggi del regno, non trattandosi di *scoperta o nuova invenzione d'industria*, per le quali sole si accordano simiglianti favori a titolo d'incoraggiamento ».

### Statuto e relativo avviso della Camera.

Invitati allora i proponenti dal Ministero a presentare il loro Statuto, noi potettero prima del 9 aprile 1859, accompagnandolo con loro esposto ragionato sopra tutti i vantaggi che ne derivavano non pure agli azionisti che a mutuatarii; col quale, dopo aver dimostrato che la ragione degli interessi dovuti alla Società su capitali, che non doveano restituirsì più, veniva ad essere inferiore a quella, che ordinariamente si fissa ne mutui ne quali si deve rendere il capitale, ricordarono che l'art. 1. del decreto del 2 marzo 1810 attribuisce la *privativa* a tutti gli autori di ogni scoperta, o nuova invenzione, in qualunque genere d'industria: e per *industria* non s'intendono al certo le sole *manifatture*.

Il Ministero nel 12 stesso aprile 1859 rinviò lo Statuto col cennato esposto alla medesima Camera Consultiva di Commercio, la quale dopo circa sei mesi di continue e minutissime discussioni, con rapporto del 29 settembre anno suddetto, riferì che nella tornata del 20 di quel mese aveva ella compito il suo studio sul progetto della Società di *Mutui a fondi perduti* immaginata da' sottoscritti; e che (sono parole del rapporto) « la stessa senza punto « derogare dal voto già esternato col precedente foglio del 17 dicembre 1858 (n. 4455), col « quale si faceva a *commendarne* lo scopo, e dichiararla *degnà del favore* delle autorità governative, viene a rassegnare i pochi dubbii, che l'accurata analisi di ciascuno degli articoli « coli le ha fatto sorgere». — Soli otto erano quei dubbii, che dappoi furono dileguati o evitati, come si dirà: ed in quanto alla *privativa* dichiarò persistere il Collegio nel voto già rassegnato negativamente per le seguenti riflessioni.

« A prescindere di non potersi riguardare la creazione di questa Società come una scoperta, o nuova invenzione di arte o d'industria, e molto meno una pura creazione de' ricorrenti, atteso che simile istituzione (bisognava provarla e non asserirla simile) già esiste da molti anni in Francia, sotto la denominazione di *Credit Foncier de France*, che appunto fa prestiti con *ipoteche sopra fondi* (vedete la magnifica ragione della *simiglianza!*), sarebbe a precludere la via ad altri che volessero creare simili Società con condizioni forse più vantaggiose per coloro che avessero bisogno di far prestiti, e quindi *privare il pubblico del vantaggio di una concorrenza*. Altronde, volendosi accordare il privilegio richiesto, si verrebbe a stabilire il principio di potersi concederlo a ciascuna delle tre specie di Società commerciali, poichè quella in parola, se non è una Società in *partecipazione*, è al certo una *Commenda Collettiva* »

### Confutazione dello avviso della Camera.

Si dolsero i sottoscritti con loro esposto del 3 ottobre 1859 presso il Ministero, poichè la Camera avea trascurato riferire le *immense difficoltà* superate da' proponenti, e quanto di nuovo, di *utile*, e di *sicuro* sapesse offrire il loro piano; essendosi limitata a rassegnare unicamente i pochi dubbii, che l'accurata analisi di ciascuno degli articoli dello statuto avea fatto sorgere nel suo seno. Dimostrarono che quei dubbii rivelavano apertamente che la Camera, lungi assai dal favorire una impresa, ch'essa stessa dicea *degnà del favore delle Autorità governative*, avea fatto invece *accuratissimo studio* esclusivamente per impedirne l'autorizzazione, aumentarne gli ostacoli, toglierle i mezzi indispensabili alla esistenza ed al progredimento, sconfortarne i promotori e collaboratori, e sostituire alle idee legali e contabili rispondenti alla natura ed al prospero risultamento della impresa quelle che ripugnerebbero all'una; e precluderebbero l'altro. E che le 4 ragioni, alle quali riduceasi la diceria tendente a negare la richiesta *privativa*, erano inattendibili sotto tutti i rapporti, avendo la Camera assunto: 1. non trattarsi di *scoperta*, o *nuova invenzione* di arte o industria; 2. non essere *pura creazione*, esistendo in Francia il *CREDIT FONCIER*, che anche fa prestiti con ipoteche; 3. non doversi impedire la concorrenza di altre imprese a migliori condizioni; 4. finalmente non doversi dar l'esempio ad altre società per chiederla ed ottenerla del pari.

I. Osserverono sul 1. motivo che, se era vero non trattarsi di scoperta o nuova invenzione in materia di arte, non era del pari vero che non si trattasse di una *novella industria*. Avvegnachè, che fosse *novella*, il confessò la stessa Camera fino dal primo suo rapporto del



17 dicembre 58, quando qualificò *apprezzevole* lo scopo della impresa, e proclamò « veder-  
« si favorevolmente dalle Autorità il sorgere delle associazioni, che si versassero in tal genere  
di affari »: e però se la loro impresa era *la prima* in tal genere di affari, la quale segnava il  
sorgere di simiglianti associazioni, era dunque *nuovissima*, non esistendo in fatto alcuna  
casa privata o pubblica, la quale avesse finora dato un sol centesimo, *senza il dovere della  
restituzione*. Che fosse poi *industria*, non sapeva intendersi come potesse mettersi in mini-  
mo dubbio, non altro valendo la voce *industria* se non che *diligenza, cura, ingegnosa, e stu-  
dio* nel procurare una sorgente di pubblica o privata utilità per mezzo del commercio; ed  
*industriarsi* significare per lo appunto *ingegnarsi, adoperarsi, e studiarsi* per conseguire lo  
scopo desiderato.

Raggiungere adunque il fine solo di *bene assicurare un capitale*, era cosa notissima  
a tutti, quantunque nemmeno tutti sapessero ben fare. Raggiungere l'altro solo di *trarre il  
pro maggiore* che si potesse da un capitale, era cosa che non v'ha usuraio, il quale avesse  
ignorato mai. Raggiungere quello solo di *donare un fondo o un capitale*, dopo averne rice-  
vuto tante annate di *frutti, o interessi* da equipararne il doppio valore, era cosa *generosa e  
rarissima al mondo*, ma pure troppo agevole ad eseguirsi. Ma giungere a *rinvenire il modo*  
di ottenere *congiuntamente* tutti gli esposti risultati, fino a quelli che sono *opposti e con-  
trari* fra loro, cioè: impiegare con la *maggiore cautela*; trarre il *maggior vantaggio*; assi-  
curare al creditore la *restituzione* di ciò che il debitore *non dee più restituire*; interessare  
il mutuatario *alla esattezza* nel pagamento de' soli interessi; procurare un collocamento ed  
ad una risorsa a *quanti debbano concorrere* nella bisogna; rendere tutti personalmente *inte-  
ressati dal premio* ad essere onesti ed operosi; assicurare un fondo *ad opere di utilità e be-  
neficenza pubblica*, dopo aver contribuito al general benessere mercè la *circolazione* d' im-  
portanti somme: era certamente *INDUSTRIA TALE*, che lo scettico più pronunciato non osereb-  
be mettere in dubbio alcuna. E pareà da ciò che la prima ragione addotta dalla Camera  
restasse sufficientemente confutata, trattandosi assai bene di una *industria*, ed *industria* non  
pure *manifesta*, ma eziandio *nuova* del tutto.

II. Osservarono sul 2. che, non perchè esisteva in Francia, la Società del CRÉDIT FON-  
CIER, la quale faceva prestiti con ipoteche sopra fondi, seguiva già che la impresa de' propo-  
nenti non fosse una *pura creazione loro*.

Essere anzi tutto, rilevabile che al solo Ente Increato appartenessero le *pure creazio-  
ni*, non essendo tutte le creazioni umane e sociali che *altrettante modificazioni* delle primi-  
tive e pure creazioni: non potere perciò per *pura creazione* intendersi altro, fuori che una  
*novella modificazione* del già creato, la quale costituisse una *scoperta, un ritrovato, una in-  
venzione*.

Esser rilevabile secondamente che, se il CRÉDIT FONCIER DE FRANCE fa prestiti con ipote-  
che sopra fondi, la proposta Società napolitana divisa farli *con mezzi, a condizioni, e con  
risultamenti così diversi*, che rendono la napolitana tutt' altra cosa dalla francese. Ed in ef-  
fetto i sottoscritti, in seguito del dubbio fattone dalla Camera, interessarono un loro corri-  
spondente in Parigi a rimetter loro gli Statuti ed altri documenti relativi a quella impresa,  
che si credettero in dovere di presentare al Ministero, acciò si fosse visto da altri quel che  
la Camera non credette spedito vedere prima di parlare.

Essere osservabile in terzo luogo che il decreto del 2 marzo 1810 non sognò mai par-  
lare delle *pure creazioni*, perchè con lo articolo 1. disse: « Ogni scoperta, o nuova in-  
« venzione, in qualunque genere d' industria, appartiene primitivamente al suo autore, e  
« costituisce una sua proprietà. Gliene perciò assicurato il pieno godimento durante il tem-  
« po, e nel modo qui sotto stabilito — Saranno regolarmente considerati come proprietà  
« tutti quei ritrovati, che renderanno più perfetta una manifattura, o un ramo qualunque  
« d' industria ».

Premesso ciò, se la proposta società era *la prima*, la quale offrì un arduo *ritrovato*  
in un genere di affari, il quale non cessa di essere *un ramo d'industria* più nel pubblico che  
nel privato interesse, non sapea concepirsi come dalla Camera avesse potuto essere negata  
quella *privativa*, che col citato decreto le veniva *assicurata*, come una *novella invenzione*.

Che se pure la Camera non avesse voluto ritenerla come *invenzione* de' proponenti, sol  
perchè esisteva in Francia il CRÉDIT che faceva mutui con ipoteche, non potea mai dispen-  
sarsi dal dovere di leggerne almen di fuga gli Statuti: e, se si fosse data questa piccola *do-  
verosa* pena, si sarebbe indubitatamente astenuta dal negare a' proponenti il merito della

— 4 —  
invenzione, o per lo meno avrebbe visto *quanta perfezione* presentasse la napolitana Società sulla francese. Ed anche in tal caso non avrebbe dovuto obbliare l'ultimo comma del precitato articolo, in cui si prescrive che fossero ugualmente considerati come proprietà *tutti quei ritrovati*, i quali rendono *più perfetto un ramo qualunque d'INDUSTRIA*.

Ed in fine, quando ancora potesse concedersi che la napolitana Società non fosse una *invenzione* de' proponenti, nè contenesse *alcuna perfezione* sulla francese, ma si circoscrivesse appena ad essere *la prima*, la quale *introducresse nel regno* la francese invenzione; nemmeno in tal caso avrebbe potuto opinare la Camera di negarlesi la *privativa*, stante il disposto nello articolo 2. del citato decreto espresso così: « A chiunque *introdurrà nel regno una scoperta, o invenzione, che goda del privilegio di privativa nel paese nel quale è nata, saranno concessuti gli stessi vantaggi*, de' quali godrebbe *se ne fosse l'inventore* ». Laonde, ritenuta pure interamente la seconda ragione allegata dalla Camera, non potrebbe mai discenderne altra logica illazione, fuori quella della *concessione della chiesta privativa*, e non mai dalla sua *negazione*, vedendosi essa accordata per anni 25 al CRÉDIT FONCIER stabilito in Francia. Il che notavasi unicamente *per confutare* quella ragione della Camera, ma non mai *per convenire* che il lavoro della Società napolitana non fosse *tutta creazione ed invenzione* de' proponenti: i quali *reclamavano l'onore* di un ritrovato *tutto loro e nazionale*, che, se in una parte sola del suo scopo si raffrontava con le idee generiche del ritrovato francese, il napolitano la vinceva affatto sullo straniero quanto a *sicurtà*, quanto ad *utilità*, e quanto a *mittezza* nello interesse de' mutuatarii.

III. Sul 3. motivo addotto dalla Camera rilevarono che, mentre non era esso meno insussistente degli altri due, riuscirebbe sempre di *niuna giustizia ed equità* pei proponenti.

Ed in vero: esser *falso* lo assunto che debba negarsi la *privativa* ad una impresa ad oggetto di non impedirsi la concorrenza di altre simili imprese a migliori condizioni. Avvegnachè con le *privative* non sia mai stato vietato ad altri che si faccia *diversamente, o meglio*; ma si vieti soltanto che altri faccia *propriamente lo stesso*, usurpando il frutto dello *ingegno*, delle *meditazioni*, o del *lavoro* che si fossero rispettivamente impiegati da un *inventore*, da un *perfezionatore*, o anche da un semplice *introduttore* — E che fosse *falso*, il pruovava non solamente lo spirito e la parola del citato decreto sulle *privative*, sì pure il fatto: di modo che, aprendosi i volumi della collezione di nostre leggi relativamente alle *privative* accordate *per le industrie anche più vecchie, più comuni, e della minore importanza al mondo*, poteasi fermare per poco l'attenzione, a ragion d'esempio, sul *lino* e sulla *canapa*.

Queste piante hanno certamente dovuto sempre macerarsi, dirompersi, e maciullarsi, per essere ridotte a *tela*, dacchè la *tela* esiste nell'orbe terrestre. Non pertanto; ecco quanto offrono le nostre leggi in materia di *privative* all'oggetto.

I. Con decreto del 29 settembre 1819 fu accordata *privativa* al sig. Giovanni Thomas per una macchina atta a *maciullar lino e canapa*: e con essa non si proibì certamente ad alcuno di continuare a maciullar come prima, nè s'impedì che altri maciullasse *diversamente, o meglio* del Thomas: ma si evitò solo che altri si appropriasse il frutto dello *ingegno* e delle fatiche del signor Thomas.

II. In fatti, con posteriore decreto del 23 maggio seguente anno 1820 fu concessa *privativa* al signor Filippo Maccarone per una macchina da lui perfezionata a *maciullar lino e canapa*: ma questa di Maccarone non era *la stessa macchina* di Thomas.

III. Con altro decreto del 4 agosto 1825 altra *privativa* fu concessa al sig. Francesco Sav. Wurm per una nuova macchina a *rompere, preparare, e filar lino e canapa*: ma questa era *diversa* da quelle di Thomas e di Maccarone.

IV. Con altro decreto del 5 settembre 1828 fu data *privativa* al signor Giovanni Pietro Savoye per altra macchina destinata ugualmente a *maciullare e peltinare lino e canape*.

V. Nel 25 luglio 1835 altra ne fu accordata al sig. Raffaele Cancer e soci per una macchina da *filar lino e canapa*.

VI. E nel 3 giugno 1836 fu pur concessa *privativa* al Principe di Satriano, *per introdurre la filanda del lino e della canapa* stabilita in Inghilterra dal signor Cockeril.

VII. Senza mai *impedirsi*, come faceva grazia dire la Camera, *le concorrenze a migliori condizioni*, e non ostanti le tante *privative* accordate al riguardo, con decreto del 24 febbraio 1831 altra ne fu concessa al signor Leonidas Borrel per la sua nuova macchina da *macinar canapa*.

VIII. E poi nel 13 febbraio 1854 altra pure al signor Guglielmo Smith per nuova invenzione di *macerare il lino*.

IX. E finalmente nel 26 maggio 1855 una ultima al signor Giuseppe Gentile, in nome della Società Curti, Picciotti e Compagni di Londra, per una macchina atta a separare dalle materie legnose i *filamenti del lino e della canapa*.

Il che tutto pruovava *falsa* la ragione assegnata dalla Camera in sostegno di sua opposizione alla privativa chiesta da' proponenti, come quella che *impedirebbe la concorrenza* di altre imprese a migliori condizioni: perocchè, se da un lato *non la impedirebbe affatto*, dall'altro *assicurerebbe* loro di non vedersi defraudati del frutto del loro ingegno, delle loro cure, e delle immense fatiche durate.

IV. Da ultimo, sul 4. motivo assegnato dalla Camera, cioè, di *non darsi così lo esempio* ad altre Società di chiederle ancor esse, fu notato che tal concetto facea grave torto alla Camera, non trattandosi al certo di un esempio illegale, scandaloso, e da evitarsi; ma invece di un esempio che sarebbe desiderabile darsi spesso; ed a molti che il meritassero davvero; ad oggetto di eccitare lo ingegno, e di promuovere le scienze, le arti, la industria, il commercio, e con ciò la opulenza maggiore dello Stato. Nè sapea concepirsi come avesse potuto la Camera farsi a manifestare le sue apprensioni per *un esempio*, il quale dovrebbe costituire l'oggetto *delle sue più care sollecitudini*.

Aggiunsero che non sarebbe altronde *il primo*, nè il solo esempio di essersi accordate delle privative a Società, ed anche *straniere*, e per cose di un conto leggerissimo: e che, per lo principio di sopra fermato, sarebbe a far voti che *molte Società* si adoperassero a *meritarle davvero*.

Ed in fatti, non fu forse *una Società* quella de' signori Forquet e Giusso, la quale con decreto del 3 marzo 1819 ottenne privativa per una fabbrica di *lastre, cristalli, e bottiglie nere*? Eppure nel 1819 *esisteano* lastre, cristalli, e bottiglie *dovunque*; mentre *non esisteva ancora* una sola Società, come la progettata da' sottoscritti, la quale *donasse capitali* a chiunque ne desiderò, in grazia sola dello esatto pagamento degli interessi per un determinato tempo.

Non fu *Società* quella de' signori Pasquale Migliaccio e compagni, alla quale fu concessa privativa con decreto del 25 settembre 1821 *per una vernice* atta a preservare il ferro dalla ruggine?

Non fu *Società* l'altra de' signori Loeffler e compagni, a cui fu accordata privativa nel 3 agosto 1840 per una macchina, la quale *con una sola pressione di torchio* imprimesse *quattro colori diversi*?

E non è forse *una Società*, ed anche *straniera*, quella indicata di sopra de' signori Curti, Picciotti e compagni di Londra, per la quale il signor Gentile ottenne nel 1855 la privativa per la macchina *sul lino e sulla canapa*?

Non era dunque certamente *nuovo*, nè *unico*, lo esempio delle privative a delle Società per cose di una minima importanza ancora; nè sarebbe certamente a schivarsi lo esempio, perchè altre Società, le quali si studiassero di apportare a' privati ed al pubblico vantaggi della stessa importanza, che offre la impresa proposta da' sottoscritti, si facessero ad ottenerle del pari — Ed era scoraggiante in vero, come per ragioni sì futili ed illegali avea potuto avvisar la Camera che si negasse *privativa* ad una impresa di tanta industria e rilevanza, mentre fra le moltissime del più picciol conto bastava per tutte ricordarne sole tre, cioè. Quella accordata nel 1. luglio 1831 al signor Carlo Vendenhede *per una vettura* da trasportare più persone nello interno della Città di Napoli! — L'altra concessa nel dì 8 aprile 1838 al signor Alberto Radice per una macchina da fabbricar *lucignoli cilindri senza cucitura* ad uso di lumi!! — E la terza data nel 22 maggio 1840 al signor Samuele Guppy per la invenzione di una *caldaia da sapone*!!! — E sarebbe mai vero che si fossero accordate delle privative per *una vettura* un po' più grande delle ordinarie, per un *lucignolo* da lume; e per una *caldaia da sapone*: e si potesse poi negarla ad una *vasta, nuova, e tanto sicura ed utile* impresa, quanto la divisata da' proponenti?!...

Conchiusero però quel loro esposto del 3 ottobre 1859 che, se la Camera di Commercio avea creduto così manifestamente *avversare* la loro intrapresa, riferendone sol quel poco nei ch'erale piaciuto trovarvi, e tacendone così gelosamente tutto quel che di *nuovo*, di *arduo*, di *sicuro*, di *utile*, e fors'anco di *straordinario* vi si rinviene; auguravansi che il Ministero volesse rimetterne lo esame ad altri Magistrati, per darne quello avviso che i pro



ponenti con profondo convincimento attendeansi più adeguato alle difficoltà da essi superate, al merito della impresa, a' vantaggi che doveano risulturne, ed allo spirito di onore e di affezione per le patrie cose, quando pure non si volessero queste promuovere, incoraggiare, e premiare come si dovrebbe.

§. 4.

**Pratiche infruttuose.**

Questo esposto, una a tutti gli antecedenti, fu con ministeriale del 25 ottobre 1859 rimesso alla Commissione de' Presidenti presso la G. C. de' Conti — *Quanto, e come*, fossero stati i proponenti stancati da questa Commissione, è impossibile rammentare senza sdegno e maledizioni. Basti sol riferire che il solo Presidente in capo signor Troyse dilettavasi durante il verno intero dal 59 al 60 invitarli quasi tutt' i giorni in sua casa alle ore 5 a. m. precise (val dire ore *due innanzi giorno*), ad oggetto di discutere gli articoli dello Statuto: e talvolta scorreano le più settimane senza essersene letto *sol uno* per intero! Non fu quindi senza ragione se in data 23 aprile 1860 avessero essi presentato aspro ricorso al Ministero, perchè, ritirato il loro affare da quella ignavissima Commissione, fosse invece rimesso alla Consulta Generale del Regno.

Una ministeriale di così detto *sollecito* produsse un rimedio peggior del male, avvenchè il dispotismo degli alto-locati mal sopporta le doglianze de' bistrattati richiedenti — Vi volle una promulgazione di costituzione, per ottenere sopra loro novello ricorso degli 8 luglio 1860, che fosse il loro incartamento richiamato con formale Ministeriale dalla sempre lodatissima Commissione di quei solertissimi signori Presidenti, i quali non vollero, o non seppero occuparsi di un affare, per quanto apparisse *importante e vantaggioso* al pubblico ed a' privati, e nel tempo stesso *onorevole* al loro Paese.

Se non che, il Procurator Generale alla Corte de' Conti, a schivare l'onta di quel richiamo, pensò giovarsi del decreto del 5 luglio 1860, che creava una *Commissione finanziaria* per le istituzioni di CREDITO MOBILIARE E FONDIARIO: epperò, facendo le viste di ritenere ormai come sciolta, o per lo meno incompetente, l'anzidetta Commissione de' Presidenti, respingeva lo incartamento de' sottoscritti per esser trasmesso alla Commissione Finanziaria, a sensi del citato ultimo decreto: e l'uffiziale del Carico presso il Ministero dello Interno inviava effettivamente lo affare a quello della Finanza, da cui dipendeva la novella Commissione, la quale minacciava non doversi costituir giammai nel tempo della presente generazione, come in fatto successe.

Ciò però non tolse che i sottoscritti avessero cominciate e proseguite le loro incessanti assistenze presso i componenti della nuova Commissione; ed in seguito di quanto da costoro medesimi presentavano, con ricorso del 13 agosto 1860 al Ministro di Finanze dimostrarono che la proposta loro società non entrava nella sfera delle imprese contemplate dal decreto del 5 luglio precedente, e che per mero equivoco erane stato inviato lo Statuto alla Finanza; dovendo per lo articolo 52 delle leggi di eccezione, e pe' tre decreti del 26 dicembre 1827, del 20 ottobre 1829, e del 12 novembre 1831, esser trasmesso al Consiglio di Stato. Nel tempo stesso perciò, nel quale non mancavano delle pratiche opportune presso i Componenti la Commissione finanziaria, sollecitavano il Ministero di Finanza a *respingere* lo incartamento a quello dello Interno, il Ministero dello Interno a *richiamarlo* da quello di Finanza, ed entrambi i ministeri a *rimetterlo* come per legge al Consiglio di Stato, ove finalmente pervenne con *dicasteriale* del 2 ottobre 1860, a furia di stenti e di sudori *impossibili a concepirsi*.

Una tempesta novella preparavasi per essi in questo nuovo oceano di cure e di fatiche. Destinato dal Presidente del Consiglio il Commessario, e da questo lo alunno relatore, ricominciarono le antiche, eterne, ed incessanti assistenze, in quei mesi di tante pubbliche distrazioni, di tanti subitanei mutamenti — Ma la impresa de' sottoscritti era già nota a moltissimi in Napoli e fuori, per non dire al *Pubblico intero* — I loro amici, i semplici conoscenti, e fino quelli eh' erano ignoti loro, ne chiedeano, li premuravano, ne prendeano interesse, ne attendeano la debita approvazione. Essi ignorano quale de' loro amici, o conoscenti, o sconosciuti, avesse inserito al riguardo nel n. 14 del periodico *il mondo vecchio e nuovo*, in data 5 dicembre 1860, quelle brevi e moderate parole che vi si leggono sotto il



titolo il Governo vi porti attenzione (Documento 2.°): ma di certo ne derivò loro un qualche pro, perocchè venne fissato, comunque a lungo intervallo, il giorno in cui ne sarebbe cominciata la discussione in Consiglio; dal che la necessità delle opportune informazioni presso tutt'i Componenti del Collegio. — Ma nel miglior punto della discussione, sovraggiunse al Consiglio di Stato la sostituzione del Supremo Consiglio Amministrativo, e connesso la successione de' nuovi Consiglieri a' già istruiti ed informati della cosa.

### §. 5.

#### Prima modificazione dello Statuto presso il Supremo Consiglio.

Ecco la necessità del ricominciamento da capo di tutte le loro cure, assistenze, ed informazioni: e ravvisando in alcuni Componenti del Consiglio il desiderio non ingiusto al certo di provvedere nel patto 7. dello Statuto al non previsto caso, in cui piacesse a qualche debitore dismettersi da qualsivoglia impegno nel corso degli anni 25, durante i quali sono dovuti i soli interessi da mutuatari della proposta Società, credettero i sottoscritti con loro foglio del dì 8 marzo 1861 modificare lo anzidetto patto, e proporre un'annua proporzionale riduzione di capitali, alla cui restituzione fossero tenuti non solamente quei debitori, a quali piacesse volontariamente uscire da ogni rapporto verso la impresa, ma eziandio quelli che, fatti morosi nel pagamento degli interessi, doversero esservi astretti giuridicamente, rendendo così assai più benigna la condizione de' mutuatari, ed assai più generosa quella della Società mutiante.

### §. 6.

#### Avviso del Supremo Consiglio.

Ed il Supremo Consiglio, adottando a voti uniformi sul rapporto dell'onorevole Senatore signor Marchese Dragonetti, lo Statuto de' sottoscritti con l'anzidetta modificazione apportatavi da medesimi, con uffizio degli 8 aprile 1861 (n. 223) riferiva al Dicastero la inattendibilità de' dubbii mossi dalla Camera Consultiva di Commercio, specialmente sulla stabilita inalienabilità delle azioni sociali, la quale costituiva pe' proponenti una delle basi fondamentali della impresa; adottava solo quelli promossi dalla detta Camera sul patto 18 in ordine alla successione de' figli de' Direttori nelle cariche direttoriali al tempo della morte di costoro; e sul patto 21 relativo alla stabilita ingerenza governativa nella Società, ed al premio dalla stessa attribuito al Governo, ed avvisava per tutto il dappiù che la proposta impresa meritasse di essere autorizzata dal Governo, approvandosene il relativo statuto con le suindicate modificazioni.

### §. 7.

#### Seconda modificazione dello Statuto presso il Dicastero.

A tale stato giunte le cose, i sottoscritti nel 24 maggio 1861 presentarono al Segretario Generale del Dicastero d'Industria e Commercio un loro foglio, dichiarando che, laddove dovesse adottarsi l'avviso del Supremo Consiglio a riguardo del rifiuto de' ducati due milioni e mezzo attribuiti al Governo in retribuzione degli sperati favori, era mestieri non solo deponersi da ingerenza, o intervento, del funzionario governativo in tutt'i patti dello Statuto, ne quali era parola di detta ingerenza, o intervento, fino al patto 35; ma eziandio modificarsi il patto 20 sulla distribuzione dello stralcio sociale ne' termini espressi in detto foglio, ed armonizzare con siffatta modificazione i relativi articoli che ad essa riferivansi.

Il Direttore signor del Giudice, e l'uffiziale del Carico signor Fiorioli, sono stati i soli sottoscritti i più caldi encomiatori fino a quando conserveranno le aure della vita. Basti solo dire che non fu spirato ancora il detto maggio 1861, quando il rapporto dicasteriale, col rispondente formulato decreto luogotenenziale relativo all'autorizzazione di detta Società ed all'approvazione del suo statuto, trovavansi già nel Porta-fogli del Segretario Generale si-

gnor Imbriani per la debita proposta al Luogotenente Conte Ponza di S. Martino — Ma quel rapporto e quel decreto vi giacquero arascurati e negletti per lunga pezza; di guisa che, fattosi intendere ai proponenti che dovesse il decreto darsi fuori direttamente dal Ministero in Torino, nel 15 luglio 1864 inviaron appositamente foglio al Ministro del ramo, interessandolo a richiamare lo incartamento da chiesi convenisse, e provvedervi come di ragione.

§. 8.

**Dispersione dello incartamento.**

Avveniva intanto il ritiro del Luogotenente Conte Ponza, e del Segretario Generale signor Imbriani, conferitisi entrambi in Torino. I sottoscritti cercavano del loro incartamento nel Dicastero, ove non esistea; cercavano di esso nella Segreteria della Luogotenenza, ove tanto meno esistea. Si giunse a dubitare che avesselo portato seco a Torino il signor Imbriani, il quale ne fu richiesto con telegramma dal Dicastero, e con foglio del 24 luglio 1864 dai proponenti. Il signor Imbriani assicuravalo esistente presso la Segreteria della Luogotenenza; e i sottoscritti con foglio del 28 stesso luglio al nuovo Luogotenente, sulle anzidette assicurazioni, manifestando doverne rispondere quella Segreteria, ne sollecitavano il rinvenimento e le provvidenze di giustizia.

Lo incartamento era smarrito del tutto! Gli interessati ricorrea alla Luogotenenza perchè ne chiedesse un duplicato; ricorrea al Dicastero perchè ne inviasse un duplicato. La prima non trovava proprio di sua dignità il chiederlo, importando ciò una confessione del torto nella dispersione. Il secondo non si credeva autorizzato ad inviarlo senza l'ordine della prima. E fra le pastoie delle burocratiche convenienze, i sottoscritti divennero il zimbello degli inetti, i quali non sapeano che rider loro in faccia, e volgere altrove il tergo, tutte le volte che per forza morale giungeano a superare l'ostacolo che i portieri avean ordine di opporre al loro ingresso fino ad essi.

Trovavansi i proponenti in questa terribile e compromessiva posizione, allorchè nel Pungolo di Napoli del 13 agosto 1864 (n. 223), sotto *Corrispondenze di Torino*, lessero quanto appresso.

« Questo signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha nominato alcuni onorevoli signori per far parte della Commissione Franco-italiana, già da qualche tempo istituita allo scopo di stabilire in Italia il **Credito Fondiario**, sulle basi di quello ch' esiste in Francia ».

E nel seguente n. 225 dello stesso periodico, sotto *Dispaccio particolare del Dritto*, lessero così. « La Società del **Credito Fondiario** si prepara a cominciare operazioni in Italia ».

§. 9.

**Ricorso al Luogotenente, e prime rimostranze al Ministro in Torino.**

Siffatte notizie li determinarono ad informare direttamente il signor Ministro in Torino con loro foglio del 19 agosto 1864, che sotto quella data medesima avevano essi presentato in Luogotenenza un ricorso, con cui, dopo aver narrati i fatti principali relativi alla loro impresa, in attenzione della cui autorizzazione aveano officiosamente preinteso che il Ministero centrale s'indurrebbe più facilmente ad accordarla, qualora fosse presentato eziandio l'atto pubblico costitutivo della Società, giusta gli articoli 46 e 47 del Codice commerciale Sardo, esponcano ne' termini seguenti.

« In tale stato di cose credono i sottoscritti che l'autorizzazione della loro impresa potesse bene essere emessa da questa Luogotenenza, trattandosi di avvisi ed atti già emanati in queste Provincie Meridionali. Che, quando anche dovesse essere conferita per l'organo del Ministero centrale, non potrebbe esser regolata mai con le norme degli art. 46 e 47 del Codice Sardo, come quello che non solamente non è ancora in osservanza presso queste Provincie, ma che pure essendovi non potrebbe mai, al pari di ogni altra legge del mondo, avere alcuna forza retroattiva. E che da ultimo, volendo anche starsi al disposto degli enunciati articoli, sia sempre illogico ed illegale pretendersi la esibizione dell'Atto



« di Società per autorizzarsi la stessa, non potendo darsi luogo all'attuazione di una cosa, la quale non fosse stata prima debitamente autorizzata.

« Ed in vero, gli enunciati articoli parlano di una doppia ingerenza governativa nella specie; cioè di una prima autorizzazione con Regie Patenti, per dare esistenza ad una società; e quindi di un'approvazione dell'atto che la costituisca, la quale, vuol esser data IN PARI MODO, a dire del legislatore.

« Dunque la prima autorizzazione va data al nome ed alla creazione della Società, e per essa e con essa allo statuto della stessa. Impartita quella prima autorizzazione, ed in altri termini autorizzata che sia la esistenza legale di una Società col relativo Statuto; sarà allora che questo potrà essere pubblicato per le stampe; sarà allora che i direttori e gerenti potranno raccogliere le rispondenti obbligazioni degli azionisti mutuantii, e le dimande de' possidenti mutuatarii; ed allora sarà che, raggranellato il quinto del capital sociale, ed esaminata e preparate le cautele per lo collocamento opportuno di esso, potranno gli stessi divenire co' più forti azionisti, giusta lo Statuto medesimo, ralla stipulazione di quell'atto pubblico, che costituirà l'attuazione della già autorizzata impresa, e che dovrà alla sua volta essere approvato ancor esso NEL PARI MODO indicato dalla legge.

« Laonde l'atto che si vorrebbe, ad oggetto di autorizzarsi la società, non è logicamente parlando, che lo effetto dell'autorizzazione già data allo Statuto; e pretendersi l'atto per impartirsi l'autorizzazione allo Statuto, vale lo stesso che volersi lo effetto prima della causa, volersi il figlio prima del padre. Ed altronde chi mai vorrebbe divenire ad un pubblico atto, e determinarsi a contrarre degl'impegni per un oggetto, sul quale, non essendosi impartita ancora la sovrana autorizzazione, potrebbe questa vedersi ancora negata?

« Che sia pur così, e non altrimenti, per legge ancora, basterà dare uno sguardo solo agl'invocati articoli 46 e 47 dello stesso Codice Commerciale Sardo.

« Il primo riguarda le Società Anonime, e prescrive che non possa esistere alcuna, se non è autorizzata con regie patenti, previo il parere del Consiglio di Stato; e se non è IN PARI MODO approvato l'atto che la costituisce.

« L'altro riguarda le Società in Accomandita, e nel suo secondo comma prescrive così: « Quando si tratti di divisione del capitale in accomandita in azioni al portatore, la Società non può esistere senza l'autorizzazione e l'approvazione RICHIESTE (numero plurale) dall'articolo precedente.

« La legge vuol dunque due fatti governativi, e non uno solo, alla esistenza di una società, cioè: vuole un'autorizzazione, e vuole un'approvazione. Nel primo degl'indicati articoli è detto che l'atto debba essere approvato in pari modo; il che importa esservi una qualche altra cosa diversa dall'atto, la quale dovéss'essere precedentemente autorizzata; di guisa che, dopo la precedente autorizzazione di quest'altra cosa, dovrà nel pari modo impartirsi l'approvazione dell'atto costitutivo della Società.

« Se così è, par chiaro che quest'altra precedente cosa, la quale debba autorizzarsi con regie patenti, fosse propriamente la creazione ed esistenza della Società, e per essa il suo Statuto. Autorizzata la esistenza legale della impresa col relativo statuto, dovrà poi venirsi all'atto costitutivo, il quale, verificato, coerente al già autorizzato Statuto, potrà meritare la rispondente approvazione.

« E se così non fosse, il legislatore avrebbe (il che è inconcepibile) impropriamente parlato di autorizzazione e di approvazione; ed assai più male (il che è assurdo) avrebbe disposto che l'atto dovesse essere approvato nel pari modo.

« Laonde l'atto pubblico, che si vorrebbe, non può aver luogo logicamente e legalmente, se non preceda l'autorizzazione della Società e del rispondente Statuto; ed è quanto si chiede per ora della bontà e giustizia dello Eccellentissimo Luogotenente. »

E dopo la trascrizione del suddetto esposto al Luogotenente, e delle ragioni addotte dalla Camera Consultiva di Commercio sulla pretesa simiglianza della impresa con quella del *Crédit Foncier* di Francia, con qualche loro osservazione al riguardo, conchiusero lo indicato foglio del 31 agosto 1861 al Ministro ne' termini seguenti.

« Non le incresca da ultimo, Sig. Ministro, se noi liberamente le confessiamo essere assai più dolenti ora del modo, onde vediamo accolti dagli uomini che stanno attualmente al governo di queste provincie tanti nostri sforzi e sudori al riguardo, di quel che lo fossimo stati per le angarie, e fino per gli esilii, che personalmente soffrimmo sotto il cessato governo Borbonico.

« Non le diremo perciò che il già Segretario Generale di questo Dicastero Signor Im-  
 « brianì ritenne per oltre due mesi nel suo porta-fogli il rapporto dicasteriale per l'autoriz-  
 « zazione della nostra Società, senza farne proposta mai al Luogotenente Conte Ponza di  
 « S. Martino fino alle rispettive dimissioni di costoro, non ostanti le nostre assidue assisten-  
 « ze. Ma non possiamo tacerle di avere avuto il rincrescimento di vedere perfino smarrito  
 « il nostro incartamento nella Segreteria di questa Luogotenenza; di non aver potuto otte-  
 « nere giammai una sola udienza dal Signor Conte Cantelli; di aver durato i più gravi stra-  
 « pazzi per giungere ad ottenere che il Dicastero fosse abilitato a rimettere in Luogotenenza  
 « (forse per ismarrirsi di nuovo) un duplicato del nostro Statuto, del parere del Supremo  
 « Consiglio, e del rapporto dicasteriale; e di essere stati trattati con la più intollerabile  
 « inurbanità e disprezzo da questi impiegati della Luogotenenza Cavalier Forzani, Cavalier  
 « Cantamessa, e Ferrari, giunti al segno di rivolgerci le spalle e ritirarsi, com'è avvenuto  
 « anche oggi stesso nel consegnare al Signor Forzani il ricorso di questa data, che abbiamo  
 « avuto l'onore di qui trascriverle.

« La preghiamo perciò, Signor Ministro, rimanere intesa di quanto di sopra: degnarsi  
 « ricordare che tra napoletani si trova pure chi abbia una suscettibilità, e siasi ingegnato  
 « da qualche tempo in qualche *utile ed onorevole* impresa, tuttochè fuori da qualsivoglia  
 « carica magistratale, ministeriale, o altra: che pur noi crediamo avere i nostri buoni diritti  
 « a non vederci negletti e postergati: e che però le piaccia richiamare in codesto ministero  
 « centrale il nostro incartamento, per provvedervi una volta come di ragione; ovvero ordi-  
 « nare efficacemente che vi si provvegga come di ragione da questa Luogotenenza, di cui  
 « ignoriamo quale possa essere lo interesse, o il motivo, per trattarci con tanta trascuranza  
 « e lentezza, mentre dobbiamo provvedere con dignità ed energia agl'imponenti bisogni no-  
 « stri e delle rispettive nostre numerose famiglie ».

§. 10.

**Seconde rimostranze al Ministro in Torino.**

Oltre a due amici incaricati, che i sottoscritti aveano di residenza a Torino in persona  
 dei Signori Pomba e Zecchini, un altro vi si trovava di passaggio a quel tempo, il quale cal-  
 deggiava col più vivo interesse le loro cose. E questi in data 26 agosto 1861 informavali di  
 essergli stata letta (sono parole del corrispondente) « la decretazione, direi così, messa in  
 « dorso dal Conte Cantelli tanto al vostro incartamento, che a quella di Tambone; ed ho il  
 « piacere di assicurarvi essere delle più lusinghiere, mentre raccomanda la cosa, esternando  
 « il suo parere favorevole ».

E poi che nel citato loro foglio del 19 agosto al Ministro avevano essi accennato alla  
 pretesa simiglianza della loro Società con quella del **Credit Foncier** allegata dalla Came-  
 ra, fu perciò che con altro loro foglio del 31 stesso agosto rimesso ugualmente al Ministro  
 in Torino, ed in continuazione del precedente del 19, fecero un' accurata analisi de' fonda-  
 mentali patti della *Istituzione Francese*, messi a riscontro de' relativi patti della *napolitana*:  
 al seguito della quale conchiusero ne' termini seguenti.

« Noi non osiamo elevar confronto fra quella *Grande Impresa*, favorita di *privativa* per  
 « anni 25, ed incoraggiata con una sovvenzione governativa di *franchi 10 milioni*; e la pic-  
 « cola Società per *Mutui a fondi perduti* ideata da un avvocato e da un contabile napolita-  
 « ni, ostacolata dal 1858 fin oggi, e giunta allo stato in cui si trova a furia sola di stenti,  
 « di fatiche, di pazienza, e fino ancora d'insulti e di spregi venutine a' proponenti.

« Pure dalla semplice sposizione delle alquante anzidette cose niuno dubiterà:

« I. Che in quella di Francia, gli azionisti *avventurano* i loro capitali nelle mani di un  
 « despota, che chiamasi *Governatore*, il quale con una cauzione di sole 200 azioni può emet-  
 « tere *obbligazioni* sino al valor di *sessanta milioni di franchi*, togliendo a' quei soci fino  
 « il diritto di querelarsi di una spaventevole malversazione— Mentre in questa di Napoli gli  
 « azionisti, i quali nulla avventurano, come quelli che pagano *vincolato* il montare delle  
 « azioni, hanno il dritto di far sospendere e destituire i Direttori, comunque non avessero  
 « costoro nemmeno *un voto* in Consiglio, nè potessero altrimenti impiegarsi i fondi *vincolati*  
 « della Società che in soli *sicuri mutui sopra stabili*, e questi *autorizzati* dallo stesso Con-  
 « siglio degli azionisti.



« II. Che in quella i debitori, per tutto *adoucissement* de' loro pesi, ricevono una *carta* di un valor *nominale*, in proporzione del quale ne debbono gl' interessi e gli altri accessorii; quale *carta* si negozia in piazza per un valor *reale* indubitatamente minore — Mentre in questa i debitori ricevono *la stessa moneta effettiva* che si è versata in società dagli azionisti.

« III. Che nella francese i mutuatari pagano per lo meno il 20, o 30 per cento su di un prestito, che loro si faccia per anni 25 o 26, e debbono pagarlo *anticipatamente*, ed in proporzione della *carta* del valor *nominale*: imperciocchè debbono

« (a) il 7,60 per 100 per annualità, giusta la *tassa delle Instructions sommaires*;

« (b) i 60 centesimi per 100 per *droits de commission et frais d'administration*, giusta il n. 3. dell' articolo 59 dello Statuto;

« (c) le spese del giudizio di purga, giusta l' articolo 53;

« (d) l' assicurazione dagl' incendi, giusta l' articolo 67;

« (e) le spese di perizia, giusta l' articolo 70;

« (f) gl' *interessi sugli interessi*, in caso di mora, giusta l' articolo 61;

« (g) gl' *interessi sulle spese*, giusta il medesimo articolo;

« (h) e finalmente la *indennità del 3 per 100* in caso di anticipata restituzione, giusta il secondo comma del n. 2 dell' articolo 63.

« Il che nello insieme crediamo aver *moderatamente* ritenuto nel 20, o 30 per 100, potendo bene anche aumentarne la *gravezza*, che si denomina *adoucissement* — Mentre nella napolitana si è gridato all' *asprezza*, pel solo ed unico 8 per 100 pagabile per anni 25; e noi docili perfino a' *gridi ingiusti* abbiamo presso il Supremo Consiglio Amministrativo mitigata la condizione de' debitori, mercè una *scala di riduzione* dell'  $1\frac{3}{4}$  per 100 ogni anno, sì nel caso che i medesimi dovessero per mora restituire i capitali, che nell' altro in cui credessero *volontariamente* farne la restituzione.

« Se tanto è, nè pare che possa diversamente dirsi, noi non ci congratuleremo al certo nè con la Italia, nè con lo egregio Avvocato signor Eugenio Colòrni, per essere stato prima di noi sovranamente autorizzato ad istituire in Milano, e sussidiariamente in qualunque altra Città italiana, la sua Società del **Credito Fondiario d' Italia**, i cui Statuti ci pervengono nel momento stesso, in cui siamo per chiudere la presente. Conciòsiachè da un rapidissimo sguardo dato all' opuscolo contenente una rivista, un preteso confronto col **Credito di Francia**, il decreto che approva il **Credito Milanese**, ed il relativo Statuto, abbiamo avuto il dolore di assicurarci che il signor Colòrni, comunque *italiano*, e quel che più *avvocato*, non abbia fatto altro che *tradurre alla lettera* il francese Statuto, introducendovi un titolo estraneo sulle *associazioni di sicurtà mutue sulla vita*. Quindi le stesse incertezze, il medesimo pericolo, il dispotismo, e le gravezze tutte, che trovansi nel francese Statuto, non possono non trovarsi nella *traduzione Milanese*.

« Noi non presumiamo, signor Ministro, avere fatto cosa *grande*, o avere attinto da *grandi* fonti. Per quanto stretto fosse il nostro ingegno, sentiamo aver presentato almeno un prodotto affatto patrio, nel quale ci siamo impegnati ad offrire la *massima sicurezza* possibile, congiunta al *vantaggio maggiore* che potessero conseguirne i capitalisti, i proprietari, e quanti debbono concorrere con la opera loro al riuscimento della impresa.

« Se tali sforzi nostri saranno almeno da Lei riconosciuti e proclamati, il nostro *onore patrio* sarà soddisfatto, credendoci essere stati i *primi*, che abbiamo dato alla nostra terra un parto del nostro ingegno qualunque, il quale, se non altro, è di *solo ingegno italiano*!

#### Ufficio al Conte di Salmour, e terze rimostranze al Ministro in Torino.

Non poteano i sottoscritti non essere in attenzione di un qualche provvedimento preso in Torino, e di una *doverosa* partecipazione a farsene loro, quando invece furono avvisati dagli amici che il loro incartamento fosse stato trasmesso ad una Commissione incaricata dello esame ed organizzazione del *credito agrario* e del **Credito Fondiario**: e qualche giorno appresso lessero *ufficialmente* inserita nel giornale di Napoli la famosa Circolare del 3 settembre 1861, diretta dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio a signori Governatori, Intendenti Generali, Prefetti, Intendenti, e Sotto-prefetti.



Non omiserò essi allo effetto di scrivere all' Onorevole Conte di Salmour, ed all' Onorevolissimo signor Ministro, come da seguenti numeri 1., e 2.

N. 1.

« Comunque il retroscritto prospettino di una nostra Società in Commandita, progettata fino dal 1858, fosse stato dopo la sua pubblicazione per le stampe modificato da vantaggi maggiori per gli azionisti e per i mutuatarii; pure ci rechiamo ad onore farlene presentare una copia, essendo stati assicurati che il nostro incartamento composto dello Statuto, del parere del Supremo Consiglio Amministrativo, e del rapporto dicasteriale per la risponente Autorizzazione, sia stato dal Ministero centrale rimesso alla Commissione, di cui Ella è degnissimo Presidente.

« Noi ci siamo permessi scrivere al riguardo due lettere a codesto egregio signor Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio in data 19 e 31 scorso agosto. Speriamo bene che queste ancora fossero state inviate a Lei, come facienti parte del nostro incartamento. Ma, laddove non sia ciò avvenuto, interesseremmo la bontà di Lei, signor Presidente, perchè si compiaccia prenderne conto, e degnarsi tenerle presenti.

« Rimettendoci però a quanto ci troviamo aver esposto in quelle, la preghiamo provvedere come di ragione alla sollecita approvazione della indicata nostra Società.

« Ci creda con profonda stima. Napoli 15 settembre 1861.

N. 2.

« Sig. Ministro— Nel supplemento al n. 219 del nostro giornale ufficiale abbiamo letto la Circolare Ministeriale sull' Agricoltura, di cui ci hanno sgomentato le seguenti parole. *« Frattanto giungono al Ministero proposte, o dimande di Credito Fondiario, che sono accolte con favore, e discusse da un apposita Commissione di uomini competentissimi. È bene che ciò sia noto all' universale, perchè si abbia in questo negozio, che promette capitali all' agricoltura, e lucri a concessionarii, il beneficio della più larga concorrenza: onde il Ministro possa presentarsi alla Camera co' capitoli, che promettono più pronti, sicuri, ed utili risultamenti.*

« Per quanto dovesse lusingare chiechessia la promessa del favore, onde il Ministero dichiara accogliere le proposte o le dimande al riguardo, altrettanto ne siamo dolenti noi, apprendendo che la nostra impresa per mutui a fondi perduti fosse stata rimessa alla Commissione de' Competentissimi fra la schiera di quelle di tutti gli altri postulanti o proponenti, ad oggetto di attenderne l'autorizzazione in seguito della presentazione a farsene alle Camere. Avvegnachè noi siamo già troppo stanchi ormai del sistema delle Commissioni, dappoi che il nostro incartamento passò per le trafilate delle tre benedette Commissioni, cioè: la Commissione de' Presidenti presso questa Gran Corte de' Conti, la Commissione finanziaria creata col decreto de' 5 luglio 1860, e la Commissione della già Consulta di Stato, le quali per mesi interi ci hanno ammazzato con le assistenze e le discussioni che hanno da noi preteso fino ai rispettivi loro scioglimenti, senza nulla conchiuderne. E ciò, oltre all' esser passato due buone volte per la prima trafilata della Camera Consultiva di Commercio a relazione del sig. Ceolini, come da due rapporti del Presidente di essa in data de' 17 dicembre 1858 e 29 settembre 1859; e finalmente per l'ultima del Supremo Consiglio Amministrativo a rapporto del Consigliere Senatore march. Dragonetti, come dallo avviso rimesso in questo Dicastero con ufficio degli 8 aprile 1861.

« Non può quindi riuscireci grato il sentirci rimessi per tutto favore alla nuova Commissione de' Competentissimi, quasi fossero stati incompetenti tutti coloro che ci hanno trafilati per quattro anni continui, a cominciare dal Ceolini fino al Senatore march. Dragonetti; per quindi esser presentati alle altissime Commissioni delle Camere legislative, quando che sarà, ed allorchè le urgenze massime e le maggiori, che sono immense, lo per metteranno alle stesse.

« Noi conosciamo purtroppo che cosa significhi la parola Commissione, e che cosa importi l'uscirne dalle mani; il che se pure ignorassimo in fatto, ne saremmo istruiti in dritto dal nostro stesso giornale ufficiale nel n. 220 (immediatamente prossimo al 219, in cui leggemmo la Commissione de' Competentissimi in Agricoltura): nel quale 220 è riportata

« la polizia della Gazzetta di Torino, che al Ministero di Grazia e Giustizia si lavori alacre-  
« mente all'unificazione di tutta la legislazione, *abbandonato il sistema non troppo celere*  
« *delle Commissioni*: quale lavoro vien fatto sotto la direzione del Ministero, con l'opera  
« di parecchi giureconsulti. E certamente non vi ha *Commissione*, che non fosse composta  
« di personaggi *i più competenti* nella materia della quale debba occuparsi il ministro.

« Non è dunque quistione di *merito* o di *competenza*, bensì di *tempo*, e la nostra im-  
« presa, senza le meritevolissime e competentissime Commissioni, conterebbe già degli anni  
« di vita: e quando eravamo sul punto di vederne la solenne autorizzazione, riceviamo il  
« gran favore di sentirci rimessi ad una novella competentissima Commissione, per attender  
« poi la *presentazione alle Camere!*

« Or noi, comunque, avessimo già diretta qualche parola all'onorevolissimo Senator Pre-  
« sidente Conte Gabaleone di Salmour, sentiamo il bisogno di esporle.

« I. Che la nostra impresa non possa dirsi propriamente una **Società di Credito**  
« **Fondario**, imperciocchè essa è circoscritta unicamente a collocare la moneta effettiva  
« dei capitalisti con sicure ipoteche su' fondi de' proprietari.

« II. Che per le nostre leggi tuttora vigenti in queste Province Meridionali essa non  
« avrebbe abbisognato di alcuna governativa autorizzazione, se il numero de' soci non do-  
« vesse oltrepassare quello di *cinque*, a' termini de' decreti del 26 dicembre 1827, del 20 ot-  
« tobre 1829 e del 12 novembre 1834.

« III. Che il nostro Statuto, non opponendosi ad alcuna legge esistente, non può es-  
« sere colpito da leggi future: ed avendo già meritato il plauso dei competenti Collegi di  
« queste Province, non abbisogna di ulteriori esami, e tanto meno di approvazione delle  
« Camere, le quali vogliono intervenire ove trattisi di *nuove leggi*, e non già di *esecuzione*  
« delle già esistenti.

« IV. Che non sappiamo intendere la ragione, per la quale dovesse la nostra impresa  
« così circoscritta attendere lo esame di altre commissioni, e l'approvazione delle camere,  
« quando vediamo autorizzata già in Milano la riproduzione della grande Società del **Credi-**  
« **to Fondario di Francia**, proposta dal Sig. Avvocato Colomi, senza Commissioni, e  
« senza Camere: come se gli avvocati *traduttori* di Milano godessero qualche privilegio  
« sugli avvocati *creatori* di Napoli.

« V. E che da ultimo non giungiamo a comprendere dove stia quel beneficio della *più*  
« *larga concorrenza* promesso dalla Circolare, quando al vero **Credito Fondario** di  
« Milano, autorizzato senza Camere con decreto del 6 gennaio 1861, è concesso fare le sue  
« operazioni di credito in tutte le Province d'Italia; mentre si ritarda l'autorizzazione di  
« una semplicissima società di **Mutui**, circoscritta su' fondi di sole quattro provincie napo-  
« litane, per attendersi il giusto comodo di una nuova Commissione, indubitamente com-  
« petentissima, al pari di tutte le altre che l'hanno già rovistata; e quindi il comodo niente  
« meno che delle Camere legislative.

« Ella, Signor Ministro, ci crederà per avventura indiscreti: ma non potrà mai nel  
« suo alto discernimento disconvenire con noi che, per tal modo, lungi assai di aversi in  
« questo negozio il beneficio della *più larga concorrenza*, come dicesi nella Circolare,  
« venga il pubblico ad esserne invece *privato affatto*: e ad accordarsi indirettamente così  
« al solo Avvocato Milanese, traduttore letterale del **Credit Foncier**, il beneficio della  
« *niuna concorrenza*, trattenendosi l'autorizzazione delle altre Società fino all'esito non  
« tanto dello esame della Commissione de' Competentissimi, quanto della presentazione alle  
« Camere !!

« La pregheremmo perciò, perchè tutelando Ella imparzialmente i dritti del pubblico  
« e dei privati, voglia renderci quella giustizia che reclamiamo: e provocare senza ulterior  
« ritardo l'autorizzazione della nostra Società, giusta il rapporto dicasteriale così spedito  
« da questa Luogotenenza nel 20 scorso agosto.

« Degnisi crederci con distinta e parzialissima stima, di Lei, Signor Ministro.

« Napoli 22 settembre 1861.

**Primi parti ufficiali di Torino.**

Lo incaricato de' sottoscritti residente in Torino Signor Pomba compiacersi nell'otto-  
bre 1861 trasmettere loro originalmente il seguente ufficio.



« **MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — COMMISSIONE**  
« **DEL Credito Fondiario** —  *Oggetto.*  Compagnia da costituirsi da Signori Avvocato Raf-  
« faele Caterini e Giuseppe Ferriol —  *Torino addì 4 ottobre 1861.*

« Di riscontro al pregiato foglio di V. S. Ill.<sup>a</sup> del 27 perduto settembre, pregiassi il  
« sottoscritto di comunicarle che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha con  
« suo foglio d'oggi emanate le sue risoluzioni sulla dimanda de' Signori Avvocato Caterini e  
« Giuseppe Ferriol, colla quale si chiedeva autorizzazione di costituire in Napoli una So-  
« cietà *Accomandatòria* con emissione di azioni per *Mutui a fondo perduto*. —  *Il Presidente*  
« *della Commissione* — **Di Salmour** — Al Signor Luigi Pomba, Direttore della Società  
« *L'unione tipografica editrice* — Torino.

« E dopo qualche settimana riceveano essi la seguente ufficiale partecipazione dalla Divi-  
« sione di Agricoltura, Industria e Commercio nelle Provincie Napolitane, in data 16 ottobre  
« 1861, 6. Sezione num.º 149.

« Signori — Questa Divisione di Agricoltura e Commercio, avendo sottoposto al Gover-  
« no Centrale il progetto delle SS.VV. presentato per una Società di *Mutui a fondo perdu-*  
« *to* da costituirsi in Napoli, il Governo medesimo *accettandò in massima* l'idea messa innan-  
« zi, crede doversi apportare al progetto su mentovato le seguenti modificazioni.

« I. Santire nello Statuto il principio della *insequestrabilità* delle azioni, essendo tale  
« protezione indispensabile alla Società, come pietra angolare su cui siffatte compagnie  
« possano fondare la loro sicurezza d'azione (1).

« II. All'art. 6. è da stabilirsi che le cedole non potranno avere ognuna, almeno in fac-  
« cia alla Società, che un solo possessore.

« III. In quanto a' patti proposti dall' articolo settimo tra mutuanti e mutuatarii, il  
« sottoscritto, partecipandò il parere di codesta Divisione, ritiene sia il caso *di accettarli*  
« nella loro sostanza. Però quell' articolo dovrà più esplicitamente dichiarare: 1. che la mi-  
« sura dell'interesse; ammortizzazione compresa, non potrà in verun caso elevarsi al di so-  
« pra dell'8 per 100, servito per 25 anni; 2. e che la costituzione in mora dovrà aver luogo in  
« via giudiziaria, non potendosi con un articolo dello Statuto Sociale derogare alla legge  
« generale di *procedura* (2). — Oltrechè dovrà eliminarsi la condizione concernente i pesi e  
« ritenute che potessero imporsi dal Governo, esigendo l'ordine pubblico che in una materia  
« di contribuzioni non si vada contro la legge, in questo senso che la tassa imposta sul cre-  
« ditore non potrebbe in prevenzione accollarsi da esso al debitore, anche perchè questi po-  
« trebbe essere a sua volta colpito da un'altra tassa.

« IV. Dall'art. 16. verrà tolta la limitazione apposta alle ulteriori operazioni dell'agen-  
« te governativo (3).

« V. In quanto al patto proposto dall'art. 18.; cioè di dover la carica di gerente pas-  
« sar da padre in figlio; il Ministero scrivente si accosta all'avviso del Consiglio Amministra-  
« tivo, che la rigetta; anche perchè la legge s'opponè a tal condizione (art. 44 e 50 II. ecc.).

« VI. Partecipando all'idea del Consiglio e della Direzione di rigettare recisamente il  
« premio a favore del Governo proposto dall' articolo 20; lo Statuto deve in tal parte modi-  
« ficarsi di conformità (4).

« VII. Dall' articolo 21 dovrà eliminarsi la parte che riflette l'ingerimento degli uffici  
« Intendenziali per la raccolta delle promesse di azioni (5).

(1) La *insequestrabilità* si trovava già scolpitamente stabilita ne' patti de' proponenti. Fu la Camera  
Consultiva di Commercio che ne' suoi dubbj la voleva esclusa. Non vi era dunque di che modificarsi al  
riguardo nello Statuto.

(2) Rispetto agli *spropositi* di dritto, ne sentirete la confutazione nel seguente §. Quanto poi al do-  
versi costituire in mora per sola *via giudiziaria*, non sapremo vedere per quale *giustizia*, o *imparzia-*  
*lità*, dovesse la impresa napolitana sottostare a questa obbligazione, mentre nel comma 2. dello articolo  
5. dello Statuto Milanese, già sovranamente autorizzato col decreto del 6 gennaio 1861, si legge così —  
« Qualora la persona, alla quale venne accordato un prestito, non adempia alle sue obbligazioni, o non  
« ne effettui il dovuto rimborso *nel giorno prossimo successivo a quello in cui scade il suo debito* ( la nostra  
« mora è stabilita *dopo un mese di respiro*, e non *nel giorno prossimo successivo* ), la Società, *senza che oc-*  
« *corra veruna costituzione in mora, o altra formalità*, può far vendere al pubblico incanto ec. ». E per-  
chè mai una tanto spudorata distinzione fra la *traduttrice* Società Milanese, e la *creatrice* Società Napo-  
litana ? !...

(3) Questa eliminazione era stata già eseguita con la nostra modificazione del 24 maggio 1861. V. al  
foglio 7 di questa.

(4) Già fatto, come sopra.

(5) Come sopra.

« VIII. Dovrà eliminarsi assolutamente l'idea dell'*arr esto personale* contro gli azionisti e i mutuatari morosi.

« IX. Sarà pure disposto che un individuo non debba rappresentare per procura che un solo agente, ed avere un solo voto per questo mandato.

« Operate siffatte modifiche, si dovrà stabilire la precisa indole della Società, ch'è *Comanditaria* rispetto a Promotori, e *Comanditante* rispetto alla Società *anonima* che si costituirà: eliminar quindi dal progetto tutta la discussione e la dimostrazione, che dovrà figurare nella parte amministrativa; ridurlo ad articoli netti, precisi, e ben ordinati; e rassegnarsi non più il *progetto*, ma l'*atto pubblico* (articolo 53 delle LL. di ecc.), che sarà dal Ministero sottoposto alla Sovrana sanzione, ritenuto che ne diverrà operativa l'approvazione quando si sarà fatto constare l'essersi versata da soci la prima prestazione in cassa.

« Se ne dà notizia alle SS. VV. per opportuna loro intelligenza — Il Direttore Capo di Divisione. — Biagio Caranti — A signori Raffaele Caterini Avvocato, e Gius. Ferriol ».

§. 13.

**Terza modificazione dello Statuto, e quarte rimostranze al Ministro.**

Col foglio, che si trascrive, i proponenti rimisero al Ministro in Torino il modificato Statuto, la cui copia si alliga alla presente petizione. (Documento n. 3.)

« Signore — Ci onoriamo rimettere direttamente a Lei lo statuto della nostra Società in *Comandita per Mutui a Fondo Perduto* da stabilirsi in Napoli, modificato quasi del tutto giusta le istruzioni di codesto Governo Centrale a noi partecipate con ufficio di questa Divisione del 16 scorso ottobre (6. Sezione n.º 149); non essendosi questa creduta autorizzata a riceverlo, perchè non vedesi interamente ed alla lettera eseguito da noi tutto ciò che prescriveano le istruzioni suindicate.

I. « Ed in vero, per effetto del num. 1. delle stesse, il principio della *insequestrabilità* delle azioni, oltre ad essere espressamente sancito, come già eralo dapprima, nello articolo 2. dello Statuto; trovasi ora più scolpitamente ribadito nell'ultimo comma dello art. 4, nel quale ci siamo compiaciuti di consacrare *fin le parole, stesse* delle ridette istruzioni.

II. « In fine dello art. 6. si è stabilito che ciascuna cedola non potrà appartenere a più di un solo possessore riconosciuto dalla Società.

III. « Nello art. 7. si è esplicitamente dichiarato, come si è disposto:

« 1. Che la misura dell'annualità, netta di pesi, dovuta da mutuatari sia dell'8 per 0/0, ammortizzazione compresa, servita per anni 25. E siccome nello articolo stesso l'ammortizzazione è fissata all'1  $\frac{3}{4}$  per 0/0, la quale per anni 25 ammonta al solo 43, 75 p. 0/0, per modo che rimarrebbe sempre a pagarsi il compimento del 56, 25 per 0/0 dopo gli anni 25; così pare assai bene spiegato che, in grazia della esattezza serbata nel pagamento delle annualità pel corso degli anzidetti anni 25, resteranno i debitori esonerati da ogni altro dovere di più pagare interessi e capitali, rimanendo questi ultimi *condonati interamente*. Nè potea non parlarsi di *condonazione*, poichè non dovea pregiudicarsi il dritto alla restituzione de capitali ridotti nel caso della mora de debitori, o della restituzione volontaria prima degli anni 25 — Che se nel detto patto 7. è spiegato altresì che i mutuatari, i quali volessero profittare dei capitali sociali durante i mesi 18 della vita preparatoria della società, dovranno le stabilite annualità pe' detti mesi ancora, ed oltre agli anni 25, non crediamo che possa taluno adontarsi di ciò per molte ragioni, delle quali ci sembrano assorbenti le tre che seguono.

« La prima, perchè, essendo ciò facoltativo, chi crede trovarvi il proprio conto non reca certamente ingiuria, o danno ad alcuno.

« La seconda, perchè, se è ben giusto che l'azionista goda il frutto del suo capitale dal punto in cui lo sborsa, è del pari giusto che il debitore lo paghi alla sua volta dal punto stesso in cui ne profitta.

« L'altra, perchè la impresa abbisogna di grandi mezzi di primo stabilimento; ed è spiegato lealmente nell'art. 19, comma ultimo, che la differenza tra le annualità dovute da debitori, e gli interessi spettanti a creditori per lo intervallo di quei mesi,

« costituisca il fondo di quel primo stabilimento, senza cui la impresa non può an-  
« dare. Se si vuol quindi che la vada, non debbono esserle tolti i mezzi legittimi per-  
« chè andasse; ammenchè o talun volesse indirettamente che non andasse, ovver volesse  
« che andasse con mezzi subdoli e misleali: il che, se ad altri convenga o sia convenuto, a  
« noi non converrà al certo giammai.

« 2. Non si è ugualmente eseguita la ingiunzione 2. del n.° III relativa alla costitu-  
« zione in mora per via giudiziaria, avvegnachè non regge la ragione ivi addotta, cioè che  
« non possa un articolo dello Statuto *derogare alla legge generale di procedura.*

« Non solo non vi è alcun articolo nella nostra legge di *procedura*, il quale si opponga  
« a quel patto dello Statuto, ma anzi vi è il testo espresso dell'art. 1093 LL. C.C., il quale  
« dice così: *Il debitore è costituito in mora tanto colla intimazione, o altro atto equivalen-*  
« *te, quanto in virtù della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora*  
« *per la sola scadenza del termine, senza necessità di alcun fatto.* — Se dunque la mo-  
« dificazione si voleva sol perchè credeasi che il patto *derogasse* alla legge, è forza che il  
« patto stia, perchè *sorretto* dalla legge.

« 3. Quanto poi al desiderio di eliminarsi la condizione dell' aumento delle annualità  
« nel caso di tasse imponende forse su' creditori, comunque varie gravissime ragioni ci aves-  
« sero determinato a dettarla, pure noi, per solo ossequio ai voleri ministeriali, abbiamo  
« eliminata quella condizione dal patto 7. dello Statuto.

« IV. Si è praticato nello art. 16 dello Statuto ciò che si chiedea col capo IV della Mi-  
« nisteriale, relativamente all' Agente governativo.

« V. La successione de' figli alle cariche di gerenti, proposta col patto 18 dello Statu-  
« to, non pare che fosse stata *del tutto rigettata* dal Consiglio amministrativo; il quale, uni-  
« formandosi in ciò all' avviso della Camera di Commercio, accordava a' figli collaboratori  
« de' padri *un dritto di preferenza* a quelle cariche; e si lo avviso della Camera, che l'altro  
« del Consiglio, non erano in fin de' conti che *Avvisi e Pareri.* Ma il Dicastero, che allora  
« *decidea*, adottò il detto patto 18 dello Statuto, perchè trovò ragionevoli le considerazioni  
« da noi esposte nel n.° IV della memoria messa a stampa nel novembre 1859, che rasse-  
« guammo anche a Lei, Signor Ministro, col rispettoso nostro foglio del 19 scorso agosto.

« Ed in vero sarebbe improvvidentissimo, e forse gravemente pericoloso alla esistenza  
« della Società, il sopprimere quel dritto di successione, se la società, rimanesse paralizzata  
« fino alla creazione del nuovo gerente in un punto, in cui non *vi giorni*, ma *qualche ora sola*  
« fosse preziosissima al suo andamento, e quindi alla sua esistenza.

« Altronde la Società è sempre nel suo pienissimo dritto di escludere i detti figli, co-  
« me è sempre nel suo pienissimo dritto di sospendere e destituire i padri loro ancora, giu-  
« sta il patto 16 dello Statuto medesimo.

« Vuolsi aggiungere a ciò che l'anzidetta successione de' figli non si oppone per nulla,  
« o per poco, agli invocati art. 44 e 50 delle nostre leggi di eccezione. Non al pri-  
« mo, come quello che tratta di tutt' altro, ed in cui è prescritto così: *Il Capitale*  
« *della Società in comandita potrà esser diviso in azioni, ed anche in porzioni di a-*  
« *zioni, senza alcun' altra derogazione alle regole stabilite per tal genere di Società.*  
« Non al secondo, perchè desso è relativo alle Società *Anonime*, e non a quelle in  
« *comandita*: ed in ogni caso non vorrebbe altro mai che *la revocabilità* del geren-  
« te, la quale è sancita da due articoli 16 e 18 del nostro Statuto; ma *non proibirebbe affatto*  
« *quella successione*, che per previggenza e necessità è stata da noi dettata.

« Ed Ella, signor Ministro, è bene al caso d' insegnare a chiunque quale differenza passi  
« in dritto tra il *volere* ed il *non vietare*, e di ricordare a chicchessia che il sommo imperante  
« *ubi voluit, expressit; ubi noluit, tacuit.*

« VI. e VII. Si sono eliminati dal patto 20 *il premio al Governo*, e dal 21 *lo ingeri-*  
« *mento degli uffici intendenziali.*

« VIII. Dagli articoli 1931 a 1940 delle nostre leggi civili si parla dello *arresto perso-*  
« *nale.* — Nello articolo 709 delle nostre leggi di eccez. il legislatore prescrive così: *La coa-*  
« *zione personale avrà luogo per qualunque somma in tutte le materie di competenza dei*  
« *giudici di Commercio.* — Dagli articoli 717 a 722 del codice di Commercio Sardo si tratta  
« del *personale arresto* — Non sapremmo vedere perchè dovesse *eliminarsi* da soli contratti  
« della nostra Società.

« Del resto, perchè così vuolsi, e perchè questo volere è manifestato nel n. VIII. delle



« istruzioni in termini cotanto perentorii quali sono : *Dovrà eliminarsi assolutamente l'idea*  
« *dello arresto personale contro gli azionisti e i mutuatari morosi*; noi piegammo reverenti,  
« ed eliminammo sì da' patti 4. e 7., che da ogni altro del nostro Statuto, perfino la idea del  
« *proscritto arresto.*

« IX. Abbiamo eseguita nel patto 33. la disposizione che un individuo non possa es-  
« ser procuratore di più azionisti, né avere più di un voto solo.

« Operate nel modo sopra espresso le ingiunte modificazioni, ed eliminate dal ricom-  
« posto Statuto tutta la discussione e tutta quella dimostrazione amministrativa, che non  
« erano indispensabili assolutamente alla chiarezza ed alla opportuna sicurezza degli azio-  
« nisti, ci sembra trovarsi in esso assai precisamente stabilita l'indole della nostra So-  
« cietà, la quale evidentemente è *Accomanditaria*. Né noi oseremo pronunciarci in ter-  
« mini così decisivi, se tale non avessela definita l'autorità più competente, che possa  
« desiderarsi al riguardo, l'onorevole Senatore **Conte Gabaleone di Salmour** *Presidente*  
« *della Commissione de' Competentissimi* in tale materia, col suo pregevolissimo foglio  
« del 4 scorso ottobre diretto al signor Luigi Pomba in Torino, dal quale trasmessoci, ed  
« espresso così: (E trascritto l'ufficio riportato nel §. precedente a pag. 14.)

« Determinata ormai siffattamente l'indole ancora della nostra Società, il cui modi-  
« ficato Statuto ci onoriamo trasmetterle per la ragione indicata in principio, non rimarreb-  
« be che l'ultima parte del foglio ministeriale, con cui si chiede *l'atto pubblico, sul quale*  
« *emettersi la sanzione Sovrana, ritenuto che ne diverrà operativa l'approvazione, quando*  
« *si sarà fatto constare l'essersi versata dai soci la prima prestazione in cassa.* (Sono parole  
« del foglio.)

« Signor Ministro, in ciò sta *un grande equivoco*; avvegnachè noi non chiedemmo, né  
« chiediamo ancora l'approvazione di un *atto pubblico*, che non può farsi; bensì chiedemmo  
« e chiediamo un Sovrano decreto sull' *autorizzazione della nostra Società e del relativo*  
« *Statuto* che ne abbiamo presentato, dopo l'avviso favorevole del Consiglio di Stato, ora  
« detto Consiglio Amministrativo.

« Rispetto dunque al detto *atto pubblico*, è necessità sottometterle che il Ministero  
« non può rendersi superiore alla legge ed alla ragione, e pretendere il più inconcepibile  
« degli assurdi che si desse in natura, cioè *che lo effetto preceda la causa*, ed in termini  
« più chiari che *il generato nasca prima del generatore.*

« L'art. 52 delle nostre leggi di eccezione, sulle Società Anonime, il solo che vuoi si  
« applicato anche a quelle in *Commandita*, è scritto in questi termini: — *Le Società Ano-*  
« *nime (e quindi anche le Accomanditarie) non possono esistere che autorizzate dal Go-*  
« *verno, e coll'approvazione dell'atto che le costituisce.*

« E lo art. 47 del Codice Commerciale Sardo, pari in ciò al 52 delle nostre leggi di  
« eccezione, vuole propriamente lo stesso, e dice: *Quando si tratti di divisione del capitale*  
« *in accomandita (come nella specie) in azioni al portatore, la Società non può esistere,*  
« *senza l'autorizzazione e l'approvazione RICHIESTE (num. plurale, non singolare) dal-*  
« *l'articolo precedente.*

« E nel precedente art. 46 è detto: *La Società anonima non può esistere se non è au-*  
« *torizzata con regia patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, e se non è in pari*  
« *modo approvato l'atto che la costituisce.*

« Sono queste le leggi, le quali certamente fondano sulla logica e sulla ragione.  
« Or tanto la Siciliana, quanto la Sarda, entrambe figlie della Francese, vogliono, per-  
« chè esista una Società, *due fatti* governativi, non *un solo*. Il primo è un' *autorizzazione*  
« della Società e dello Statuto; il secondo è un' *approvazione* dell'atto che dovrà costituirla,  
« dopo che sia stata autorizzata.

« È chiaro perciò che l' *approvazione* dell'atto *succeda*, e non *preceda*, l' *autorizzazione*  
« della Società e dello Statuto; imperciocchè l'atto non è altro che l' *azione* di un agente:  
« *est certus quidam et determinatus progressus*; è la *esecuzione* di una determinata cosa: è  
« infine la *manifestazione* di quello che già esiste: è l' *attuazione* della cosa già prima *debi-*  
« *tamente autorizzata.*

« Perché dunque si abbia l' *azione*, è necessario che vi sia lo *agente*: il *progressus* non  
« si dà ove non esista un *principio*: non può *eseguirsi, manifestarsi, ed attuarsi*: il  
« *niente.*

« Laonde è forza che si *autorizzi prima* la Società fondata su quello *statuto*: che si

« dia così la *esistenza* alla Società : che si pubblichi lo *Statuto autorizzato* di quella Società : che si sappia legalmente l'*oggetto* di quella impresa : che si *riunisca* il numero dei « Soci; e quando ciò sarà fatto, solo allora potrà divenirsi a quell'*atto pubblico* fra già « raccolti Soci, il quale, trovato *conforme* al già *autorizzato Statuto*, potrà meritare la re- « lativa sua *approvazione*.

« Quando dunque la legge richiede un' *autorizzazione* ed un' *approvazione*, richiede « un *doppio* intervento governativo, e questo non in *unico fatto*, ma evidentemente in *due* « fatti distinti e diversi fra loro. Vuole che sia prima *autorizzata* la istituzione di una So- « cietà col relativo Statuto; e poi vuole che ne sia *approvato l'atto*, che la costituisca. E « però volere l'*atto* prima di *autorizzarsi* la Società, vale *subordinare* la causa allo effetto, « vale pretendere il figlio *prima* del padre.

« Signor Ministro, è già divenuto un testo quella sentenza: *la generazione, che cred* « *la locomotiva ed il telegrafo elettrico, non sa, non può, non vuole andare adagio*; ed a « nostro malincuore siamo noi andati adagio così, che da *quattro anni in circa* ci troviamo « *sempre da capo*, allorché crediamo di essere giunti ad una *prima qualche cosa*.

« La supplichiamo perciò *sentitamente*, e con tutte le forze dell' *animo nostro*, mettere « un termine a' nostri dolorosi piati, degnandosi ottenerci il decreto di **Autorizzazione** « *della nostra Società col relativo Statuto*, che le trasmettiamo modificato in tutto ciò ch'era « possibile: per quindi **approvarsene l'atto**, a termini de' patti 15 e 21 del medesimo, « come per legge.

« Le piaccia crederci con la più alta stima e considerazione. Di Lei, signor Ministro. « Napoli 8 novembre 1861 ».

### §. 13.

#### Parere officioso del Ministro Cordova, ed ultime rimostranze al medesimo.

Col postale medesimo, onde i ricorrenti trasmisero al signor Ministro il foglio di sopra trascritto con lo Statuto modificato in rispondenza, scrissero a' loro amici in Torino signori Pomba e Zecchini, per la opportuna assistenza. E fu questa veramente efficace tanto, che produsse loro il seguente officioso risultato.

« Torino, addì 17 novembre 1861 — Il sottoscritto (è proprio il *Ministro*), nel rispon- « dere senza indugio alla lettera de' 13 corrente del signor Zecchini, coglie l'occasione di « manifestargli talune sue idee a questo riguardo.

« Certo nessuno più di chi scrive è desideroso di vedere in Italia introdotto ed esteso il « *credito fondiario*, ed anche semplicemente *ipotecario*, qual è fatto in Lombardia dalla Cassa « di risparmio, e si vorrebbe attuare in Napoli da sigg. Caterini e Ferriol(1). Ma tutte le diffi- « coltà, che il Governo ritrova al presente nel costituire all'oggetto nel Regno una Società seria « e potente, ancorchè fosse *estera*(2), si ha luogo a dubitare che associazioni di assai minore « entità e fondamento possano prendere radici e prosperare, specialmente quando trattasi « di raccogliere un cospicuo capitale sociale in provincie, nelle quali lo spirito di associa- « zione è *nullo*, e *nulla* parimenti la fiducia nelle istituzioni di *credito privato* (3).

« E qui cade acconcio l'osservare che, per *incoraggiare* simile formazione di forti e « serie Società di **Credito fondiario** in Italia, il Governo non esita di presentare *tutte le* « *attrattive* compatibili con gl'interessi dello Stato, massime in talune rilevantissime ed im- « portanti *modificazioni* della legislazione generale, all'oggetto con ciò di *meglio garantire* « alle Società la riscossione degli anticipi, e *favorirle* per la purgazione de' fondi da ipote- « care, e per le vendite forzate che occorreranno. I quali vantaggi non richiesti, o ottenuti « da minori Società come quelle in quistione, lasciano assai malagevole il successo e la ri- « unione de' necessari capitali: per cui in sostanza l'*affidamento*, che loro vien dato per fa-

(1) La nostra Società per *Mutui a Fondi Perduti* fonda sopra basi affatto diverse dalle Società di *Credito*, come si è più tardi dimostrato al novello Ministro signor Marchese Pepoli.

(2) Non intendiamo questo inciso, *ancorché fosse estera*: noi non siamo *esterni* al certo, essendo *napo- litani* entrambi.

(3) Riteniamo come puro sbaglio di amanuense la sgrammaticante locuzione di questo periodo.





« ciltarne la costituzione, si risolve in definitiva nel creare in paese un ostacolo di più all'effettiva organizzazione delle Società fondiarie, sode (1).

« Oltre che, nel caso presente della Società proposta da signori Caterini e Ferriol, la forma prescelta di una Società anonima commanditaria non è fatta per allettare i capitalisti, o dar animo all'impiego de' capitali timidi.

« Ma vi è un punto, su cui il sottoscritto vuole che il signor Zecchini accordi tutta la sua attenzione, cioè: che riesce impossibile a questo Ministero procurare un decreto reale prima che fosse, a termini di legge, formata la Società, con quella debita quota di capitali che vanno richiesti. L'estremo limite, che secondo i principii di detta Amministrazione si può concedere, è la lettera Ministeriale, che promette l'emissione del Decreto Reale, quando saranno adempite le necessarie ed espresse condizioni relative.

« Il signor Zecchini non ignora ancora che nelle vecchie provincie, in Lombardia, Francia, ed altrove, l'autorizzazione preventiva non è mai accordata, se non ne' casi in cui trattisi di Stabilimenti industriali già fondati, o di proposte avvalorate da depositi, o da cauzioni bancarie di notoria responsabilità. Codesto sistema, che tende ad escludere al più possibile tutte quelle proposte, che non hanno sufficienti elementi di felice riuscita, debbe tanto più imperiosamente seguirsi nel caso presente dal punto che si verifica praticamente la materiale impossibilità di costituire ne' tempi che corrono il Credito ipotecario e fondiario, malgrado che a favore di quest'ultimo il Governo sia disposto, con approvazione del Parlamento, a concedere l'emissione delle lettere di pegno (cedole fondiarie), negoziabili e trasmessibili, ed a fare facoltà alla Società in determinati casi di accordare gli anticipi in lettere, e non in numerario metallico.

« Codeste sono le considerazioni principali, per cui il sottoscritto non potrà accondiscendere pienamente a' desiderii de' signori Ferriol e Caterini, benchè non disconosca aver essi presentato un progetto elaborato e pratico, quando fosse possibile di trovare i capitali. Il Ministro — (firmato) F. Cordova —

Non attendeansi i proponenti un cotale risultato da tutto ciò che essi fecero e dissero al riguardo della male augurata loro impresa, e soprattutto ne' tempi, ed agli uomini attuali. Essi non negano che il suddetto officioso documento li costitui in tale concitamento, da esporre senza molta ponderazione i loro liberi sensi al Ministro: e però nel 27 stesso novembre si permisero scrivergli ne' termini seguenti.

« Signore — Dovremmo essere lietissimi di sentir ripeterci officiosamente da costassù che nessuno più di Lei fosse desideroso di vedere in Italia introdotto ed esteso il Credito Fondiario, ed anche semplicemente ipotecario, qual si vorrebbe attuare in Napoli da sotto-scritti; come avremmo dovuto esserlo quando la Circolare Ministeriale pubblicata nel nostro Supplemento al Giornale n. 219 (2) ufficialmente promettea di accogliere con favore le domande, o proposte, di Credito fondiario, ad oggetto che si abbia in questo negozio il beneficio della più larga concorrenza.

« Ma sventuratamente, per le ragioni stesse allegate nel nostro rispettoso foglio del 22 scorso settembre, siamo sempre più addolorati nel vedere ostacolati e distrutti tutt' i nostri sforzi, convinti oramai che, le altre e molteplici cure del Ministero non avendo permesso a Lei di onorare di suo sguardo il nostro Statuto, il parere di questo Supremo Consiglio Amministrativo, il rapporto di questo ex-Dicastero, e i nostri ragionati esposti del 19 e 31 agosto scorso, del detto 22 settembre, e degli 8 novembre spirante, sieno essi capitati in mano di chi non voglia intenderci, per quanto ci fossimo studiati farci intendere da chiunque abbia volontà di leggerci, e non fosse destituito affatto del più semplice senso comune.

« Ed in vero: dopo tali officiose ed ufficiali assicurazioni di desiderio, di favore, e di concorrenza in questo negozio, riesce strano e contraddittorio il sentire che il Governo ri trovi al presente tutte le difficoltà nel costituire all'oggetto nel Regno una società seria e potente, sol perchè si ha luogo a dubitare che associazioni di assai minore entità e fondamento possano prendere radici e prosperare, specialmente quando trattisi di raccogliere un cospicuo capital sociale in provincie, nelle quali lo spirito di associazione è nullo, e a nulla parimenti la fiducia nelle istituzioni di credito privato.

(1) Questo astratto ragionare non ci è mai entrato netto in mente, per quanto vi avessimo riflettuto, colpa la pochezza del nostro ingegno.

(2) Riportata a pag. 12 n.º 2 di questa.

« Se tutte le cose, sulle quali si può dubitare, non dovessero per questo solo né tentar-  
« si, né approvarsi, l'America sarebbe ignota ancora; le strade ferrate non esisterebbero;  
« le navi a vapore e ad elica s'ignorerebbero; il telegrafo elettrico sarebbe un sogno; e la  
« spedizione di Garibaldi, e le annessioni, non ci farebbero scrivere, quanto abbiamo  
« scritto finora per persuadere chi pare che ad ogni costo non sappia, o non voglia persua-  
« dersi. Oh la grandissima ragione!... Si ha difficoltà in un affare serio, e potente; dun-  
« que... se ne abbandoni, o sospenda la idea, ovvero gli si aumentino le difficoltà. Per Dio,  
« che la è troppo davvero!!

« Ma lo spirito di associazione è nullo, e nulla parimente la fiducia nelle istituzioni di  
« credito privato — Arci-vero, verissimo: e precisamente perchè nulla la fiducia, noi  
« divisammo una impresa, che non fondasse sulla fiducia, ma sulla certezza e sulla realtà  
« de' fondi: avvegnachè la pecunia si paga condizionata dagli azionisti, nè si dà un sol  
« centesimo sulla opinione di un nome, o sulla fiducia delle persone, o sulla incertezza de-  
« gli elementi o degli eventi politici.

« Sapevamo purtroppo, e il sappiamo benissimo, che oggimai non v'ha gonzo più, il  
« quale facesse conto de' paroloni, o delle promesse, di chicchesivoglia al mondo: e precisa-  
« mente perciò ci studiammo di offrire il positivo, e non lo ideale. Non pretendemmo, nè  
« pretendiamo che alcuno ci fosse cortese di credito o fiducia; e con tali mire scrivemmo il  
« nostro Statuto. Si è letto questo Statuto?

« Ebbene, Signore, noi lo scrivemmo perchè fosse letto, non perchè si sentisse a par-  
« lare di esso: e, se si fosse letto, non si sarebbe fatta la difficoltà del dubbio sulla fiducia.  
« Abbiamo dunque il dritto di affermare che gli incapaci di proporle e riferirle sulla nostra  
« Società non hanno letto, o non sanno intendere, o hanno interesse a non farci istituire la  
« impresa.

« Vorrebbe farci credere che il Governo, per incoraggiare simile formazione di forti  
« e serie Società in Italia, non esiti di presentare tutte le attrattive compatibili con gli in-  
« teressi dello Stato, massime in talune rilevanti e importanti modificazioni della le-  
« gislazione generale, all'oggetto con ciò di meglio garantire alle Società la riscossione de-  
« gli anticipi, e favorirle per la purgazione de' fondi da ipotecare, e per le vendite forzate  
« che occorreranno.

« Ma come mai possiamo noi credere alle parole di attrattive, quando in fatto ci si  
« mostra la più ostinata avversione ad autorizzarne finò il nome e la esistenza? — Noi  
« non vogliamo benefici di modificazioni di legge, di garanzie per riscossioni di anticipi, e  
« di favori per purgazioni di fondi: *invitis non fit beneficium*. Ci contentiamo delle leggi  
« che ora esistono; non pretendiamo anticipazioni da alcuno; non ci sgomentiamo de' fondi  
« imbrattati; ma, a termini delle leggi che esistono, pretendiamo il decreto di Autorizza-  
« zione della nostra Società e del relativo Statuto, per usare le parole dell'art. 52 delle  
« LL. di eccezione di quaggiù; ovvero, per usare le voci dell'articolo 46 del Codice com-  
« merciale di costassù, pretendiamo la regia Patente di simile Autorizzazione.

« È veramente strano il sentire che un Governo si astenga dal nominare onorevoli Ma-  
« gistrati, ovvero dal promuovere meritevoli funzionari, sol perchè dubiti che gli stessi non  
« potessero sopravvivere a' decreti di loro nomina o promozione: com'è del pari strano il  
« sapere che il Governo non autorizzi la nostra Società, perchè dubita che potesse racco-  
« gliere un cospicuo capitale. Ma perchè mai dubita il Governo ad autorizzare il nostro Sta-  
« tuto e la nostra Società, e non dubitò di autorizzare col decreto del 6 gennaio 1861 la  
« Società proposta dallo Avv. Colorni di Milano? Forse perchè lo Avvocato Milanese ebbe  
« l'onore di presentare una traduzione del *Credit Foncier de France*, e lo Avvocato Na-  
« politano ha il demerito di presentare la creazione di un piccolo ingegno patrio? O forse  
« perchè il *Credito Fondiario d'Italia* fonda su quella fiducia, che manca, mentre la nostra  
« Società fonda sulla realtà delle cose?

« Si dice che la Società da noi proposta non sia fatta per allettare i capitalisti, o dar  
« animo all'impiego de' capitali timidi. — Questo profetico giudizio appalesa sempre più non  
« essersi letto lo Statuto. Sia timido quanto si voglia il capitalista, egli sarà sempre assai  
« più disposto di dare alla piccola Società comanditaria napoletana il suo danaro, con vin-  
« colo e condizione d'impiegarsi contro sicura ipoteca sopra beni fondi, che di versarlo a  
« libera disposizione del Direttore della più magnifica Anonima Società del mondo — In  
« quella il timido conosce almeno il destino della sua moneta, ed è sicuro di tal destino.



« perchè i Deputati del Consiglio, che sono gli azionisti stessi, debbono approvarne i con-  
 « tratti. In questa lo ignora del tutto; anzi ha tutta ragione di sospettare malignamente, che  
 « il Direttore faccia sua la moneta effettiva, e consegna a' proprietari una carta di *credito*,  
 « che a noi piacerà chiamar piuttosto carta di *gloria*, di un valor nominale sicuramente di-  
 « verso dal reale. Nella prima, un timido capitalista potrebbe, almeno essere allettato dal  
 « piacere di veder *restituito il suo capitale*, al 1.°, al 2.°, al 3.°, o a successivi anni primi  
 « della Società, e non pertanto *continuare a fruire di un interesse* su' già restituiti capitali  
 « per tutta la vita della Società, per quindi trovar sicuramente sullo stralcio di essa il pre-  
 « mio del 50 per 100, o farlo trovare a' suoi eredi e successori. Ma nell'altra non saprem-  
 « mo vedere quali *attrattive* potesse trovare anche il più audace capitalista della terra; am-  
 « menochè non fosse quella di *aver parte* nell'amministrazione, *far propria* la moneta al-  
 « trui, e dare una così detta *lettera d'ipoteca* creabile a capriccio, e probabilmente a vo-  
 « to, e senza fondi.

« Ma noi non intendiamo elevar paragoni; odiosi sempre: fummo chiamati ad osserva-  
 « re sull'*allegata mancanza di attrattive*, e sulla *giusta timidità* degli azionisti; e non po-  
 « tevamo passarcela in silenzio. Del resto, questi eventi non debbono giungere sino all'al-  
 « tezza governativa: ed un Governo, il quale non sia *dispotico*; ma che s'intitola *riparatore*  
 « di mala Signoria, desideroso di prosperare la industria ed il commercio, promettitore del  
 « beneficio della più larga concorrenza al riguardo, non dovrebbe più oltre ormai ritardare  
 « l'autorizzazione di una impresa, dichiarata due volte da una Camera Consultiva di Com-  
 « mercio (tuttochè avversa) come *commendevole*, e *degnà del favore delle autorità gover-  
 « native* fino dal 1858 e 1859, ed *applaudita* da un Consiglio di Stato, o Consulta, o Su-  
 « premo Consiglio Amministrativo (come vuol meglio denominarsi) a rapporto di uno dei  
 « più eminenti uomini del paese, quale il Senatore Marchese *Dragonetti*: e ritardarla per  
 « futili, meschini, alogici, ed illegali pretesti: e tal ritardo, dopo avere con decreto del 6  
 « gennaio 1861 autorizzata l'anonima Società di un *traduttore Milanese*, mentre quella del  
 « *creator Napolitano* era trattenuta in tutti i modi, e per tutt' i versi, fino a' più ignobili  
 « delle sottrazioni e delle dispersioni d'incartamento.

« Il punto poi, che non può non destare tutta la nostra indignazione, è quello di sen-  
 « tir ripetere che il Ministero non possa procurare il decreto reale di autorizzazione del no-  
 « stro Statuto e della nostra Società prima che fosse, a termine di legge, formata la Società  
 « con quella debita quota di capitali, che vanno richiesti. — Se il Ministero avesse letto il no-  
 « stro Statuto, che è di una Società *Commanditaria*, giusta la definizione del Senatore Conte  
 « *Cabaleone di Salmour*, per la quale non occorre alcuna quota di capitali, che resti  
 « oziosa ed infruttifera a *quandocumque*, ed avesse pur letto almeno due de' nostri fogli,  
 « quello cioè del 19 agosto scorso, e l'ultimo degli 8 spirante novembre, entrambi diretti  
 « a Lei, signor Ministro, non avrebbe parlato di *quota di capitali*, nè avrebbe parlato nuo-  
 « vamente di *leggi*, che non esistono; dopo le due lezioni di leggi, di logica, e di gramma-  
 « tica, che ci permettemmo fare negli anzidetti due fogli *per coloro, a quali doveva Ella*  
 « *passarli*: certi, che le sue gravi occupazioni non le avrebbero concesso il tempo di ono-  
 « rarli di sua lettura. Piaccia dunque al Ministero di leggere quei fogli, e di apprendervi  
 « qualche cosa, se pure di buona fede ci fa sentire quel suo non possa.

« Nè giova il soggiungere che i *principii dell'Amministrazione non possano estendersi*  
 « a concedere al di là di una lettera Ministeriale promettitrice di un decreto; giacchè que-  
 « sti principii sono inattendibili ed arbitrari; essendo contrarii alla legge. L'articolo 52  
 « delle leggi di eccezione di quaggiù parla di *autorizzazione del Governo*, e non già di *Min-  
 « isteriale promettitrice del Decreto*: e lo articolo 46 del Codice Commerciale di costassù  
 « parla di *Autorizzazione con Regie Patenti*, e non già con *Ministeriale promettitrice di*  
 « *Patenti*. Noi quindi non riconosciamo altri principii, fuori quelli della legge: ed ogni  
 « principio, che a legge si opponga, è *abuso*, è *capriccio*, è *dispotismo*, precisamente per-  
 « chè *illegale*.

« Da ultimo; noi non possiam sapere ciò che siasi fatto, o che possa farsi nelle vec-  
 « chie provincie, in Lombardia, Francia, ed altrove; sappiamo solo quello che sta nella  
 « legge, quello che avrebbe dovuto farsi, e quello che abbiamo il dritto di pretendere che  
 « si faccia, quando si voglia stare alla legge. Sappiamo anche che il debole non può co-  
 « zzare col potente: sappiamo che si può opprimere, imprigionare, ed anche fucilare: ma  
 « ciò si chiamerà *forza*, e *forza brutale*; ma non si chiamerà *legge* giammai.

« Ne' sumdicati articoli di legge dunque non troviamo affatto la differenza che ci si mette innanzi di *Stabilimenti industriali già fondati o di proposte avvalorate da depositi, o da cauzione bancaria di notoria responsabilità*. Queste sono puerilità, che non meritano la pena di essere nemmeno ricordate da uomini che ragionino. La legge parla di Società che vogliono istituirsi; e noi vogliamo istituire una Società. Perché una Società s'istituisca, occorre prima un'Autorizzazione Sovrana che le dia esistenza, autorizzandone lo Statuto; e quindi l'approvazione dell'atto che la costituisca. L'atto dunque è l'effetto dell'Autorizzazione; ed è scempiaggine impudente il ripetersi che si voglia l'effetto prima della causa.

« Speriamo ch' Ella degnisi, signor Ministro, perdonare alla troppa libertà di queste nostre confutazioni; e permetterci di pubblicare per le stampe lo Statuto co' cinque fogli (incluso questo), che abbiamo avuto l'onore di rimetterle, perchè altri giudichi di una quistione, sulla quale le promettiamo di non più incomodarla; salvo che non si trattasse di ringraziarla della bontà di aver letto le nostre rimostranze, e di averci reso la reclamata giustizia, con ottenerci il Decreto di Autorizzazione, che a termini di legge dovrebbe esserci accordato. — Napoli 27 novembre 1861. »

§. 16.

### Secondi parti ufficiali di Torino: ed ultime modificazioni dello Statuto, sotto il Ministro CORDOVA.

Scorso alcun tempo inutilmente, parve a' ricorrenti giunto il momento di fare quel che avrebbero desiderato evitare, ed al che han dovuto finalmente determinarsi con la presente petizione al Parlamento Nazionale.

Divisarono però nel 31 dicembre 1861 informare pienamente il Ministro Presidente Signor *Barone Ricasoli* di quanto fosse loro avvenuto fino a quel punto; dichiarando che, prima di rendere di pubblica ragione quelle cose, giusta il permesso chiestone al Ministro *Cordova* col cennato loro ultimo esposto del 27 precedente novembre, credeano essi mostrare il loro sentito rispetto pel Governo col dirigersi a Lui, perchè nell'alta saviezza, giustizia e prudenza, che si lo distinguono; gli fosse piaciuto far loro accordare quanto attendeansi per legge nello interesse della giustizia, del bene pubblico, e dell'onor patrio, al quale, più che a tutt'altro, avean essi aspirato sempre nelle faticose e non brevi occupazioni durate.

E poscia, nel 4 gennaio dell'anno che volga, non omisero d'interessarne fino la *Maeità del Re*, e d'implorare la Regia protezione per una impresa di pura creazione italiana, degnandosi non solo di autorizzarne la creazione col relativo Statuto, ma, quel ch'era più, di onorarla anche di un'azione sola.

Ma, quasi che tutto l'oprato da essi dopo la trasmissione a Torino del modificato Statuto fosse svaporato negli eterni spazi del vuoto, il Direttore della Divisione di Agricoltura e Commercio di Napoli, con ufficio del 14 gennaio 1862 (2. Sez. n° 48), manifestava loro quanto appresso.

« Mi pregio comunicare alle SS. LL. alcune risposte, che il Signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio si compiacque di estendere a talune osservazioni che Lor Signori gli fecero pervenire direttamente intorno alla Ministeriale n° 44973. Ecco letteralmente le parole del Ministro:

« 1.° La parte si appoggia all'art. 1093 delle LL. CC. del già regno di Napoli e Sicilia, per conchiudere che possa e debba ammettersi la costituzione in mora senza prevenzione ideata nell'art. 7 del suo progetto. Ma il sottoscritto conosceva prima d'ora che; pel testo della legge, poteva questo patto stipularsi tra due privati, che sono facoltati a sobbarcarsi alle più dure condizioni consigliate dal loro interessi; ma nel fatto in ispecie, per l'esorbitanza che con quella clausola porterebbe il ritardo di un pagamento, che potrebbe cioè far perdere il soddisfo di 24/25 del debito: per la considerazione che non si tratta di un patto fra due, ma di un articolo che si getta così in mezzo ad immensi interessi, che non possono misurarsi alla prima in un immenso numero di contratti che pos-

« sono svolgersi a traverso di circostanze imprevedute ed imprevedibili, non può menar buona quella clausola, e la rigetta recisamente (1).

« Il procedimento che in generale si adotta dalle Società di credito fondiario, per garantire al più possibile la regolarità degli incassi, è quello della immissione in possesso de' beni ipotecati in favore della Società; poi si procede alla espropriazione: ma questa non ha luogo se non dopo scaduti almeno tre semestri, senza che però in nessun caso si verifichi la perdita del danaro sborsato a parziale esdebitazione dell' anticipo. Gli Statuti del credito fondiario di Francia potranno in tal parte essere utilmente consultati (2).

« 2. La successione dei figli alle cariche dei genitori nel posto di Direttori, proposta nell' art. 48 del progetto, respinta nell' osservazione V. della lettera di questo Ministero, difesa con un gioco di parole nel riscontro degli interessati, non può accettarsi dal Governo, perchè non può imporsi ad una Società non solo la direzione de' primi accomandanti, ma quella de' loro discendenti, quali essi sieno (3). — Non basta il dire che la Società potrebbe rimuovere i loro padri, ma è previsto che non può rimuovere i padri che in caso di dolo; e si può benissimo non aver commesso alcun dolo, e non godere intanto la fiducia di una Società. — Chi viene a versare le sue azioni conosce i nomi degli attuali Direttori, ma non quelli de' loro figli. — Si provveda in un modo logico al modo di supplire alla direzione nel breve tempo che può correre dalla cessazione degli attuali Direttori alla convocazione dell' assemblea che deve eligere i successori; ma non s' imponga ai soci di subire i figli degli attuali Direttori al maneggio del loro danaro (4).

« 3. In quanto al battesimo a darsi alla Società, il sottoscritto si loda di essere stato, e di essere ancora nell' avviso dell' onorevole Presidente della Commissione pel *Credito Fondiario*, il quale non la disse nel foglio che si è trascritto **Società Accomanditaria con emissione di azioni**, ciò che veramente è; ed il Ministero, a svolgere il pensiero dell' onorevole sig. di Salmour, vuole aggiunte le parole *Società Accomanditaria con emissione d' azioni*, ed in questa parte *Anonima* (5).

« 4. Sarebbe poi lungo il voler rispondere parte a parte alle osservazioni dei petenti, per provare la necessità di dover correre con due atti governativi l' autorizzazione della Società e l' approvazione de' suoi Statuti. — La legge non potea dir diversamente, perchè le Società non si approvano, e gli Statuti non si autorizzano; ma non per questo volle assolutamente che questi due atti, che possono star benissimo uniti come divisi, stiano sempre divisi. Ed in Francia, ove nacque la legge da cui poi i codici Napolitano e Sardo, ne decreti imperiali di approvazioni simili, è spesso detto: *La Società è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti* (6).

« Non si dissimula il sottoscritto che, quando delle firme notissime proponano costi-

(1) Non è vero che si conosceva prima d' ora il testo dell' art. 1093 delle leggi civili: se lo si fosse conosciuto, non si sarebbe detta la melensaggine che non poteva un articolo dello Statuto derogare alla legge generale di procedura (1). — Non sappiamo poi come la esorbitanza di queste dure condizioni, le quali si gettano così in mezzo ad immensi interessi in un immenso numero di contratti sia stata rigettata recisamente per la nostra società, dopo essere stata menata buona per quella del traduttore Milanese, nella quale la stessa esorbitanza ha luogo dopo un giorno solo, mentre nella nostra avea luogo dopo un mese intero (1)...

(2) Ringraziamo di un consiglio, che non chiedemmo al certo. — La nostra Società non è di Credito. Non volemmo, né vogliamo scimmiettare alcuno. Se poi si fosse letto il nostro statuto, si sarebbe visto che non vi è caso mai, nel quale possa verificarsi perdita di danaro sborsato a speciale esdebitazione dell' anticipo. Danque sono parole al vento.

(3) Quando i ragionamenti e i patti si chiamano gioco di parole, non vi è più che fare se non ripetere col Casti, « Signore, errammo, ci ha bagnato il sole ». — Il dritto della forza non cesserà mai di prevalere alla forza del dritto!

(4) Il Ministero, con tutta la sua logica, non giunse ad intendere ancora che in questa società i Direttori gerenti non hanno alcun danaro a maneggiare, né hanno nemmeno voto sia nel Consiglio che nell' assemblea.

(5) Non abbiamo dubitato mai che il Ministero possa tutto ciò che voglia: e se fossimo stati i disdabben-uomini da sperare altrimenti qualche rara volta, il fatto ci avrebbe rinsaviti dalla folle speranza.

(6) Il Ministro confonde spietatamente lo Statuto, cioè la legge, che deve regolare una società, con l' atto di associazione, ossia l' atto che costituisce la Società. Quando si autorizza una società, si dà la esistenza ad una cosa reale e concreta, non già ideale ed astratta: e però deve autorizzarsi l' atto, o tal' altra Società, regolata dal tale o tal' altro Statuto, ossia norme. Lo statuto dunque altro non è che la forma concreta di una determinata impresa; e però non può autorizzarsi una società senza norma, senza statuto, senza forma concreta. Or la norma, lo statuto, la forma concreta è una cosa del tutto estranea e diversa dall' atto di associazione, ovvero atto costitutivo della società. E questo atto, che non è certamente lo Statuto, non può precedere l' autorizzazione della Società col relativo Statuto.

« tuire una Società seria, potrebbe benissimo autorizzarsi prima che le azioni si fossero  
« emesse, ed approvarsi quindi gli Statuti. Ma in queste circostanze vuolsi procedere con  
« estrema riservatezza; ed il sottoscritto non saprebbe assumere le conseguenze di un de-  
« creto molto prima che la progettata Società assumesse qualche cosa di positivo, senza poi  
« considerare che un simile decreto potrebbe portare una specie di esclusività in faccia ad  
« altre Società, che potrebbero costituirsi all'interno su basi sode, o costituite all'estero, e già  
« funzionanti, vorrebbero estendersi in Italia.

« A dir breve, se i petenti persistono nelle esposte idee, il Ministero non intende por-  
« tare alla firma del Re il richiesto decreto di autorizzazione. Che se regolino i loro Statuti  
« precisamente nel modo indicato, che si presentino in atto autentico redatto da pubblico  
« notaio, e sarà allora unicamente il caso di venirne a capo.

« Tanto a norma delle SS. LL., onde abbiano a dichiarare a questa Divisione, ovvero  
« direttamente al Ministero centrale, se intendono, o meno adattarsi senza discussione ul-  
« teriore alle modificazioni superiormente richieste. *Il Direttore Capo di Divisione*

**Biagio Caranti.**

Sospinti e ricorrenti dalla forza delle cose in queste *Caudine Forche* per loro, in data  
23 gennaio 1862 risposero al Direttore Sig. CARANTI ne' termini seguenti.

« Signore — Ci onoriamo dar riscontro al pregevole suo foglio del 14 volgente (2.ª Sez.  
« n. 48), con cui Ella si compiace comunicarci alcune risposte, delle quali il Sig. Ministro  
« di Agricoltura, Industria e Commercio degna le osservazioni che accompagnarono la tras-  
« missione del nostro Statuto modificato in massima parte a termini del suo precedente uf-  
« fizio del 16 scorso ottobre (6.ª sez. n. 149.); trasmissione, che facemmo direttamente al  
« lodato sig. Ministro dappoi che questa Divisione non si credette autorizzata a riceverla,  
« per non essere allora stato eseguito *interamente e letteralmente* quanto prescriveano le  
« Ministeriali disposizioni.

« Adattandoci noi perciò *senza ulteriore discussione* alle modificazioni superiormente  
« richieste, com'Ella ci avvisa, consentiamo espressamente alle due ultime imposteci, cioè:

1.ª Che nel patto 7.º del modificato Statuto, là dove si dice: *dovrà intendersi costituito*  
« *in mora ipso iure, per sola scadenza di termine, senza necessità di alcun fatto ed in virtù*  
« *della sola convenzione, giusta la disposizione dell'art. 1093 LL. CC.,* sieno sostituite le  
« seguenti parole: — *Dovrà intendersi costituito in mora, quante volte fosse stato avvertito*  
« *giuridicamente, del pagamento dovuto, ed avesse fatto decorrere anche inutilmente il re-*  
« *spiro anzidetto, restando sempre a carico del debitore la spesa che occorrerà per tale av-*  
« *vertimento.*

« 2.ª E che il patto 18 resti come giace fino alle parole *fra gl' impiegati del relativo*  
« *ramo:* che s'intendano come non scritte le seguenti *così ad oggetto che la società ec.:* e che  
« in loro vece sieno sostituite le altre seguenti, se il Ministero non v'incontri difficoltà, giu-  
« sta l'avviso della già Camera Consultiva di Commercio adottato dal Consiglio di Stato, cioè:

« *Così i detti figli potranno avere un dritto di preferenza sugli estranei e sugli altri*  
« *impiegati, e costoro sugli estranei, per succedere nelle cariche direttoriali, quante volte*  
« *l'Assemblea generale li giudicasse idonei a compierne i doveri. Benvero, potendo avveni-*  
« *re la morte di entrambi, o di sol uno di essi Direttori in un momento di strettezza per la*  
« *Società, quale sarebbe l'epoca de' pagamenti semestrali da farsi agli azionisti, ovvero dei*  
« *sorteggi ecc., in cui mancherebbe la latitudine indispensabile alla convocazione della ge-*  
« *nerale assemblea nel modo stabilito con gli art. 31 e seg. del presente Statuto: in tal caso,*  
« *se la cessazione sarà di un sol Direttore, le costui funzioni saranno provvisoriamente eser-*  
« *citate dal Presidente del Consiglio de' Deputati; se di entrambi, lo saranno dal Presidente*  
« *medesimo per l'uno, e per l'altro dal maggior interessato fra Deputati stessi.*

« Dichiariamo poi che avremmo egualmente adempito all'ultima prescrizione Ministe-  
« riale, la esibizione cioè dell'atto pubblico, se questo fosse dipeso dalla nostra sola volon-  
« tà, ma le più forti Case, delle quali ci ripromettiamo il concorso, nella incertezza se la  
« Società possa essere autorizzata e lo statuto approvato, non intendono manifestarsi, e  
« molto meno divenire ad un pubblico strumento. — Sono esse quindi, e non noi, che at-  
« tendono prima il decreto dell'Autorizzazione della impresa col relativo statuto, in vista  
« del quale ci dicono pronti i capitali.

« Noi ci crediamo autorizzati di citare al riguardo le sole trattative avute con la Casa  
« Rothschild di Napoli, perchè acquistasse alla pari la totalità delle azioni, ed assumesse il



« carico del pagamento degl' interessi e delle somme relative agli annuali sorteggi: con che  
« potrebbe essa conseguire il vantaggio dell' aumento del prezzo delle azioni, ed una provvi-  
« sione offertale su' pagamenti, che ricadrebbero in varie centinaia di mille ducati, e po-  
« trebbero fors' anche giungere a qualche milione: ma i rappresentanti di essa, al pari di  
« altre potenti Case, ci dissero precoci le trattative, nè altrimenti discutibili che al seguito  
« del Decreto ottenutone:

« Noi quindi non domandiamo al certo nè una *illegalità*, nè una *eccezione*, quando do-  
« mandiamo che piaccia al Ministro di ottenerci il Decreto su di una impresa già *commen-*  
« data da una Camera Consultiva di Commercio, e da un Consiglio di Stato, o Supremo Con-  
« siglio Amministrativo, come piaccia meglio denominarlo:

« Non discuteremo perciò, ma invocheremo in favor nostro le stesse parole dell' Ono-  
« revolissimo Signor Ministro, ch' Ella ci ha trascritte nel citato suo foglio: *La legge non*  
« *potrà dir diversamente, perchè le Società non si approvano, e gli Statuti non si auto-*  
« *rizzano; ma non per questo volle assolutamente che questi due atti, che possono stare be-*  
« *nissimo uniti come divisi, stieno sempre divisi. Ed in Francia, ove nacque la legge da cui*  
« *poti i codici Napolitano e Sardo, ne' decreti imperiali di approvazioni simili, è spesso det-*  
« *to: La Società è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti.*

« Ma propriamente così è, nè può essere diversamente; e l' *autorizzazione* della Società  
« con l' *approvazione* dello Statuto nulla di comune ha con l' *atto pubblico*, il quale non può  
« non seguire quell' *autorizzazione* ed *approvazione*, che vogliono andar congiunte, come di-  
« ce il Ministro. Per modo che, se la nostra Società è stata proclamata *commendevole* fino  
« dal 1858, e il nostro Statuto ha meritato il *favorevole avviso* del Consiglio di Stato, par-  
« rebbe propriamente il caso indicato dal prestantissimo Signor Ministro, cioè che la *Socie-*  
« *tà Caterini Ferriol e Comp.* sia *autorizzata*, e ne sieno *approvati gli Statuti*: acciò in  
« forza di questo decreto possa devenirsene all' *attuazione*, mercè di un *pubblico strumento*  
« da stipularsi in conformità de' già *approvati Statuti* della già *autorizzata Società*. Ed in  
« vero, chi mai potrebbe obbligarsi per una impresa, di cui fosse *problematica* la esistenza,  
« ed *incerti e variabili* gli Statuti? Fermati questi da un decreto, il quale desse al tempo  
« stesso la esistenza legale alla Società, sarà allora che potranno i Soci a ragione assodata  
« stipularne il rispondente strumento.

« È bene da ultimo che noi la informassimo Signor Direttore, aver scritto con qua-  
« che trasporto al Ministro, quando gli trasmettemmo direttamente lo Statuto in parte sola  
« modificato, ch' ella perciò non si credette autorizzata a ricevere: e siccome nessun riscon-  
« tro ufficiale eraci pervenuto, così scrivemmo una posteriore anche più spinta, le quali non  
« possono non aver lasciato nell' animo del Ministro una increbbevole impressione, per quan-  
« to lo sapessimo superiore ad ogni risentimento.

« Dopo tale genuina e spontanea confessione, interesseremmo la bontà di Lei, Signor  
« Direttore, perchè le piacesse non solo confortare di suo benevolo appoggio le suddette no-  
« stre osservazioni, ma ottenerci eziandio quello del lodato Signor Ministro.

« Ed in tale speranza dichiariamo professarlene il nostro più vivo e sentito riconoscimen-  
« to ».

§ XVII.

**Ultimi parti uffiziali di Torino sotto il Ministro PEPOLI:  
e rispondenti rimostranze.**

Succeduto nel Ministero il Marchese *Pepoli* al Commendatore *Cordova*, i sottoscritti  
avvisaronsi con loro esposto messo a stampa nel 24 marzo ultimo (Documento 4.), e  
del quale inviarono copie a tutti gli Onorevolissimi Signori Ministri, ed alla maggior parte  
degli Onorevoli Signori Deputati, informarlo in breve di tutti gli anzidetti dolorosi fatti;  
pregarlo perchè, tenendo quel conto che vuolsi *alle patrie cose*, e tutelando con gli effetti  
quel proclamato principio della *più larga concorrenza in questo negozio*, piacesse gli ottener  
loro una volta il decreto di *Autorizzazione* della loro Società col relativo Statuto, già troppo  
ritardato fino a quel momento:

La Divisione di Napoli, con foglio del 15 seguente aprile (Sez. 2, n° 425) partecipò  
loro quanto appresso.



« Signori—Il Signor Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, nel partecipare a questa Divisione come gli sia pervenuto dalle SS. LL. un nuovo promemoria tendente, siccome i precedenti, ad ottenere la approvazione governativa del progetto di Società in Commandita per *Mutui a fondo perduto*, incaricò il sottoscritto di far loro conoscere: « avere il Governo del Re definitivamente adottato di concedere il *Credito Fondiario* ed il *Credito Agrario* ad una Società privilegiata, unica per tutto lo Stato, che sia dotata di mezzi adeguati alla importanza della istituzione: non essere stato assunto fino ad ora dal Ministero alcun impegno con Società estere o nazionali; ed essere perciò intenzionato il Governo di ricevere e porre ad esame le domande serie e competenti già state avanzate, o che potessero esserlo, all'oggetto di presentare alla Sanzione del Parlamento il progetto di concessione — *Il Direttore, Capo di Divisione — Biagio Caranti* ».

E i ricorrenti nel 22 stesso aprile risposero come segue.

« Signore — E nostro debito cominciare dal ringraziarla del pregiato ufficio diretto nel 15 volgente, e dallo interessarla perchè le piaccia presentare gli stessi ringraziamenti all'Onorevolissimo signor Ministro; per avere degnato di riscontro la nostra lettera messa a stampa nel 24 p. p. marzo, tendente ad ottenere la Sovrana *Autorizzazione* della nostra Società, con l'approvazione del relativo Statuto già approvato dalla cessata Camera Consultiva di Napoli, e da questo Supremo Consiglio.

« Compiuto il debito, è pur necessità che noi le dichiarassimo non aver preteso mai metter piede innanzi al Governo, che rispettiamo oltre quanto potesse immaginarsi; nè vie men pretendere che il Governo stesso si astenga dallo attuare quanto fa grazia parteciparci di avere, cioè definitivamente adottato di concedere il *Credito Fondiario* ed *Agrario* ad una Società *Privilegiata*, *unica* per tutto lo Stato, e che sia dotata di mezzi adeguati alla importanza della istituzione.

« Adotti pure il Governo quel che meglio stimerà nell'altezza de' suoi lumi al riguardo; ma a noi pare che ciò nulla di comune abbia con la nostra impresa per *Mutui a Fondi Perduti*, la quale, non perchè offra agli azionisti la sicurtà su' beni stabili, dovrà dirsi perciò una Società di *Credito fondiario ed Agrario*. Stia pur dunque la *privilegiata* ed *unica* Società, che il Governo intende istituire *co' mezzi adeguati* alla importanza di essa: ma non perchè quella dovrà stare, sarà una logica illazione che non possano stare anche altre Società private, sfornite di privilegi; le quali trattino di altre faccende, o presso a poco simili, ed abbiano acquistato dritto a stare assai prima che fosse esistito il Governo, cui sia posata venuta in mente l'adozione della *unica e privilegiata Società sua*.

« E che la nostra impresa nulla di comune abbia con la grande del *Credito Fondiario ed Agrario*, si manifesta evidente dal non aver noi aspirato giammai a creare cedole di *Credito*, o a pretendere che si presti fiducia alle nostre lettere *creditorie*, quasi fossero delle più rinomate *Banche nazionali* o *straniere*. Lo scopo unico e circoscritto delle nostre operazioni, ci sembra assai chiaramente spiegato nel nostro Statuto; avveguachè i nostri concittadini lo intesero troppo agevolmente fino dal primo istante che cominciammo a manifestarne le idee, per ravvisare se, e con quale simpatia, potessero essere accolte dal nostro pubblico.

« Noi quindi non abbisognamo nè di *Credito*, nè di *fiducia*, nè di *fondi anticipati*, i quali perdano oziosamente il tempo nella cassa della Società. La nostra occorrenza è di raccogliere ed esaminare i titoli della proprietà di coloro, che aspettano, come una provvidenza, di ricevere quanti capitali occorran loro, *senz'alcun dovere di restituirli mai più* dappoi che ne avessero pagato esattamente *per soli anni venticinque* gl'interessi ad una ragione non maggiore dell'otto per 100.

« Trovata solida la proprietà de' richiedenti, e quindi accettabile da' deputati della nostra impresa, i quali sono i maggiori interessati nella stessa, sarà allora che gli azionisti verseranno il primo quinto delle azioni in ducati venti, pari a lire 85; nè altrimenti lo verseranno che con vincolo e condizione d'impiegarsi con sicura ipoteca sopra beni fondi. E però il versamento dee seguire, e non precedere, la presentazione e lo esame delle cautele, ad oggetto che non resti infruttifero nelle casse, ma sia immantinente collocato.

« Dal che ved' Ella benissimo, come tutti il vedranno con Lei, che le operazioni della *Napolitana Società* nulla di comune potranno avere con la *Privilegiata Società del Credito Fondiario ed Agrario*, che il Governo ha intenzione d'istituire.

« Allronde è la *Privilegiata e Potente* impresa del Governo quella che dovrebbe sgo-

« mentare la nostra, alla quale si è negata da tutt' i collegi consultivi *qualunque privata*,  
 « tuttochè sorretta da tante ragioni; nella quale, giusta le parole del già Ministro Cordova,  
 « *si ha luogo a dubitare che possa raccogliersi un cospicuo capitale in provincie, ove lo*  
 « *spirito di associazione è nullo, e nulla parimente la fiducia nelle istituzioni di credito*  
 « *privato; e la quale, al dire del sullodato signor Ministro, non è fatta per allettare i capi-*  
 « *talisti, e dar ultimo all'impiego de' capitali timidi.*

« Tanto peggio per noi, se resteremo dunque con le trombe nel sacco, e tanto meglio  
 « pel Governo, se non potremo dolerci più di essere stati soppiantati dalla forza governati-  
 « va, quando invece ne attendevamo il favore, e lo attendevamo non solo a riparazione dei  
 « torti della cessata mala Signoria, ma eziandio ad esercizio della più larga concorrenza  
 « promessa in questo negozio.

« Ora il negare ulteriormente l'autorizzazione della nostra Società darebbe luogo a  
 « credersi da taluno che la potente e privilegiata Società da mezzi adeguati ed importanti  
 « non avesse a temere la concorrenza della nostra impresuccia, priva di mezzi e di attrat-  
 « tive per costituirsi — E, sieno pure quanto si vogliono mal fondate le umane speranze,  
 « riesce sempre crudele al cuore di chi le concepiva il vederle distruggere dalla potenza di  
 « un braccio, quando agevole è la rassegnazione al tempo del disinganno nell'attuazione  
 « de' mezzi vagheggiati a raggiungerne lo scopo.

« Da ultimo, o il Governo crede che abbiamo fatta opera utile ed onorevole alla pa-  
 « tria; e, come Governo riparatore, non dovrebbe trascurarci ulteriormente, e quando le  
 « Autorità legali hanno dichiarato commendevoli i nostri lavori e degni del favore gover-  
 « nativo. O crede la nostra opera inutile ed inonorevole; ed in tal caso è conveniente  
 « che la proclami tale, ad oggetto di non dolerci che di noi stessi, e non dirci sopraffatti  
 « dalla forza maggiore.

« Sono queste le rispettose osservazioni che le presentiamo, signor Direttore, e che da  
 « Lei avvalorate non potranno non determinare l'Onorevolissimo signor Ministro ad otte-  
 « nerci una volta la Regia Autorizzazione della nostra Società, con l'approvazione del re-  
 « lativo statuto, a cui da lunga stagione ci sentiamo in dritto di aspirare: e con ciò quella  
 « gloria e quell'onore, che scalda ogni petto italiano, e che costituisce il premio più nobile  
 « di ogni durata fatica.»

§. 18.

**Pratiche finali a voce ed in iscritto.**

L'onorevolissimo Ministro Pepoli aveva appena preso stanza in Napoli nello scorso  
 maggio, quando i ricorrenti si affrettarono a chiedergli, ed Egli a conceder loro benigna  
 udienza. Piacque al Ministro nella sua lealtà e cortesia scambiare le condizioni degl'inter-  
 locutori in tale abboccamento; e, lungi dal prestarsi ad ascoltare le occorrenze de' chie-  
 denti, stimò farsi egli innanzi a svolgere loro le intenzioni governative, relativamente alla  
 istituzione del **Credito Fondiario ed Agrario** in Italia, ed alla utilità che ne sarebbe  
 derivata; le quali intenzioni parvero a sottoscritti da buona pezza uscite già dal campo dei  
 divisamenti, ed ormai bene avanzate nelle vie dell'attuazione.

Richiamata così dal Ministro stesso la discussione su' vantaggi della impresa governa-  
 tiva, e sulla indole e natura della medesima, credettero i sottoscritti rilevare la *niuna im-*  
*portanza de' primi nella inesistenza di ogni sicurezza*: e ragionare della *utilità* che presen-  
 tava il loro progetto, al confronto di quella che offrivano il **Crédit Foncier** di Francia  
 ed il **Credito Fondiario** d'Italia autorizzato già col decreto del 6 gennaio 1861. Ma il  
 Ministro stimò divergere da tale disamina, degnandosi affermare che i vantaggi del nuovo  
**Credito ad istituirsi** sarebbero di gran lunga superiori a quelli degl'istituiti: su di che  
 protestarono, non essere essi al caso di parlare di cose ignote loro, e puramente intenzionali.

Passando quindi all'altro punto della discussione, osservarono che la loro impresa era  
 di un'indole e natura affatto diversa dalla Società di **Credito**; e che non perchè a sicurezza  
 degli azionisti fosse dovuta da debitori una ipoteca su' loro fondi, sarebbe a definirsi perciò  
 una Società di **Credito Fondiario** la proposta da essi — Ma il Ministro graziosamente osser-  
 vava parergli una quistione di *battesimo*; e, sorvolando con *fino* accorgimento e con assai  
 gentili espressioni su vari punti generici della quistione, fece loro presentire poca speranza  
 di lieto riuscimento.



Stimarono allora opportuno informare altresì l'Onorevolissimo Ministro Presidente Signor **Rattazzi**, consegnandogli analogo foglio nel 19 stesso maggio. E poi che non riuscì loro il proponimento di riparlare al Ministro **Pepoli**, lasciarongli un ultimo breve esposto sotto la data medesima, concepito ne' seguenti termini.

« Signore—Dopo l'onorevole e leale abboccamento, al quale si degnò ammetterci nel 16 « volgente, sentiamo la necessità di rispettosamente osservare non trattarsi di sola differenza « di nomi, ch'ella piacevolmente chiamava *battesimo*, tra la Società del **Credito Fondiario** « ed **Agrario**, che il governo ha intenzione d'istituire, e quella de' **Mutui a fondo perdu-** « **to**, di cui da sì lungo tempo reclamiamo l'autorizzazione.

« La differenza sta nella *indole* e *natura* delle due imprese, la quale non è solamente « *diversa*, ma potremo dire, se a lei piaccia, *diametralmente opposta*.

« Quella del **Credito** è riposta nella *fiducia*, che deve ispirare la *creazione delle let-* « *tere d'ipoteche*, su cui fondano le sue operazioni.

« Questa de' **Mutui** è riposta nella *realtà della effettiva moneta*, su cui fonda la *sicu-* « *rezza*, che noi divisammo dare alle nostre operazioni.

« Quella del **Credito** abbisogna perciò non solo di *colossale opinione*, ma eziandio della « *preesistenza* di una rata del capitale circolante: e nondimeno non potrà mai non presen- « tare nel pubblico interesse una diversità fra il *valor nominale*, ed il *valor reale* delle *lette-* « *re di Credito*.

« Quella de' **Mutui** non abbisogna nè di *opinione*, nè di *preesistenza* di capitali, do- « vendo questi versarsi *dopo*, e non *prima*, dell'accettazione delle cautele de' mutuatari: « anzi vuole la *identità della effettiva moneta*, che dagli azionisti si versa *condizionata* in fa- « vore de' debitori.

Se dunque trattasi di cose *affatto diverse ed opposte fra loro*, noi preghiamo per l'au- « torizzazione della nostra Società, e per l'approvazione del relativo Statuto ».

## CONCLUSIONE

Laonde invocano i sottoscritti l'*Autorità del Parlamento Nazionale*, perchè il Mini- stero, uscendo dalle vie della illegalità, e rientrando in quelle della debita protezione alla più larga libertà della industria e del commercio, cessi una volta dal frapporre ulteriori ostacoli alla Sovrana Autorizzazione di una impresa di *puro ingegno italiano*: la quale, al dire dello stesso Collegio Consultivo che avversavala sotto lo impero dello Assolutismo, *ha segnato il sorgere di Associazioni in un genere di affari del tutto nuovo*, al tempo in cui fu proposta; ed ha meritato che fosse dal medesimo dichiarata *apprezzevole*, e *degnata del favore delle Au- torità Governative*: e che fosse quindi *applaudita* non meno dal Supremo Consiglio Ammi- nistrativo, che dal cessato Dicastero, e dagli stessi Preposti allo attuale Governo.

Napoli 8 giugno 1862.

Cont. Gius. Ferriol.  
Avv. G. Cap. Caterini

Il Sottoscritto deputato ritirato lo preparato peti- zione fisco ma una sua proposta che di chie- la di fusione a norma dell'art. 39 del Reglam.  
Luigi Minervini deputato

# SOCIETÀ NAPOLITANA

**CATERINI FERRIOL E COMPAGNI**

PER

## MUTUI A FONDI PERDUTI

### SCOPO, DURATA, E VANTAGGI DELLA IMPRESA

#### IDEE GENERALI

##### I.

Lo scopo della impresa è triplice.

Il primo è di offrire ai Capitalisti il modo d'impiegare con garanzie sopra beni stabili anche i più piccoli capitali, e di ottenerne sì gli interessi che la restituzione senz'alcun timore di qualsivoglia litigio.

L'altro è di offrire ai Proprietari tutti quei capitali, de' quali potessero abbisognare per estinguere i loro debiti; e contrarne anche de' nuovi (purchè sufficientemente garantiti da' loro fondi), senz'alcun molesto pensiero di doverli mai più restituire, quante volte ne pagassero con inalterabile esattezza i convenuti interessi all'otto per 100 per anni 25. Salvo per coloro che volessero ottenere delle somme a preferenza in fra i mesi determinati a costituire definitivamente la Società, i quali dovranno pagare i suddetti interessi anche per detti mesi.

E finalmente quello di promuovere per siffatte vie la pubblica opulenza, mercè la circolazione maggiore che possa darsi alla moneta; come pure di preparare un fondo di più milioni per opere di *utilità e beneficenza pubblica*.

##### II.

La durata di questa impresa è fissata per anni 50 — La medesima sarà costituita da azioni 63,750 di Duc. 100 ognuna, le quali saranno versate in cinque rate di Duc. 20, ed estinte mercè sorteggi annuali progressivamente aumentabili da 50 in 50 azioni: cioè, nel 1° anno per sole azioni 50; nel 2° per 100; nel 3° per 150, e così di seguito.

### III.

I vantaggi che ne derivano agli Azionisti sono.

1° La sicurezza del capitale: non dovendo la Società ottenerne il versamento di alcuna rata senza il vincolo dell'impiego in sicuri mutui con ipoteche speciali sopra fondi: nè potendo la stessa Società stipulare alcun contratto senza l'approvazione degli Azionisti deputati.

2° La certezza del pagamento degl'interessi, e delle annue restituzioni de' capitali: dovendo ciò eseguirsi con gl'interessi dovuti dai mutuatari, ne quali non può non correre tutto lo impegno personale ad essere esattissimi, non essendo il dono del capitale altrimenti collegato che alla inalterabile esattezza nella soddisfazione degl'interessi.

3° Il conseguimento non solo degl'interessi fissi al 5 per 100 dal dì del versamento delle rate di ogni azione fino al dì della restituzione di queste; ma altresì di un interesse *di favore* al 3 per 100 su' capitali già restituiti per tutta la durata della Società; e finalmente di un premio del 40 per 100 sullo stralcio della Società medesima.

4° A coloro poi fra gli azionisti, che saranno annualmente deputati a vedere de' contratti e della verificazione delle condizioni apposte nel versamento delle azioni, sarà attribuito un premio di anni Duc. 300 pagabile semestralmente, ed uno maggiore sullo stralcio sociale di Duc. 1000 per ogni annua deputazione sostenuta. E tutto ciò ASSICURATO SEMPRE da' beni che i mutuatari daranno in ipoteche alla Società.

### IV.

De' vantaggi, che ne derivano a' mutuatari, non occorre dire. Basti aver solo accennato di sopra che la esattezza serbata nel pagamento degl'interessi pel corso degli anni 25 conferisca di dritto il dono dello intero capitale; ed accennare altresì che la stessa esattezza serbata per anni 20 darà dritto al dono della metà del detto capitale.

### V.

Da ultimo, quanto al vantaggio pubblico, basti pur dire che, oltre a quello derivante dalla circolazione di somme vistose, la Società consacra sullo stralcio un fondo di DUE MILIONI E MEZZO di ducati in pro del Governo, per impiegarsi in Opere di UTILITÀ e BENEFICENZA PUBBLICA.

Siffatti vantaggi sono tutti pienamente assicurati dal lavoro legale contabile costituente lo statuto dell'anzidetta Società, il quale sarà pubblicato a propria stagione.

Avvocato RAFFAELE CATERINI  
Contabile GIUSEPPE FERRIOL

ALL' ONOREVOLISSIMO SIGNORE

MARCHESE COMMENDATORE

**CIOACCHINO NAPOLEONE PEPOLI**

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Signore,

Se nel 19 agosto 1861 liberamente confessammo allo egregio suo predecessore, il signor Ministro Cordova, essere assai più dolenti allora del modo, onde vedevamo accolti dai preposti al governo di queste meridionali provincie i nostri sforzi e sudori al riguardo di una Società in Commandita da noi proposta per *mutui a fondi perduti*, di quanto il fossimo stati per le angarie sofferte sotto il cessato governo: con pari libertà, ma *con fiducia maggiore*, confessiamo ora a Lei che il nostro dolore non trova più confini, dopo quanto ci avvenne col lodato Ministro Cordova fino al momento della sua uscita dal Ministero attualmente affidato a Lei, signor Marchese; e dopo quello che leggiamo ormai in tutt' i diarii d' Italia.

Fu propriamente fra gli ozii obbligati di una sventurata dimora, che la Polizia di Napoli credè farci tenere in Roma nel 1855; quando vagheggiammo la prima idea d' istituire nella nostra patria una impresa, la quale, promovendo *la opulenza pubblica* mercè la maggiore circolazione monetaria, offrìse *a' capitalisti* il modo d' impiegare *con guarentigie sopra stabili* anche i più piccoli capitali, e di ottenerne sì gl' interessi che la restituzione senza timore di litigio alcuno: ed offrìse alla stessa ora *a' proprietari* tutti quei capitali, de' quali potessero abbisognare, senz' alcun molesto pensiero di doverli mai più restituire, purchè per anni 25 ne pagassero esattamente i soli interessi ad una ragione non maggiore dell' otto per cento.

Ma non prima del 1858 ci fu concesso farne accogliere il progetto dal Ministero di Napoli: e, per quanto prevenuta avessimo ravvisata quella Camera Consultiva di Commercio, che fu la prima incaricata ad esaminarlo, non potè la stessa, con un primo rapporto del 17 dicembre 1858, e poscia con un secondo del 29 settembre 1859, non dichiararne *commendevole lo scopo*, e non proclamare la relativa impresa *degnà del favore delle Autorità governative*, come quella che *segnava il sorgere di apprezzevoli associazioni in un genere di affari del tutto nuovo nel Paese*.

Non pertanto, dappoi che divennero evidenti per noi le insinuazioni date a' Collegi Superiori, quello, cioè, della *Commissione dei Presidenti* presso la G. Corte de' Conti, e quindi l' altro della già *Consulta di Stato*, più tardi denominata *Consiglio di Stato*, a' quali fu rinviato lo esame del nostro Statuto dopo lo avviso della Camera Consultiva, non potemmo non restarne *stancati e scherniti* fino alla caduta del regime assoluto — Nè prima degli 8 aprile 1861 potè questo *Supremo Consiglio Amministrativo*, a relazione dell' onorevole Senatore Marchese Dragonetti, riferire al già Dicastero di Agricoltura Industria e Commercio, perchè dal Governo si autorizzasse la creazione della nostra Società, e se ne approvasse lo Statuto, con le modificazioni da noi stessi proposte e consentite per le mutate condizioni de' tempi. In seguito di che, questo Dicastero giunse fino a formularne il rispondente Decreto luogotenenziale.

A tale stato pervenute le cose nostre, chi mai non avrebbe giurato sulla più celere attuazione di una impresa di *pura creazione italiana*? Eppure da quel momento in poi doveano cominciare per noi gli ostacoli maggiori, e le maggiori traversie! . . .

Nel 15 luglio 1861 scrivemmo le nostre *prime doglianze* al signor Ministro in Torino, e queste al dosso di un prospettino da noi messo a stampa prima delle modificazioni apportate a' patti 7° e 20° del nostro Statuto: ma non avemmo il piacere di saper giammai se fossero esse pur giunte al loro indirizzo, comechè un nostro incaricato ne avesse *officiosamente* informati di un ostacolo *di forma*, che avrebbe probabilmente incontrato il nostro affare costà.

Nel 19 del seguente agosto trascrivemmo al suddato Ministro in Torino un nostro ricorso presentato nel medesimo giorno in questa Luogotenenza intorno al cennato ostacolo di forma; ed aggiungemmo alle nostre sentite doglianze avverso i funzionarii della stessa Luogotenenza quella confessione, di che parlammo nel principio di questa: del quale *secondo foglio* non avemmo l' onore di sapere più di quanto avessimo saputo del *primo*.

E, dappoi che *in detto primo* avevamo accennato alle importanti differenze tra il famoso **Crédit Foncier de France** e la nascente Società **Caterini Ferriol e compagni di Napoli**, stimammo però trasmettere nel 31 stesso agosto un *terzo foglio* al sempre lodato signor Ministro in Torino, intorno alle più rilevanti diversità fra la grande impresa francese e la modesta Società italiana.

Se non che, essendoci, nel punto stesso di chiudere questo foglio, pervenuto lo Statuto del *Credito Fondiario d'Italia*, col relativo decreto di autorizzazione del 6 gennaio 1861; e da un rapidissimo sguardo datogli avendo in esso ravvisata una *traduzione letterale* dello Statuto di Francia, con la giunta di un titolo intorno alle *mutue sicurtà sulla vita*: non potemmo concludere quel foglio senza notare che *le stesse diversità*, esistenti fra la *Società Napolitana* ed il *Crédit Foncier de France*, doveano di necessità intercedere fra la detta *napolitana Società* ed il *Credito Fondiario d'Italia*.

Rimasto questo terzo foglio al pari de' precedenti privo di ogni risultamento, e pubblicata nel giornale *ufficiale* di Napoli del 14 settembre 1861 una Circolare del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del 3 settembre stesso, con la quale *faceasi noto all'universale* (sono parole della Circolare) *che tutte le proposte o domande di Società di Credito Fondiario ed Agrario erano accolte con favore* (!), e *discusse da un apposita Commissione di uomini competentissimi*, perchè *si abbia in questo negozio il beneficio della PIU' LARGA CONCORRENZA* (!!), divisammo nel seguente giorno 15 interessare il Senatore Conte di Salmour, Presidente della enunciata Commissione, perchè provvedesse alla *sollecita approvazione* della nostra già approvata Società: e nel 22 stesso settembre dirigemmo un *quarto foglio* al signor Ministro, perchè gli piacesse renderci quella giustizia che reclamavamo, e provocare *senza ulterior ritardo* l'autorizzazione della nostra Società, giusta il rapporto dicasteriale inviato a Torino da questa Luogotenenza nel 20 agosto 1861.

Il signor Conte di Salmour fu il primo che degnavasi partecipare *ufficialmente* nel 4 ottobre 1861 al nostro incaricato costà, avere il Ministero con foglio di pari data emesse le sue risoluzioni sulla nostra dimanda di autorizzazione a costituire in Napoli una Società accomanditaria con emissione di azioni per *Mutui a fondo perduto* — E quindi, nel 16 stesso ottobre questa Divisione di Agricoltura, Industria, e Commercio nelle Province Napolitane (6ª Sezione n° 149) ci partecipava, *ufficialmente* ancora, le modificazioni diverse che il Governo Centrale richiedeva nel nostro Statuto, ad oggetto di sottoporlo alla sanzione Sovrana.

Eseguite da noi tutte quelle modificazioni, ch' erano attuabili, e dimostrata la inattendibilità di alcune poche, e l'assoluta inattuabilità di quella, con cui pretendesi *l'atto sociale*, ch' è quanto dire, pretendesi *lo effetto prima della causa*, non si credette autorizzata questa Divisione ad accettare il modificato Statuto, perchè non era stato eseguito *interamente* ed *alla lettera* quanto prescriveano le Ministeriali istruzioni. Fu però necessario che lo avessimo direttamente rimesso al lodato signor Ministro Gerdova, accompagnato da un nostro *quinto foglio* degli 8 novembre anno medesimo.

Allora fu che il Ministro onorava il nostro incaricato costà di una sua *ufficiosa* in data 17 stesso novembre, con cui, dopo essersi degnato manifestare talune sue idee al riguardo della nostra impresa, conchiudea così — « Codeste sono le considerazioni principali, per cui il sottoscritto *non potrà accondiscendere pienamente* ai desiderii dei signori Ferriol e Caterini, benchè non disconosca aver essi presentato *un progetto elaborato e pratico*, quando fosse possibile di trovare i capitali. »

Noi vedemmo *tutta la insussistenza* di quelle considerazioni, e crediamo averla *ampiamente dimostrata* con un ultimo foglio del 27 stesso novembre diretto al prelodato signor Ministro, comechè riconoscemmo di esserci soverchiamente spinti in cotale dimostrazione, la quale fu conchiusa in tai sensi — « Speriamo ch' Ella degnisi, signor Ministro, perdonare « alla troppa libertà di queste nostre confutazioni; e permetterci di *pubblicare per le stampe* « lo Statuto, co' cinque fogli (incluso questo), che abbiamo avuto l'onore di rimmetterle, perchè altri giudichi di una quistione, sulla quale *le promettiamo* di non più incomodarla: « salvo che non si trattasse di ringraziarla della bontà di aver letto le nostre rimostranze, e « di averci reso la reclamata giustizia, *con ottenerci il Decreto di Autorizzazione*, che ai « termini di legge *dovrebbe* esserci accordato. »

Impegnatici per tal modo alla pubblicazione suddetta, ci parve conveniente informare della bisogna il Ministro Presidente signor Barone Ricasoli con una nostra del 31 dicembre ultimo, nella quale conchiudemmo — « Prima perciò che i sottoscritti rendano *di pubblica*

« ragione il loro Statuto e gli enunciati loro ricorsi, informandone le Camere per le provvidenze di risulta, credono essi mostrare il loro sentito rispetto pel Governo, dirigendosi allo « Eccellentissimo Ministro Presidente, perchè nell' alta saviezza, giustizia e prudenza, che « si lo distinguono, gli piaccia nello interesse della giustizia e del bene pubblico accordare « loro quanto si attendono, per effetto dello articolo 52. delle leggi di eccezioni di quaggiù, « pari allo articolo 46 del codice commerciale di costassù. E, qualora il loro progetto e il « loro Statuto sia rinvenuto, come pare che non si neghi da alcuno, *commendevole*, degno « *del favore*, e ridondante di quella *sicurezza ed utilità* che nella pochezza del loro ingegno « hanno essi studiato a conseguire, voglia ad ONOR PATRIO almeno, se non a quello « de' sottoscritti, retribuire loro *quel primato*, al quale, più che a tutt' altro, hanno sempre aspirato nelle faticose e non brevi occupazioni durate ».

E da ultimo divisarono pregarne fino la *Maestà del RE*, con foglio del 4 scorso gennaio, concludendo: « Nella certezza che sia finalmente fatta loro così quella giustizia, per « la quale V. M. ha sì bellamente meritato il titolo di RE GALANTUOMO, implorano essi « *la Regia Protezione* per una impresa di *pura creazione italiana*: degnandosi non solo « di autorizzarne la creazione col relativo statuto, ma, quel ch'è più, di *onorarla anche di* « *un' azione sola* !... »

E chi mai non sarebbe stato in attenzione di *un qualche risullamento* da tutto ciò? Nè credemmo esserci ingannati questa volta, allorchè un *plico Ufficiale* eraci presentato nel 14 dello stesso gennaio! Fu aperto incontante; ma... non altro contenea, se non la comunicazione che la Divisione in Napoli (2.<sup>a</sup> Sez. n.º 48) faceane di una precedente *dispersa Ministeriale*, con la quale eravamo richiesti di *alcune altre modificazioni* allo statuto, e di adattarvici *senza discussione ulteriore*.

E bene; ci adattammo a queste ultime ancora: e rispondemmo *alla Divisione*, nel 23 scorso gennaio, dappoi che *promettemmo* non incomodare di più l'onorevolissimo Sig. Ministro Cordova.

Scorsero *due mesi interi* da siffatto nostro ultimo riscontro, allorchè apprendemmo da tutt' i pubblici diarii italiani, niuno escluso, *essere giunti a Torino i Sig. Pereyra e Bivio di Parigi, per trattare intorno alla istituzione di una società di Credito fondiario in Italia— Essere stato allo stess' uopo chiamato a Torino per telegrafo il banchiere Cav. Belinzaghi di Milano* (il quale è il Presidente del primo Consiglio interinale del *Credito fondiario d'Italia*, autorizzato col citato decreto del 6 gennaio 1861.) — *Starsi discutendo la quistione della banca di credito: e sapersi essere intenzione del Ministro di Agricoltura e Commercio di risolvere prontamente le quistioni relative al credito italiano* — E simili altre notizie al riguardo.

Se dunque la nostra Camera di Commercio fino dal 1858 e 1859 proclamava *commendevole, e degna di favore* la nostra impresa, come *la prima* che segnava il sorgere di associazioni in tal *nuovo genere di affari*. — Se non fu al certo nostra *la colpa*, per cui l'autorizzazione della nostra impresa, e l'approvazione del relativo Statuto, fossero state sì dal caduto governo, che dallo attuale, ostacolate e ritardate per tutte le vie ed in tutt' i modi, non esclusi i più ignobili, tra' quali quello *della dispersione del nostro incartamento*, giusta il nostro foglio del 19 agosto 1861 — Se, al dir della Circolare del 3 settembre 1861, si vuole *in questo negozio* il beneficio della *più larga concorrenza* — Se infine *dobbiamo e vogliamo essere italiani*: non sappiamo comprendere come *in Italia*, e da uomini *Italiani*, possano essere *postergate le patrie creazioni*, ed *incoraggiata la introduzione delle straniere istituzioni*, tuttochè di minore *sicurezza ed utilità*, come dimostrammo col citato nostro foglio del 31 agosto anno scorso.

È però che *con fiducia maggiore*, come dicevamo in principio, rendiamo intesa Lei, Sig. Ministro, de' nostri dolorosissimi fatti; perchè, tenendo quel conto che vuoi alle *patrie cose*, e tutelando *con gli effetti* quel proclamato principio della *più larga concorrenza in questo negozio*, Le piaccia ottenerci una volta il Decreto di *Autorizzazione* della nostra Società, e di *Approvazione* del relativo Statuto, già troppo ritardato fino al presente.

Napoli 24 marzo 1862.

Contabile GIUSEPPE FERRIOL (1)  
Avvocato RAFFAELE CATERINI (2)

(1) Domicilia al Vico Pazzariello a S. Giovanni Maggiore n° 17, palazzo del conte Giusso.  
(2) Domicilia alla Salita Stella n° 10, palazzo del Generale Capececelatro.

Per essere aggiunte al titolo VIII  
del Codice Penale gli articoli se-  
guenti:

1. I Promotori ed investigatori p<sup>ri</sup>ncipali in qualsiasi associazione di delitti o fatti diretti e promossi per le angherie dei uomini ed acquisiti di armi e munizioni senza l'assenso del governo saranno puniti col carcere o col confino, salvo la maggior pena contemplata nei casi speciali.

2. La condanna del Tribunale nel caso precedente dall'articolo



infessurito traria' uis lo sciolemento  
definitivo della associazione

3. Sarà punito co' le stesse pene  
la offensione de' principii che es-  
siggino la inviolabilita' della  
Persona del Re, la successione  
al Trono, la dignita' e i diritti  
della Camera e della corona

Docum.<sup>to</sup> 3<sup>o</sup> 18  
43

Statuto  
della Napolitana Società in Commandita  
Caterini Ferrioli & Comp.  
Per Mutui a Fondo Perduta

---

Capo 1<sup>o</sup>

Scopo, e durata della Società. Azioni. Loro natura, e sicurezza.

---

- Art. 1<sup>o</sup>. È istituita in Napoli dallo Adv. Raffaele Caterini, e dal Contabile Giuseppe Ferrioli una Società in Commandita (salva l'approvazione dell'atto che dovrà stipularsi in conformità del presente Statuto. Sovranamente autorizzato). Lo scopo della stessa è triplice.
- Il primo è di dare un impulso alla circolazione anche de' più piccoli capitali, fino a quello di \$ 100, pari a L. 15, e forse ancora di parte sola di questo, come si avrà ne' patto 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup>.
  - Il secondo è di offrire a capitalisti la maggiore sicurezza possibile nel collocamento delle loro somme, nel conseguimento de' interessi, nella restituzione de' capitali, nel godimento di un interesse di favore anche dopo che ne avranno ottenuta la restituzione, e ciò per tutta la durata della Società, e finalmente di un premio del 50 per 100 sullo stralcio sociale.
  - Ed il terzo di mettere i proprietari nella felice posizione di estinguere tutte le loro obbligazioni legittimamente contratte, e di contrarre tutte le altre che possono sufficientemente garantirsi da loro beni stabili, senz'alcun molesto pensiero di doverne mai più.

restituire i capitali, purché con tutta esattezza ne pagassero l'8 per 100 l'anno netto di ogni peso, per soli anni 25; meno per quei mutuatari che otterranno le somme nel corso de' primi mesi, e separi a stabilire definitivamente la Società, essendo costoro tenuti al pagamento della stessa annualità non solo per cennati anni 25, ma eziandio per tutti mesi precedenti al definitivo stabilimento della Società, come si dirà ne' patti 2°, 3°, e 4°.

2° Il capitale della Società non sarà maggiore di  $\text{L. } 6,375,000$ , pari a  $\text{L. } 27,093,750$ , né minore del suo quinto, cioè di  $\text{L. } 1,275,000$ , pari a  $\text{L. } 5,418,750$ , e sarà rappresentato da tante Azioni di  $\text{L. } 100$  l'una pari a  $\text{L. } 425$ , le quali saranno insequestrabili, inseparabili in Persa. Il prezzo delle stesse dovrà versarsi nella Capa Sociale in Napoli in 5 rate di  $\text{L. } 20$  ognuna, pari a  $\text{L. } 85$ , e qualora una fosse di soli  $\text{L. } 10$  ancora pari a  $\text{L. } 42.50$ , ammisura che le cautele degli impieghi dovranno pronte: e i rispettivi versamenti saranno eseguiti dagli azionisti a semplice avviso, che ne riceveranno da' Direttori gerenti, merco la inserzione nel Giornale ufficiale di Napoli fra un intervallo minore, forse, ma non maggiore di mai di mesi 18 dalla prima all'ultima rata.

3° I detti mesi 18 costituiscono il tempo minore che scorra alle apprestamenti degli impieghi, i quali dovranno averli in pronto prima del versamento delle rate, anzi gli azionisti non tengano infruttifero un capitale che dovrà loro produrre lo interesse fra un mese al più dal dì che ne avranno fatto versamento: tempo indispensabilmente necessario alla materiale riunione delle somme in Madrefede, all'approvazione de' relativi contratti di mutuo, alla stipulazione de' medesimi, ed a tutti altri occorrenti alla

434

loro ultimazione. E però, dipendendo il versamento delle rate dalla parata opportunità del rispettivo loro collocamento, la prima rata sarà pagata allora solo che sia già previsto il collocamento della prima quinta parte del sindacato capitale, e le altre quattro rate, o anche parte di alcuna di esse, nel detto intervallo di centomese 18. fra il versamento della prima all'ultima delle medesime.

4. Collocata la prima delle rate in seguito del rispettivo versamento di essa, potendo avvenire il caso che mancassero le opportunità per lo collocamento delle altre quattro, o di alcuna di esse, ed anche di parte di qualche una fra il giro di mesi 18. indicati nei due precedenti articoli, allora la Società procederà definitivamente sul solo capitale che sia stato impiegato fino allo spirare di detti mesi 18, ed in proporzione dovranno intendersi definitivamente ridotte tutte le conseguenze dipendenti dall'inecessaria restrizione del definitivo capitale sociale. Subo il determinarsi allora dall'assemblea generale, se fosse più spediente il prorogare di alquanto altro poco il connoto intervallo di mesi 18. necessari a stabilire il principio della vita della Società, ovvero il dichiarare definitivamente limitato il campo delle operazioni sociali al solo capitale fino allora collocato. Lo stesso azionista è obbligato a versare come sopra nella Cassa sociale in Napoli le rispettive rate, o parte di alcuna di esse, nel giro di giorni 15. dallo avviso che ne sarà inferito nel giornale.

male ufficiale di Napoli: e non adempiendo nel ter-  
mine indicato, non si ancora a' altri giorni 5 di respu-  
so, gli inadempienti faranno tenuti a' danni, interessi e  
verso la Società, ed a tutte le spese del giudizio, rima-  
nendo la stessa Società autorizzata ipso jure a ven-  
dere in danno dell'inadempiente quella rate che fosse  
state precedentemente versate: il tutto con ele-  
zione di domicilio dell'azionista in Napoli, e con  
quanto altro risulta dalle bollette delle promesse  
d'azioni.

1) E siccome il principio della insequestrabilità delle  
azioni fissato nel patto N.° del presente Statuto è  
pietra angolare su cui la Società sopra fondare la  
sua esistenza d'azione, ed il principio della  
intangibilità delle promesse sociali è pietra angolare,  
sulla quale fonde la piena ed intera fiducia  
degli Azionisti. E però ciascuna delle anzidette ra-  
te, o di parte di alcuna, non sarà altrimenti paga-  
ta ai Direttori gerenti che convincolo e condizio-  
ne di doverli impiegare in finanziamenti con ipu-  
teche speciali sopra fondi rustici o urbani posti  
unicamente nelle Province di Napoli, Terra di  
Lavoro, Salerno ed Avellino, ovvero sopra Canoni  
enfiteutici in fini simili fondi. Dovendo i relativi  
contratti essere approvati dal Consiglio de' De-  
putati, ed assicurato lo adempimento delle condi-  
zioni e la rispondente approvazione del contratto,  
mercé firma di uno de' membri del Consiglio stesso  
da apporsi alle polizze dirette alla Società. Come

483 10

del profitto, e per la sicurezza stessa degli azionisti, tanto le annualità dovute dai mutuatari sulle somme impiegate con essi, quanto il prezzo de' fondi per veniendo forse dalle soprappiù in caso di mora, saranno sempre pagate a' Direttori con la stessa via e condizione indicata di sopra, e con l'altro ancora che farà stabilito nel patto 7.<sup>o</sup> ed 8.<sup>o</sup>

5.<sup>o</sup> La suddetta Società verrà denominata "Società Napoletana, per Mutui a fondi perduti, Caterini Ferriol, e Compagni". Essa sarà rappresentata da due Direttori gerenti Sig. Caterini e Ferriol, come quelli che l'hanno concepita e creata, i quali dovranno congiuntamente procedere in tutti gli atti ed in tutte le operazioni della Società, sebbene il primo, come Direttore legale, fosse il solo personalmente addetto a' processi e curia delle cose legali, e l'altro, come Direttore contabile, il solo personalmente addetto alla tenuta de' registri, ed a tutte le operazioni di contabilità, il che per tutte le conseguenze di loro sospensione o destituzione, come si dirà nel patto 16.<sup>o</sup> La medesima non avrà altra sede che in Napoli, la quale, fino al rinvenimento di apposita locale, e provvisoriamente stabilita nella casa d'abitazione dell'Avv. Caterini alla Salita Stella N. 10.

6.<sup>o</sup> La durata di tale Società è fissata ad anni 50 computabili dallo spirare de' mesi 18, e loro prorogazione occorra, indicati nel patto 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup> e 4.<sup>o</sup>. Durante i detti mesi 18, e loro proroga gli azionisti avranno diritto a' soli interessi in ragione del 5 per 100 sulle par-



zioni somme versate, a rinunciare fra un mese al più del  
già del fatto veramente, non potendo nel cenno inter-  
vallo di tempo aver luogo i sorteggi, ed il diritto agli in-  
teressi di favore sui capitali sorteggiati, come si dis-  
pone patto 9.º e 10.º; se non al cadere del primo anno dal di-  
nel quale sia rimasto definitivamente determinato  
il Capitale della Società, e tutte le operazioni di  
risultata. E poiché da tale definitiva determinazio-  
ne dipenderà quella ancora del montare di ogni azio-  
ne in rispondenza delle rate versate dagli azionis-  
ti; l'altro del numero delle azioni; e quindi l'altro  
ancora del numero, onde dovrà costare ciascuna serie  
di azioni ad estinguersi annualmente; così tutte  
le cedole annuamente delle promesse di azioni saran-  
no al finire di detti mesi 18, e loro proroga, ri-  
cambiate con le rispondenti cedole definitive, le  
quali potranno essere nominate, o alatore; e  
queste saranno annualmente a misura di loro sor-  
teggi, ricambiate alla lor volta con le rispondenti  
cedole di azioni per godimento, o favore, tanto degli  
interessi al 3 sui capitali già restituiti, quanto del  
premio del 50 per 100 sullo stralcio; come sarà detto  
nel patto 10.º; le quali ultime potranno ugualmen-  
te essere nominate, o alatore.<sup>(1)</sup> Benvero ciascuna  
delle annate cedole non potrà appartenere a più  
di un solo possessore nominato dalla Società, il qua-  
le sarà il diritto di farne cessione, purché ad uno solo,  
col firmarsene il relativo trasferimento si dal ce-  
dente che dal cessionario sul registro della Società;

e la rispondente indicazione del nome e del domicilio  
di quest'ultimo. La spesa per la cessione, o trasferimento,  
sarà di sole grana 10, pari a centesimi 8,5 per ogni azione.

Capo II.

Impiego di Capitali sociali. Doveri, e vantaggi  
de' mutuatari. Sicurezza della destinazione delle  
loro annualità. Conseguenze del loro inadempimento.

7. I Capitali della Società non potranno altrimenti im-  
piegarsi che in soli terreni mantui sopra fondi rustici  
o urbani, ed anche sopra cavoni e capitentici in fisi o in  
di essi, come nel patto 4.° Potranno altresì concedersi  
agli azionisti mercede pignora di quelle loro azioni,  
ricevendo sopra queste il montare di 5 ottavi delle  
stesse in  $\text{L. } 62.50$  per ogni azione, e con siffatta mi-  
sura restano interamente compensati gl'interessi al  
5, che la Società deve all'azionista, con le annualità  
dell'8 che queste come mutuatario deve alla Società,  
come qui appresso.

(1) I Capitali suddetti sono fruttiferi di un'annualità  
netta di pesi in ragione dell'8 per 100 l'anno, compresa  
in essa l'ammortizzazione o riduzione del capitale, come  
appresso si dice: etale annualità sarà pagata da mu-  
tuatari in quelle scadenze che faranno loro più comò-  
de, purché non più lunghe di un semestre. I paga-  
menti saranno fatti nella sede della Società in Napoli, e  
saranno dovuti per anni 10, e lapsi i quali resteranno i  
debitori e precati da ogni altro dovere di più pagare

(1)  
questa le offrai  
me.

interessi e capitali, rinviando questi ultimi condona-  
ti interamente in grazia della esattezza che sarà  
stata serbata nella soddisfazione delle anzidette  
annualità. Sicché, laddove nel corso di cennati an-  
ni o 5 qualche debitore mancherà al puntual paga-  
mento di una sola convenuta rata di annualità, e  
scorso ancora un mese di respiro, dovrà intendersi  
costituito in mora, <sup>(1)</sup> quindi, sotto po-  
tute giuridicamente del pagamento dovuto, ed aver-  
se fatto decorrere anche simultaneamente il respiro  
anzidetto, resterà sempre a carico del debitore la  
spesa che accorrerà per tale avvertimento. Il de-  
bitore moroso sarà tenuto a restituire i capitali  
ricevuti con la sola deduzione dell'uno e tre quar-  
te per 100 sulle annualità pagate all'8, delle quali  
perciò il solo 6 1/4 sarà inteso come  
effettivo interesse, ed il 3/4 conservato di ammorti-  
gione di capitale. La detta deduzione sarà fatta  
nell'atto capo ancora in cui qualche debitore volon-  
tariamente si determina alla restituzione del capi-  
tale prima di aver pagato di fatto la 15<sup>a</sup> annualità dell'  
8 per 100. <sup>(2)</sup> È bene inteso che i mutuatari che vor-  
ranno profittare dei capitali sociali durante i detti  
mesi 8 indicati nei patti 2, 3 e 4 dovranno le stab-  
litate annualità per cennati mesi ancora, oltre agli  
anzidetti anni 25.

Il debitore moroso sarà obbligato non solo a restitu-  
re i capitali ridotti come sopra, ma eziandio le  
convenute annualità fino alla effettiva restitui-

gione di quelli, e le spese tutte di giudizio, una al com-  
 penso di avvocato, che sarà dovuta al medesimo sul valo-  
 re della somma dimandata, purché non sia minore  
 di L. 10 in prima istanza, e del doppio in appello.  
 Quanto poi alle spese necessarie per l'attuazione com-  
 piuta de' contratti, e per cederanno a carico esclusivo de'  
 debitori, i quali saranno tenuti a pagare il compenso  
 di avvocato, che farà di un solo mezzo per 100 fino a  
 L. 25,000, di un quarto sull'eccepi di detta somma fino  
 a L. 50,000 e di un ottavo sopra tutto ciò che oltre passa  
 se quest'ultima cifra. Le poi dettatterà di pegno-  
 razione di azioni, allora il mutuatario pagherà  
 solo qua 20 per la pegnorazione di ciascuna azione.  
 8. Avvenendo che la Società, per mora di qualche debi-  
 tore, dovesse far sì ad ottenere giuridicamente la re-  
 stituzione del capitale proporzionalmente ridotto  
 come sopra, con le annualità in sofferenza fino al  
 pagamento effettivo, le spese ed i compensi, e spo-  
 se per tar diritti di venire aggiudicataria ne-  
 cessaria di qualche fondo, i direttori gerenti ne  
 avranno l'amministrazione precaria da buoni  
 padri di famiglia, e la vendita nel più breve tempo  
 possibile ad un prezzo non minore mai di quello,  
 per lo quale rimase aggiudicato, oltre alle spese  
 di manutenzione, miglioramenti, o ve ne fossero  
 scorse, e oltre alle spese legali e stragiudiziarie  
 per la spedizione dello estratto di aggiudicazione,  
 regalie d'uso, e trasfrizione di questo. E dove l'alie-  
 nazione non potesse effettuarsi alle anzidette con-

azioni, dovrà farsi e proposta all'Assemblea generale, perche ne deliberi l'alienazione a prezzo anche minore. Concorrendo più offerenti nello acquisto a pari condizioni, sarà preferito l'azionista all'estraneo, come si dirà nel patto 11°. Il prezzo di dette vendite sarà sempre pagato condizionato per verparsi nella madre - fede vincolata della Società, dalla quale col solito apenso del Consiglio sarà staccato tutto ciò che corrisponderà al montare delle spese e dei compensi, se questo non fosse stato già pagato libero, per essere versato nella madre - fede libera de' Direttori gerenti, giusta quanto si dirà nel patto 22°.

### Capo 3°

Estinzione delle azioni per via di sorteggi. Vantaggi e diritti degli azionisti.

9° Ritenuto il capitale sociale nella prefinita forma di L. 6,375,000 pari a L. 27,093,750, ed impiegato nel modo indicato nel patto 7°, tutte le 63,750 azioni che lo costituiscono andrebbero compiutamente estinte e soddisfatte nel corso di anni 50 determinati nel patto 6°, mercè sorteggi annuali eseguibili fra giorni 30 dallo spirare di ciascuna de' detti anni 50.

Tale sorteggio avrà luogo per azioni 50 al finire del primo anno, per azioni 50 al finire del secondo, per 50 al andare del terzo, e così di

seguito progressivamente aumentata sempre, per modo  
 che il numero d'azioni si è ingrandito sempre  
 di azioni 50 il numero esistente nell'anno precedente.  
 E così, allo spirare del 1.º decennio, si troverà esistente  
 un capitale di -----  $\text{L. } 275,000.$   
 allo spirare del 2.º decennio, l'altro di  $475,000.$   
 allo spirare del 3.º quella di -----  $1,275,000.$   
 dopo il 4.º l'altro di -----  $1,775,000.$   
 e finalmente al cadere del 5.º il rimanente di  $2,275,000.$   
 che in tutto formano l'intero capital  
 sociale di -----  $\text{L. } 6,375,000.$

Perchè i sorteggi riescano meno imbarazzanti, le  
 azioni 63,750 saranno contenute in 1275 serie, cia-  
 scuna di azioni 50. sicchè ogni cedola definitiva  
 di azioni sarà contrapegnata da un doppio numero,  
 due dell'azione, il quale sarà progressivo dal primo  
 a 63,750; l'altro della serie, dal primo a 1275.  
 E però la prima serie comprenderà le azioni da  
 1 a 50; la seconda quelle da 51 a 100; la terza le  
 altre da 101 a 150, e così di seguito. Per tal modo  
 nel 1.º anno sarà sorteggiata una serie sola, nel  
 secondo ne saranno sorteggiate due, nel terzo  
 tre, e così di seguito.

Tali sorteggi si faranno nella casa sociale in  
 Napoli, in presenza de' Direttori gerenti, del Con-  
 siglio de' Deputati, e dell'Amministrazione generale,  
 annullandosi i numeri delle serie sorteggiate,  
 e redigendosi un catalogo verbale da rimanere nell'ar-  
 chivio della Società.



10. Gli azionisti, oltre agli interessi fin al 5 per 100 che dovranno godere sempre durante i primi mesi 18 sulle rispettive rate versate, come dal patto 6.º e fino al compir dell'anno per loquiale saranno fatti i sorteggi, godranno ancora sui capitali sorteggiati e già restituiti un interesse di favore al 3 per 100 dal dì della restituzione fino allo spirare degli anni 50 della vita sociale. Per modo che i primi 50 azionisti, dopo avere introitata la loro vendita a  $\text{L. } 250$ , vedranno restituiti i loro capitali in  $\text{L. } 500$ , e continueranno non pertanto a versare sui dividendi questi gli anni  $\text{L. } 150$  di favore, che per anni 49 ascenderanno a  $\text{L. } 7350$ . Secondo i 50 azionisti, dopo avere per due anni goduto in loro azioni  $\text{L. } 500$ , riteneranno nel secondo anno i loro capitali in  $\text{L. } 10000$ , e continueranno a godere sui dividendi corrispondenti annui  $\text{L. } 300$  di favore, che per anni 48 ascenderanno a  $\text{L. } 14400$ . e così di seguito per gli altri. Al finire poi della Società riceveranno sullo stralcio sociale il premio del 50 per 100, come si dirà nel patto 20.º

E di inoltre quelli fra gli azionisti, che saranno i Deputati del Consiglio durante i primi mesi 18, e loro prolegati, avranno un onorario di  $\text{L. } 600$  ognuno pagabili in tre semestri, e quindi in premio sullo stralcio. E tutti i Deputati annuali avranno ciascuno l'onorario di annui  $\text{L. } 300$  pagabili per semestri, e quindi in premio sullo

stacchio, come nel patto 2<sup>o</sup>, salva la suddivisione proporzionale che in questo sarà indicata.

11: Ove la Società si trovasse proprietaria di qualche fondo aggiudicabile, giusta il patto 8<sup>o</sup> che non avesse avuto il tempo ed l'agio di alienare, i possessori delle azioni sorteggiate potranno prescegliere di ripartire i detti fondi in parti, uguali verranno ceduti loro al prezzo stesso e col medesimo beneficio del resto, onde verranno attribuiti alla Società, aumentata solo il detto prezzo delle spese indicate in detto patto 8<sup>o</sup>. Il fatto detto potrà essere esercitato da sorteggiate nel giro di giorni 3 dal sorteggio, e per ordine di precedenza di numero rispetto ai componenti una stessa serie, per modo che la serie sorteggiata prima escluda la seconda, questa la terza, e così di seguito; e di conseguenza medesima il numero anteriore escluda sempre il posteriore. Benvero a patto espresso che il richiedente un fondo sia tenuto pagarne in un tanto il montare delle spese indicate in detto patto 8<sup>o</sup>, e la pluralità, le prime senza vincolo per veruno nell'anno refede di direttori gerenti, e la pluralità condizionata: il che ad oggetto di evitarli ogni divisione, condominio, servitù, ed altri inconvenienti.

### Capo 4<sup>o</sup>

Indirizzo de' mezzi per l'esecuzione dello stabilito di sopra, e per le spese.

12.° Abbo. esatto ed espiamento degl'interessi fissi, delle somme occorrenti per determinati sosteggi, degl'interessi di favore su capitali restituiti, delle ingenti spese che abbisogneranno per uno stabilimento di tanta importanza; prudenzialmente fissate in annuo di 30,000, provvederanno le annualità dell'8 per 100 dovute da mutuatari, ed un residuo sarà annualmente impiegato negli stessi finis mutui, nei quali deve impiegarsi il primitivo capitale. E così estinguendosi questo annualmente, merco i detti sosteggi, allo spirare degli anni 50 della Società (oltre i primi mesi 18, e loro proroga) si troverà in mano fidei il reliquato dell'anno 50. e tutti i reliquati degli ultimi precedenti anni 14, i quali costituiranno uno stralcio garantito da beni stabili, e realigabile come nel patto 14.°, il quale sarà divisibile come si dirà nel patto 20.°

13.° Dove per avventura non trovasse ad impiegarsi qualche anno reliquato in tutto o in parte, giusta lo scopo della Società, in tal caso, non potendo le somme restare infruttifere, dovranno sempre temporaneamente colli carfi o in vendita in iscritta, o in altro sicuro modo, che l'adunanza generale saprà meglio determinare.

14.° Essendo composto lo stralcio da tutti i reliquati annuali che furono capitalizzati, e dovendo esser perduti per la Società tutti i capitali, si quilibri pel corso di anni 25 fossero state esattamente

120

Soddisfatte le rispondenti annualità dell'8 per 100, è chiaro che lo straleio in parola è rappresentato dalle relative annualità dovute sui capitali impiegati, ne' secondi 25 anni della Società, meno l'ultimo che resterà in mano Profede, e che non dovrà impiegarsi. Cosicché lo straleio anzidetto sarà realizzato nel corso di anni 24 posteriori alla vita della Società fissata come sopra.

15.° Fermato nel patto 2.° che la Società debba procedere con un capitale non maggiore di  $\text{L. } 6,375,000$ , né minore del quinto di questa somma in  $\text{L. } 1,275,000$ , è chiaro che siffatto quinto potrebbe risultare o dall'apporto di tutte le 63,750 azioni, per non trovarsi ad impiegare le altre rate; ovvero, il che è più agevole, dal montare intero di un solo quinto delle azioni in  $\text{L. } 1,275,000$ . Si stabilisce perciò che, riunite che siano le dette prime azioni al suddetto numero di 12,750, debba stipularsi il relativo contratto di Società fra i Direttori gerenti Sig. Caterini e Ferriol, e i 4 maggiori possessori di dette azioni, i quali abbiano domicilio o residenza in Napoli, e che interverranno tanto nei proprii nomi, che come gestori utili di tutti gli azionisti minori, e residenti altrove, non che degli acquirenti delle posteriori azioni.

Che però i detti Direttori gerenti faranno allora autorizzati, e sempre dopo che il relativo contratto sociale sarà stato debitamente approvato a ter-

mine dell'art. 52 delle leggi d'eccezioni (applicabi-  
lezionando alle Società in Commandita per effetto  
de' Decreti del 26 Ebbr 1827, del 20 Ottobre 1829, e  
del 22 Novembre 1831), a chiedere ed ottenere il ver-  
samento della prima rata delle dette 12750 azio-  
ni: e nello indicato termine di mesi 18 continua-  
re a raccogliere azioni, e riscuotere le rispetti-  
ve rate fino al numero anzidetto delle 63,750 -  
Fermo quindi restando lo stabilito ne' precedenti  
patti, e specialmente nel 9: in ordine a sorteggi  
e equibili per serie, se la Società rimanesse cir-  
coscritta al quinto del capitale, per effetto del  
concorso del solo quinto delle azioni, ovvero au-  
mentasse di alcun altro quinto, o Decimo delle  
azioni steppe nel corso de' mesi 18, oltre la pro-  
porzione, in tal caso i sorteggi dovranno proporzional-  
mente ridursi al solo quinto, aumentato dell'al-  
tro quinto o Decimo; e ciò avverrà col ridursi in  
proporzione il numero delle azioni componenti  
ciascuna serie a sorteggiarsi.

Se poi la Società rimanesse circoscritta ad un  
capitale minore dello stabilito, per mancanza  
di collocamento di qualche una delle cinque rate  
delle azioni, o di parte di alcuna di dette rate, in  
tal caso il montare di ogni azione che, in luogo  
di giungere ai  $\$$  100, sarà proporzionalmente ri-  
sotto alla somma effettivamente versata e collocata.  
Nell'uno, e nell'altro caso, non riesca impossibile  
che, o qualche frazione di azionisti, o qualche fra-

zione durata delle azioni, per deficienza di compimen-  
to di quota, o di collocamento, dove per rimanere esclu-  
sa dalla Società al cadere de' mesi prefissi a deter-  
minarla definitivamente. In siffatta circostan-  
za, non potendo rimanere ozioso ed infruttifero per  
la Società il concorso degli ultimi azionisti, o la  
parte di qualche ultima rata, versata, sarà fatta  
restituzione del versato agli anzidetti ultimi azio-  
nisti che resteranno esclusi, o delle frazioni delle  
rate che non potranno essere collocate.

### Capo 5.

De' socii - Degli impiegati, e loro averi - Premie e  
pene de' medesimi.

16.° Ogni azionista, comunque non Deputato, avrà pieno  
diritto di osservare e verificare sempre che gli  
piaccia lo andamento degli affari sociali, e conse-  
guentemente le scritture, i registri, e le madre-fedi  
della Società, i quali, senza essere annessi mai alla  
casa Sociale, saranno sempre aperti, ed a libera  
ispezione di qualunque interesse alla Società,  
fatta pure per via azionaria sola. Ed ove trovasse ir-  
regolarità di qualche sorta di natura, avrà il diritto  
di farne motivato rapporto al Consiglio de' Depu-  
tati, perchè provveda come di ragione. E qua-  
ndo la irregolarità dipendesse dall'infedeltà o ma-  
lizia de' direttori generali, o alcuni di essi, il Con-  
siglio convocherà l'Assemblea generale per deliberar-



nella sospensione, ed anche la restituzione, salvo sempre  
alla Società qualunque altro diritto contro di essi  
in linea civile e penale, come per legge.

17.° La morte di chiunque di Soici non produrrà altera-  
zione di sorta alla vita della Società, la quale  
non può non durare per tutti gli anni 50, pe quali  
è stabilita. Le azioni di capitale che si godimen-  
to col relativo premio sullo strabio, nel modo stesso  
in cui si cedono e trasferiscono volontariamente, pas-  
sano necessariamente agli eredi (i soci vieni legitti-  
mi, siano testamentari). Fin a che costoro non si  
facciano legalmente riconoscere dalla Società, que-  
sta pagherà sempre agli intestatari delle azioni si-  
gli interessi fissi o di favore, previa la consegna de-  
cuponi, che i capitali delle azioni sorteggiate pre-  
vino la restituzione delle relative cedole, ad oggetto  
di essere annullate. Il trasferimento in favore  
degli eredi sarà notato nei registri sociali, con  
la sola spesa di lire 20, per cento 85 per ogni  
azione, come è detto nei patto 6.° e 7.° per le espressioni  
e per le pignorazioni.

18.° Così del pari la morte di Direttori gerenti, o di al-  
cuno di essi, non dovrà produrre alcuna alterazione  
alla vita ed al regolare andamento della Società.  
Avendo ciascuno di essi i rispettivi figli verifati  
da diversi anni osmai nella rispettive carriere  
paternali, e già riconosciuti in essi, i quali hanno pur  
collaborato ed operato alla istituzione della Socie-  
tà, ed alla formazione dello Statuto nelle rispetti-

si modificato giusta  
il ministero del 16  
anno 1862

ve parti legale e inimitabile, e non operanno di conseguenza  
 i primi posti fra gli impiegati del relativo ramo; co-  
 sì i detti figli potranno aver un diritto di preferen-  
 za sugli stranieri e sugli altri impiegati, e costoro  
 sugli stranieri, per succedere nelle cariche diret-  
 tivali, quante volte l'assemblea generale li giu-  
 dicasse idonei o compierne i doveri. Benvero, po-  
 tendo avvenire la morte di entrambi, o di soluno di  
 essi Direttori in un momento di strettezza per la  
 Società (qualora sarebbe l'epoca di pagamenti seme-  
 strali da farsi agli azionisti, ovvero di sorteggiar)  
 in cui mancherebbe la latitudine indispensabile  
 alla convocazione della generale assemblea nel  
 modo stabilito con gli art. 31 e seq. del presente  
 Statuto: in tal caso, se la separazione sarà di un  
 sol Direttore, le costui funzioni saranno promi-  
 soriamente esercitate dal Presidente del Consi-  
 glio di Deputati; se di entrambi, lo saranno dal  
 Presidente medesimo per uno, e per l'altro dal  
 maggiore intercepato fra Deputati stessi.

14. Gli azionisti avvocati e contabili ne pari allo  
 andamento della Società dipenderanno esclusi-  
 vamente da i direttori gerenti, i quali potranno  
 congedarli e farli rimpiazzare da chi meglio cre-  
 deranno, qualora non ne fossero pienamente  
 soddisfatti: salvo sempre ad essi gerenti, e alla  
 stessa Società, ogni diritto o in linea civile che  
 penale contro i detti impiegati viene per legge.  
 All'incontro, corrisponderanno essi alla fiducia che

si ripone in loro dalla Società, e per opera dei Direttori,  
avranno il dritto di essere in loro mancanza per causa  
di morte o di ritiro sostituiti da figli o altri congiun-  
ti, purché ne abbiano gli opportuni requisiti: ben  
vero col passaggio de' più antichi al rango superiore,  
venendo il sostituito collocato nel posto di risulta.  
L'annona del solo Capiere è devoluta all'Assem-  
blea generale, che ne fisperà il soldo, la cauzione,  
e gli altri doveri.

Finalmente rispetto al mantenimento de' Diretto-  
ri gerenti, a soldi e spese tutte di pigioni, d'im-  
piegati e Deputati, di scrittorio, di servitù, ed altre  
relativo allo andamento della macchina sociale,  
non esclude quelle in capo di giudizi, esse cede-  
ranno tutte e sempre a carico esclusivo de' detti  
Direttori gerenti, i quali, per quanto riguarda  
le annuali per il corso degli anni 50 di vita dif-  
finitiva della Società, si provvederanno col  
fondo pendenziale fissato col patto 12.º in annui  
£ 30,000, pari a £ 127,500, non che con lo aju-  
to de' compensamenti dovuti da mutuatarie ne-  
gli impieghi de' reliquati annuali, e da morosi  
ne' casi di giudizi, e de' dritti di cessioni, pe-  
guorazioni e trasferimenti sino volontari che  
necessari, giusta i patti 6.º, 7.º e 17.º. Per quanto  
poi riguarda le immense spese di primo Stabi-  
limento, di sinnumerazioni ad impiegati e Depu-  
tati, e quant'altre occorran nel periodo de' mesi  
18, e loro proroga, antecedenti a detti anni 50 di

113

vita definitiva, e che costituiscono la vita preparatoria della Società, si provvederanno col 3 per 100 di differenza tra le annualità dovute dall'ammutuarari in detto periodo di tempo, e gli interessi dovuti agli azionisti come dal patto 3°, nonché con le rimmunerazioni di avvocati dovute dall'ammutuarari medesimi, come dall'ultimo comma del detto patto 7°.

Questo patto fu copiato e sottoscritto nel foglio ripuntato al Registro, a cui è sottosto in foglio di avviso del Supremo Consiglio, nel 24 maggio 1861.

20° Siccome le somme effettivamente realizzabili dallo stralcio dovrebbero ascendere alla cifra di  $\text{L. } 6,573,935$  e quind 74, salva la differenza in meno per la possibile mancanza d'impieghi prevista nel patto 13°, la differenza in più per gli effetti della impuntualità de' debitori prevista nel patto 7°, e salva sempre altresì la differenza dipendente dalla proporzionale riduzione del prefinito capitale sociale a quello nel quale possa rimanere definitivamente stabilito dopo i mesi 18 e loro proroga, se occorrerà: così resta determinato che lo anzidetto stralcio sia attribuito in divisione nelle seguenti proporzioni, cioè:

- 1° Agli azionisti, per premio del 50 per 100 sopra ciascuna azione, una somma non maggiore mai di  $\text{L. } 3,187,500$ .
- 2° A colui che dovrà assumere la impresa di stampare a sua cura e spese gli Statuti sociali in quel numero di copie che occorrerà, indipendenti registri delle promesse di azioni, delle richieste d'impieghi, de' depositi di cartelle, e di qualunque avviso, manifesto, circolare, e simili. In consid

riporto di 3,187,500.-

- ragione del rischio che corre in perdere una spesa nel caso in cui non si facesse l'attuazione della Società, imperocchè ripescando verrà soddisfatto delle sole spese sol fond. de' Diprimo stabilimento indicato nel patto precedente, sarà giusto che abbia un premio non maggiore mai di - - - - - 30,000.-
- IV. Al Notaio stipulatore dello strumento di Società, al quale sol detto fondo saranno soddisfatte le sole spese dell'atto, un premio non maggiore di - - - - - 400.-
- IV. A ciascuno de' due istitutori della Società, in premio d'invenzione, di cure per l'approvazione ed istituzione della impresa e di principale Amministrazione della stessa, una somma uguale fra di loro, cioè al Sig. Caterini non maggiore mai di, 500,000.- ed al Sig. Ferriol una simile non maggiore mai di - - - - - 500,000.-
- V. Al ceto de' primi impiegati e avvocati che contabili preposti da essi Sig. Caterini e Ferriol, ciascuno nel rispettivo ramo, in premio di tutti gli studi di caritate e formazione di scritture, cure, fessioni, ed assistenze opportune, le quali resterebbero pendute affatto e senza nessuna ragione alcuna, laddove la Società non avesse attuazione, una somma divisibile fra tutti in proporzione de' loro averi, non mag

- giore mai di ----- 300,000.-
- V. A ciascuno de' primi 7 Deputati del Consi-  
glio durante i mesi 8 e loro proroga, oltre  
all'onorario di  $\$ 600$  fissato nel patto 10°;  
un premio non maggiore di  $\$ 2000$ , che  
per tutti sette ascende a non più di ----- 14,000.-
- VI. A ciascuno degli altri annuali 7 Deputati,  
oltre all'onorario di  $\$ 300$  fissato in detto  
patto 10°; un premio non maggiore di  
 $\$ 1000$ , che per tutti i 350 Deputati  
ascende a non più di ----- 350,000.-
- VII. Al ceto degli ultimi impiegati, che al fi-  
nire della Società si troveranno al servi-  
zio di essa, inclusi i Direttori gerenti del  
loro, e ciascuno in proporzione de' rispetti-  
vi averi, un premio non maggiore mai di 200,000.-
- IX. E il rimanente dello stralcio, dedotte  
le spese di Amministrazione stralciaria,  
dovendo tutti gli anzidetti premi e permessi  
di ogni spesa, verrà dai Direttori di allora  
consacrato in opere di utilità e beneficenza  
pubblica da stabilirsi nella Città di Napoli,  
patrua de' S. S. Caterini e Ferris, quale  
rimanente dovrebbe ascendere a ----- 1,488,435.74

$\$ 6,573,935.74$

Benvero, siccome i premi di coloro, che primi impie-  
garono le cure e i mezzi opportuni al felice succe-  
mento dell'impresa, possono e debbono meritare  
una specie di privilegio, ed una preferenza almeno



sugli altri; così resta determinato che i tre interessi compen-  
si, o premi minori attribuiti coi num. II, III e VI all'in-  
traprenditore delle stampe in  $\text{L. } 30,000$ , al notaio sti-  
pulatore del contratto in  $\text{L. } 4,000$ , ed ai primi sette  
Deputati durante il corso della vita preparatoria  
della Società in  $\text{L. } 14,000$ , sieno soddisfatti loro, o ai  
loro eredi, sul reliquato di  $\text{L. } 117,196,74$  che dovre-  
bbe trovarsi in cassa e fede al 50.º anno della Società,  
il quale non dovrà impiegarsi più come negli anni  
antercedenti.

I compensi, o premi attribuiti col N.º IV ai due isti-  
tutori in  $\text{L. } 500,000$  ognuno, col N.º V in altri  $\text{L. } 300,000$   
al ceto de' primi impiegati, e col N.º VII ai Deputa-  
ti annuali in  $\text{L. } 350,000$ , verranno rispettivamen-  
te soddisfatti loro per intero, o ai rispettivi eredi,  
nel corso de' primi anni 5 dello stralcio, in cinque  
uguali annue rate, cioè: ai primi di anni  $\text{L. } 100,000$   
per ognuno; al ceto degli impiegati di anni  $\text{L. } 60,000$   
ed al ceto de' Deputati di anni  $\text{L. } 70,000$ . E negli  
stessi primi cinque anni dello stralcio faranno  
anche pagati agli azionisti anni  $\text{L. } 124,500$  in  
conto del loro 50 per 100.

Dal sesto anno stralcionario inclusivamente fino al  
nono anche inclusivamente sarà soddisfatto in 4  
annue rate uguali di  $\text{L. } 50,000$  ognuno il premio  
di  $\text{L. } 200,000$  attribuito col N.º VIII al ceto degli  
ultimi impiegati della Società: ed in questi anni  
4 gli azionisti prenderanno ancora altri anni  
 $\text{L. } 255,000$  in conto del loro premio.

E finalmente dall'anno Decimo inclusivo fino al Decimo terzo anche inclusivo gli azionisti avranno le ultime quattro rate uguali di annui  $\text{L. } 382,500$  ognuna, in saldo dell'anzidetto loro premio.

Con ciò che rimarrà dagli introiti a tutto il detto Decimo terzo anno, e con quanto altro dovrà introitarsi negli anni subsequenti, dedotte le spese di Amministrazione, sarà provvisto alle opere di utilità e beneficenza pubblica, delle quali gl'istitutori si riservano in Decimo alcune, lasciando sempre al senno, Delibera terza e coscienza de' direttori del tempo la scelta ed esecuzione di quelle, che saranno allora credute di sollievo maggiore.

È sempre inteso bene, e spiegato meglio, che tutti gli anzidetti premi, al pari degli onorari de' deputati, dovranno rispettivamente ridursi in proporzione della somma definitiva, alla quale potrà esser ridotto il prefinito capitale sociale di  $\text{L. } 6,375,000$ . Da ultimo rimane fissato che, laddove si trovasse qualche fondo nello stralcio, ovvero potesse pervenire nel corpo di esso, i premiati, e per essi i loro eredi, giusta l'ordine di loro preferenza, avranno il diritto di preferire la soddisfazione in fondi al prezzo stesso, e col beneficio medesimo del resto, onde vennero aggiudicati alla Società, o allo stralcio, col doppio delle spese indicate nel patto 8.<sup>o</sup> pag. stando bene loro il rispondente estratto di aggiudicazione ed assegno, e tutte le carte relative che potessero averne al riguardo.

## Capo 6°

Modo di procedere all'attuazione della Società. - Re-  
gistri - Scritture - Madres - fedeli della stessa.

21° Autorizzato che sarà la esistenza della Società, e con  
esso il presente Statuto, saranno aperte contemporaneamente  
due aperture di azioni: quella di 100 lire per gli azionisti,  
per avervi gli opportuni capitali; e l'altra di 100 lire per  
i proprietari che vogliono le somme a mutuo, e  
presentino le opportune cautele per essere esamina-  
te e preparate.

Mentre queste si racogliessero e studieranno,  
giunto appena che sarà il numero delle azioni  
a quello delle 12750 indicate nel patto 15°, si  
procederà al relativo contratto, che dovrà essere  
verificato e serbato al presente statuto per meri-  
tare la corrispondente approvazione. Ottenuta  
la quale sarà convocata dai Direttori la prima  
adunanza generale fra detti primi 12750 azio-  
nisti per la destinazione del Capitale, giusta  
il patto 9°, per la elezione dei Deputati del  
Consiglio giusta il patto 25°, e per tutt'altro  
che possa occorrere ai termini del presente Statuto.  
Per il fatto, e preparate che sieno le cautele al  
collocamento di £ 255,000 pari a £ 1,083,750,  
che costituiscono la prima delle cinque rate delle  
sette azioni 12750, saranno invitati gli azionisti  
a farne il versamento. E dal dì del detto primo  
versamento cominceranno a decorrere i mesi 18,

de quali è parola in molti precedenti articoli, e durante  
 e quali continueranno a raccogliere per azioni non eccedi-  
 bili mai il Num. delle 63,750.

2.2.° Oltre a registri ammatrice delle azioni di capitali, e  
 di godimenti e premi, vi saranno nella Società  
 4 madrefedi vincolate intestate alla Società, ed  
 una libera intestata ai Direttori.

La 1.° delle vincolate conterrà ad introito tutte le forme  
 che si verseranno alla Società dagli azionisti  
 per le rate delle azioni, che da mutuatari per le an-  
 nualità sulle somme ricevute, non che per la resti-  
 tuzione volontaria di capitali, o giudiziaria in caso  
 di mora, ma alle spese ed a compensi, qualora dette  
 spese e compensi non si pagassero liberi separata-  
 mente da capitali. Ed all' esito conterrà le forme  
 di renditi che si faranno, degli interessi sulle  
 azioni di capitali, dei sorteggi annuali, degli inte-  
 resi di favore sulle azioni di godimenti, e di ciò  
 che dovrà mettersi a libera disposizione di di-  
 rettori gerenti, cioè gli anni di 30,000, e quanto  
 abbia potuto versarsi con vincolo in Società per ra-  
 gione di spese e di compensi.

La 2.° di dette vincolate conterrà ad introito le  
 somme che si saranno staccate dalla prima per  
 soli interessi agli azionisti di capitali. Ed all'e-  
 sito i pagamenti per lo stesso oggetto.

La 3.° delle steps conterrà ad introito le somme  
 ugualmente staccate dalla prima per la sola resti-  
 tuzione delle azioni sorteggiate. Ed all' esito i rispet-

tivi pagamenti.

Ed alla 4.<sup>a</sup> delle medesime conterrà ad introito le somme staccate sempre dalla prima pe' soli interessi di favore sui capitali restituiti. Ed all'esito i pagamenti relativi.

Finalmente la madre fede libera de' Direttori generali conterrà ad introito la differenza fra le annualità pagate di mutuatari nel corso de' primi mesi '88, salvo la proroga, e gli interessi dovuti agli azionisti. Conterrà del pari le rate degl'anni \$ 30,000 pe' soldi espese dell'Amministrazione, e quanto possa trovarsi versato di mutuatari forse anche con vincolo, mentre nol dovrebbe, a causa di compensi per esami di cautele, di dotti di trasferimenti, e di spese giudiziarie. All'esito conterrà tutte le spese di primo stabilimento, prelevazioni per espi, soldi, pigioni, servitù, gratificazioni, spese di giudizio, e quanto altro crederanno espi meglio, trattandosi di un fondo di loro libera pertinenza e disposizione.

23. Le anzidette madre fede dovranno concordare e registri a matrice e con un libro a conti, o conto corrente, il quale comprenderà i conti di tutti coloro che avranno preso danari a mutuo, dovendosi debito ai medesimi delle quantità mutuate, e notandosi distintamente le scadenze delle dovute annualità, delle quali si terrà più specialmente nota in altro registro, detto di scadenze, il quale giorno per giorno darà conoscenza di tutte le

esazioni affarsi per sette annualità. Nel cennato saldo w. conti sarà presa egualmente nota de' reliquati annuali a capitalizzarsi.

24. Finalmente vi saranno i registri per le deliberazioni del Consiglio de' Deputati, e per quelle delle Adunanze generali. Un copia lettere. Un giornale. Un libro d'inventari, ed altri che per comodità o chiarezza maggiore si stimeranno più utili.

### Capo 7.º

Del Consiglio de' Deputati, e delle Adunanze generali.

25. Il Consiglio de' Deputati sarà formato da sette azionisti scelti dall'Assemblea generale fra coloro che avefero un maggior numero d'azioni, e ripiederono in Napoli. Colui che de' sette ne avrà il numero maggiore, sarà di diritto il Presidente del Consiglio; e colui che ne avrà il minore sarà il Segretario.

26. Avranno parte nel Consiglio i Direttori gerenti con solo voto consultivo. Il Casiere, e gli impiegati si avvocati che contabili potranno esser chiamati dal Presidente unicamente, per dare informazioni e chiarimenti.

27. Il Consiglio intenderemo legalmente riunito qualunque fosse il numero de' componenti, purchè non minori di tre. Le loro deliberazioni saranno sempre a maggioranza di voti: ed ove il numero

degli intervenuti fosse pari, il Presidente, o chi ne  
fa le veci, avrà doppio voto.

28. Le funzioni del primo Consiglio Dureranno per  
tutti i mesi 18 di vita preparatoria della Socie-  
tà, nonché per la proroga, e l'Assemblea gene-  
rale la stimerà. Quelle poi degli altri saranno  
annuali.

29. I Deputati avranno l'onorario stabilito nel patto  
10; ed il premio fissato nel patto 20; e siccome  
le funzioni dei primi saranno più lunghe e  
laboriose di quelle degli altri, perciò l'onorario  
ed il premio dei primi sarà doppio di quelli de-  
gli altri. Benvero, dopo la mancanza d'inter-  
vento da parte di qualche Deputato, sarà il me-  
desimo moltiplicato di carlini dieci per ogni pezzo  
di mancanza, ritenibili nell'onorario a pa-  
garli in fine del semestre, prendendone  
la metà di tali mancate in più delle correlate  
deliberazioni.

30. Appartiene al Consiglio il deliberare sopra tutti  
i contratti di mutuo, che gli verranno propo-  
sti dai Direttori, e il disporre i pagamenti  
delle somme da impiegarsi, visto lo adempi-  
mento delle condizioni. Come pure il distac-  
care dalla generale madre fede condizionata  
tutte le somme che dovranno versarsi nelle  
rispettive particolari madre fede inegualmente  
condizionate, e da queste liberarsi a destina-  
zione, non che nella madre fede libera in testa



de' Direttori gerenti. Ed in generale sarà cura del Consiglio il vigilare sulla condotta de' costoro, del Casiere, e degli altri impiegati; il provocare la sospensione o destituzione del Casiere e de' Direttori, o di alcuno d'essi, ne' casi di colpa o infedeltà giusta il patto 16; ed il proporre ai Direttori stessi, qualora costoro non lo avessero già fatto, la sospensione o destituzione di qualche impiegato negligente o colpevole.

31. Le adunanze generali saranno ordinarie, e straordinarie. Le prime saranno annualmente convocate ad invito de' Direttori, o uno d'essi, per tutto il dì 31 Gennajo d'ognun anno degli anni 50 di vita definitiva della Società, ad oggetto di rassegnarsi i sorteggi, di confermarli, o modificarli in tutto o in parte al Consiglio de' Deputati, di ricevere conto da' Direttori gerenti delle più importanti operazioni della Società, e di tutto ciò su cui l'Assemblea crederà più opportuno di portare il suo avviso; come pure di deliberarsi su tutto ciò che i Direttori avessero a sottoporle. E tali adunanze generali annue, oltre alla principissima stabilita nel patto 21:

Le straordinarie poi saranno convocate in qualunque caso eccezionale, il quale potesse meritamente la riunione, a cominciare da quello in cui i mesi 18 di vita preparatoria dovessero essere prorogati di qualunque tempo ancora: e potranno esserle tanto ad invito de' Direttori, o uno d'essi, quanto ad invito del Presidente del Consiglio de' Deputati.

32. Le adunanze generali si ordinarie che straordinarie saranno costituite da 60 Azionisti, cioè 48 nomi

nali, e il 2.° a latore.

Il primo 1.° faranno coloro, che da' registri sociali risultano possedere un numero maggiore di azioni; ed ove per la uguaglianza de' numeri delle azioni si eccede quello stabilito di sopra, sarà preferito il possessore delle azioni segnate con precedenza di numeri, o di serie.

Il 2.° a latore faranno quelli che prima avevamo depositato presso il Cassiere della Società per tutto il corso di Dicembre di ogni anno un numero di azioni non minore di 30. E nella prima adunanza generale stabilita col detto patto 1.°; siccome non vi è ancora un Cassiere, saranno quelli che prima ne avranno fatto il deposito nelle mani de' Direttori, o di uno di essi, nel corso di giorni 10, come nel patto seguente.

33.° Gli azionisti nominali faranno avvertiti non solo con avviso generale inserito nel giornale uffiziale di Napoli almeno giorni 10 prima del dì nel quale dovranno riunirsi; ma altresì con inviti privati diretti ne' domicili eletti in Napoli nelle rispettive promesse, o cedole di azioni, per mezzo della posta, ed assicurati, bastando pienamente a giustificare giuridicamente lo invito i rispondenti cartellini di assicurazione, che la officina postale ne rilascerà alla Società. In edesimi potremo intervenire di persona, o per mezzo di procuratori muniti di mandati per via di lettere, o scritti in calce de' inviti, da rimanere allegati nel libro delle deliberazioni di detta Assemblea. Benvero un individuo non potrà esser pro-

(1) Copia modificata giusta le istanze ministeriali del 16 ott. 1861.

- curatore di più azionisti, né avere più di un voto solo.
- 34.° Il Presidente dell'Adunanza generale sarà di diritto l'azionista, che fra gli intervenuti avrà il maggior numero di azioni nominali, purché residente in Napoli: e, nel caso di parità di numero di azioni, sarà colui che ne avrà la precedenza di numeri, o delle serie: ed il Capiere ne sarà il Segretario senza voto. L'adunanza generale sarà sempre legale nelle ordinarie convocazioni, qualunque fosse il numero degli azionisti che vi interverranno: le sue deliberazioni saranno sempre a maggioranza di voti: e nel caso di parità di membri il Presidente avrà doppio voto.
- 35.° Faranno escluso di parte delle Adunanze generali ordinarie i Deputati del Consiglio, i Direttori gerenti, e tutti gli altri impiegati della Società: soli primi convocato deliberativo, gli altri convocato consultivo soltanto.
- 36.° Finalmente rispetto alle Adunanze straordinarie, se spesso sono convocate ad invito de' Direttori gerenti, o uno di essi, verranno regolate propriamente come le ordinarie. Se poi lo saranno a premura del Presidente del Consiglio, e per determinazione del Consiglio medesimo in ordine a sospensione o destituzione di di alguno de' Direttori, o a qualche altro caso di grave delicatezza ed importanza, allora l'Assemblea s'intenderà legalmente rinviata se costerà di 31 membri almeno, cioè della metà più uno di quelli richiesti a costituire le generali adunanze: e se non

giungevole a riunirsi allo anzidetto numero, dovranno rinnovarsi  
gl'inviti sempre al modo indicato nel par. 33; e dopo tali  
secondi inviti si avrà come legale l'adunanza qualunque  
ne fosse il numero degl'intervenuti. Le delibera-  
zioni saranno sempre a maggioranza di voti; ed in caso  
di parità il Presidente avrà doppio voto.

In tali adunanze straordinarie, se esse riguarderanno  
le persone de' Direttori, costoro dovranno essere presen-  
te, o rappresentati da un mandatario, per dare  
il loro discarichi; ed in tal caso i membri del Consi-  
glio avranno il solo voto consultivo, perdendo il deli-  
berativo, non potendo essere giudici e parti nel tem-  
po stesso. Se poi riguarderanno la persona del  
Capiere, questi dovrà del pari essere presente, o  
rappresentato da un mandatario, ma, non potendo  
essere il Segretario, come nell'art. 34, sarà sup-  
plito in tali funzioni da quello fra gl'impiegati  
della Società, che il Presidente dell'Assemblea sti-  
merà prescegliere.

Spedito al Ministero in Torino in Data 8 novembre 1861.

Per copia conforme.

Avv. <sup>to</sup> Ad. Catterini

Cont. Gius. Ferriol

All' Onorevoliss. Presidente  
del Parlam.<sup>to</sup> Italiano

Per passarli agli uffici

Con urgenza, perchè ha rapporto  
col Credito Fondiario, già richia-  
rato di urgenza.

1 (Sospesa)  
All' uff. 2 18 luglio  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10


# IL MONDO VECCHIO

( È S O P P R E S S O )

# IL MONDO NUOVO

Questo Giornaletto si pubblicherà in tutti i giorni, eccetto i festivi.


Il prezzo di esso è di Un grano.



Associazioni non se ne ricevono.

Articoli, lettere, e documenti non si ricevono se non franchi di posta.

L'ufficio per ora è nella Tipografia.



## A V V I S O.

*Lo ripetiamo ancora una volta che gli articoli senza documenti giustificativi non saranno pubblicati; e però coloro che l'invidiano vi perdono il tempo.*

L'altra sera si sono commesse delle eccedenze, le quali, di verità, sono dispiaciute a tutti coloro che amano l'ordine e la tranquillità del paese, e che comprendono troppo bene come da' trasmodamenti possono derivare tristissime conseguenze. Il perchè noi fac-

ciamo appello al patriottismo de' nostri concittadini, e nella fiducia che vogliamo essi comprendere tutta l'importanza di serbare la quiete della città, ed evitare anche il più piccolo turbamento, ci facciamo a ricordare che fra due mesi sarà aperto il parlamento nazionale, ed allora le cose prenderanno un altro avviamento. Confidiamo che queste nostre parole, le quali partono da una sincerità e da una lealtà senza pari, vogliano essere ascoltate da tutti i buoni; avvegnachè siamo certi che i tristi vanno in cerca dei pretesti per muovere subugli, eccitare disordini, turbare la tranquillità del paese, e pescare così nel torbido. Ma vogliamo o non vogliamo l'Italia sarà fatta, e sarà fatta una, libera, forte, indipendente sotto lo scettro del Re galantuomo; e le utopie e le speranze di alcuni deboli partiti andranno in fumo.

Il signor Liborio Romano cadde dal Ministero, non ne uscì, e cadde non compianto; non compianto è caduto il signor Raffaele Conforti; ai mali da essi cagionati hanno opposto riparo i Consiglieri della Luogotenenza? Li hanno anzi cresciuti, non si sono curati della pubblica opinione, non hanno calmato le giuste ire, hanno risvegliato antichi odî. Non ci illudiamo sulla presente deplorabile situazione del paese, la macchina governativa procede per l'impulso già comunicate; essa non è guidata con industria, con sottile accorgimento. In quasi tutte le provincie del Reame la reazione si è verificata, ed è costata per reprimerla sacrifici cruenti, pur tuttavia essa non è stata spenta del tutto. Noi non vogliamo ragionare delle larghe proporzioni ch'essa ha avuto, né se la colpa sia derivata dalla fiacchezza degli antichi reggitori; ma non possiamo non avvertire che essa si manifesta per fino nella Capitale, ed in qualche vicino distretto, e risolutamente, sotto gli sguardi poco vigili dello stesso Governo, né si lascia impaurire da armi e da armati.

Donde questa grave perturbazione? l'Unità d'Italia è avversa alla grande maggioranza del paese? Francesco II. è in realtà da essa desiderato? tolgà Dio che bestemmie siffatte venissero non pur credute, ma profferite da labbra oneste.

La ragione unica per la quale la grave contraddizione si nota vuoi attribuire alla incapacità, se non vogliamo dire al capriccio dei governanti.

Quando gli uomini che hanno favorita, aiutata la rivoluzione si presentano, non per riceverne la dovuta mercede, ma per guadagnarsi il pane bagnato dal sudor della fronte, si risponde essere immorale il paese, tutti desiderare impieghi, come se i supremi agenti pel potere non ne avessero uno, e retribuito assai bene. E poi le ordinarie frasi: *va bene, dateci un poco di tempo, dimandate cosa che è fuori l'organico, i posti non vacano.*

Ma sono vacati per voi, che durante 11 anni, sicuri ed incolmi e sani e fiorenti avete passeggiato in Piemonte, in Liguria, in Toscana, e dei pingui, e ognun d'essi sarebbe stato bastevole ad alimentare dieci famiglie povere, ammiserate per causa di

libertà, combattenti sempre. Ci sono posti per Giovanni Manna, Ministro del Borbone, propugnatore della Lega; ci sono posti per Gaetano Ventimiglia, che avea supplicato Ferdinando onde abrogasse lo Statuto, e per tutta punizione di una incapacità proverbiale è rimandato all'antico ufficio di che era immeritevole; ci sono posti per Alessandro Nunziante, cagione al paese di tanto danno e di tanta vergogna, il quale per avere così oscenamente cooperato in tempi servi a sostegno e puntello di tirannide, meritò venisse espulso dallo stesso Francesco di Borbone atteggiatosi a liberale.

Ripetiamo la contraddizione, Vittorio Emanuele è re popolarissimo, è venuta a noi quale desiderato dalle genti, tutti vogliono l'Italia Una e indivisibile, Francesco II. è stato cacciato dalla pubblica riprovazione, dalla concordia de' voleri, e pure si grida viva Francesco II. da buona parte di chi maggiormente avrebbero a temere del suo ritorno, è amato dunque? non già, cattiva è la formola scelta per indicare il grave malcontento.

Ed il malcontento durerà in sino a quando verrà punito con l'oblio l'ingegno, la probità della vita, la ferezza del carattere, la costanza ne' generosi propositi, la popolarità del nome; in sino a quando verranno premiati con cariche onorifiche, importanti, lucrose, quelli che si sono sobarcati ad ogni specie di mala signoria, che ne hanno subiti i tristi influssi che si sono cooperati a tutt'uomo a sostenere l'antico, ad avversare il nuovo, e che poi hanno festeggiato a Vittorio Emanuele, ed a Giuseppe Garibaldi con applausi frenetici, non altrimenti che a Ferdinando e Francesco di Borbone.

---

## RECLAMO

Giusta il Regolamento i servi di pena non possono avere che un carlino al giorno. A mantener ferma questa regola è disposto che appena essi giungono nei bagni debbono essere scrupolosamente ricercati, rovistati e frugati addosso, e qualunque somma si rinvenisse loro vuol essere spedita, un



tempo al Commissario di Marina, ed ora all'Intendente dei luoghi penali.

Fino al 1857 Commissario di Marina addetto alla distribuzione dei vestiarii dei servi di pena ed allo incasso delle somme che si rinvenivano ai medesimi è stato un Vitetti, il quale abusando del suo ufficio e della immoralità del Governo, defraudava nel modo più vergognoso i poveri servi di pena tanto pei vestiarii che nelle somme che non restituiva mai. Quegl' infelici che avrebbero dovuto ricevere carlini trenta al mese sui loro danari depositati, dovevano consumare una risma di carta in domande, ed a capo di sette ed otto mesi ricevevano a stenti carlini trenta.

Ora quest' uomo il signor Vitetti sappiamo di essere stato promosso ad un alto ufficio e spedito in Castellamare, ove siam certi si approprierà l'Arse- nale intero. Questa è la giustizia di Napoli! Così sono premiati i tristi del nostro paese!

### IL GOVERNO VI PORTI ATTENZIONE

Fino dall'anno 1858 si pubblicava dall'Avvocato Raffaele Caterini e dal Contabile Giuseppe Ferriol il prospetto di una Società in Commandita per *Mutui a fondi perduti*. Appariva da esso che fosse triplice lo scopo della impresa.

1.° Porgere a' capitalisti il mezzo d'impiegare le loro somme con sicure ipoteche su beni stabili, e co' maggiori vantaggi possibili.

2.° Offrire a' proprietari tutte quelle somme delle quali potessero abbisognare, purchè pienamente garantite da beni fondi, senza l'obbligo di più restituirne i capitali, sol che ne pagassero con esattezza i convenuti interessi per un tempo determinato.

3.° E finalmente consacrare un fondo di due milioni e mezzo in opere di utilità e beneficenza pubblica.

Un progetto di così grave importanza, e di tanta utilità pubblica e privata, avrebbe certamente meritato tutta la considerazione e lo incoraggiamento del Governo. Non pertanto siamo assicurati che il lavoro legale-contabile-relativo a detta impresa non abbia ottenuto altro destino fuori quello di essere sconvolto e distrutto dalla Camera Consultiva di commercio, e quindi rimesso da una ad un'altra commissione, e da questa ad una terza, senza che alcuna avesse creduto mai darne un avviso qualunque— Sentiamo che ora giaccia da due mesi e più presso la nostra ex-Consulta, ribattezzata col nome di *Con-*

*siglio di Stato*, il quale sventuratamente pel Paese è tuttavia quasi interamente costituito dagli stessi Componenti Borbonici, che (salvo qualche rara eccezione) non vogliono dimettere il mal vezzo di tutto fare tranne il proprio dovere, fra cui quello di leggere almeno le carte relative agli affari, su' quali hanno il debito di dare il loro esatto, preciso e coscienzaoso parere.

Vogliamo sperare che gli uomini di oggi cessino una volta da tutte le abitudini de' tempi vandalici; che vogliano mostrarsi solerti e diligenti; e ricordarsi che se da un lato le imprese, le quali agevolano la circolazione monetaria, costituiscono la prima sorgente della opulenza pubblica; dall'altro gli operosi cittadini, i quali consacrano le loro fatiche allo scopo di migliorare la condizione sociale e la propria, hanno troppo sacro dritto, se non ad essere incoraggiati, almeno a non vedersi inconsiderati e negletti.

### RIVISTA AL N.° III DELL' OMNIBUS

L' Omnibus, pubblicato il 1. dicembre, nella terza colonna parla di *frazioni di turbolenti*, e forse settarie che promuovono subugli e dimostrazioni per ottenere dal disordine chi sa qual pravo intento — Consiglia il Governo a disperdere e punire queste frazioni perchè il corpo sociale e la legge vanno rispettati a fronte di insidiose individualità. Fin qui parlando dei reazionari è giusto e saggio ogni provvedimento del Governo, niuno lo ignora. Ma che poi a questo proposito il direttore credesi nell'obbligo di dire: *Che la fazione turbolenta, dopo aver suscitato il fuoco nei Garibaldini, lo suscitò l'altra sera (29 nov.) con più prave intenzioni in una frazione del Clero, a cui capo vuolsi siasi messo il P. Gavazzi gridando abbasso sotto la casa del Consigliere Ferrigni* era senza dubbio, mentisce manifestamente e ciò che dispiace a noi di dire, il Direttore dimostra essere in strettissimi rapporti con la *fazione turbolenta e forse settaria* dando per fatto ciò che ignora.

1. Se i Garibaldini siano stati sedotti o no da una fazione a noi non cale il sapere ed il dire; ma abbiamo tutta la coscienza di affermare: Che i preti riuniti per la dimostrazione non solo erano più centinaia, ma non avevano nessun capo che li dirigesse; e quando lo avessero avuto, al certo non sarebbe stato il P. Gavazzi, cui han combattuto con gli scritti e con la voce, in pubblico ed in privato, predicando e conversando.

2. La lode prodigata al Consigliere Ferrigni piace, ma dovrebb'essere tutta vera: perocchè è falso che il Dicastero degli affari Ecclesiastici era abbandonato quando cominciò a dirigerlo il Ferrigni; tutti molto bene innanzi a lui ricordano Pisanelli, che il primo

iniziò la riforma e pose mano all'opera difficile con zelo e sollecitudine. 2. Che il Ferrigni sia stato avverso ad abusi ed ingiustizie noi ne sappiamo quanto agli altri; ma se *omninamente*, e se lo sia ancora, abbiamo delle ragioni a dubitarne e forse ad impugnare. Ecco dunque, che invece di *comprendersi tosto l'ingiustizia e la convenienza di questa dimostrazione*, è facile comprenderne la ragionevolezza, la convenienza ed aggiungiamo la necessità per la stessa ragione potissima assegnata: *E pur troppo vero che il Clero viene vessato dalla Curia*; ragione che avrebbe dovuto tacersi per potere con più grande impudenza ed audacia giudicare della dimostrazione come *opera turpe e condannabilissima*. Ma noi *Sacerdoti di Cristo* considerando che l'*Uomo-Dio perfetto*, era il primo a perdonare la colpevolezza ed imperfezione, per non essere confusi tra i preti della Curia che non considerano tutto ciò (lo asserisce lo stesso Direttore) perdoniamo il signor Direttore dell'*Omnibus* perchè non sa ciò che si dice.

3.° In vero Egli dopo di aver fatto lo storico-menzognero, il cortigiano—adulatore, il giudice incompetente, conchiude facendola da Consigliere ma senza consiglio esponendo i mezzi che doveano essere usati (fingendosi sempre ignorante, ma non invincibilmente, sibbene colpevolissimamente) quando già gli era stato riferito che i mezzi proposti di poi non erano stati i soli ad essere adoperati. Nulladimeno lo invitiamo a leggere il n. 42 del *MONDO NUOVO*; se, dovendo far uso di occhiali ed avendoli dimenticati il mattino del 4. dicembre, non ha veduta affissa per tutte le vie della Città una carta » NAPOLI—LA SERA DEL 29 NOVEMBRE — 1860.

Infine da veri fratelli inculchiamo il sig. Direttore di mostrarsi italiano (qual è da supporre anche per sentimenti) e non borbonico, cioè *veritiero* e non *bugiardo*, e di essere meno restio ad ascoltare chi gli smentisce qualche notizia falsa ed erronea in tempo da potersi emendare o di avere più sicure informazioni, almeno per non discreditare affatto il suo vecchio ed antico Giornale.

## IMPORTANTISSIME OSSERVAZIONI

Gentilissimo Sig. Direttore del *Mondo Nuovo*.

Di quanto mi diedi premura di scrivere in diverse lettere, due delle quali veggonsi nel n.° 4, ed altra nel n. 11 del vostro egregio giornale, non altro si è fatto che mettere su la carta bollata un segno del nuovo stato di cose, senza tampoco disporre un miglioramento nella carta, che sarebbe buono di regalarla ai pescivendoli; ma non si è fatto attenzione che tutte le altre cose da me narrate sono interessantissime ed urgentissime. Nella speranza che prendansi delle determinazioni passo ad una quistione di alto interesse e che preoccupa tutte le menti: gl'impiegati — le pensioni! —

Io pianto una proposizione che a prima vista sembra un paradosso, ma di cui dimostrerò la verità; e questa dimostrazione serve per chi siede in alto, e che tranquillamente si è rimasto sempre nel suo focolare, e non per quei, che con noi hanno avuto occasione di vedere, in paesi liberi, come si può formare il bene, la felicità delle masse, le quali sebbene debbano essere soggette, hanno però diritti sacri supremi.

Si è detto che la finanza è aggravata di spese; il numero degli impiegati eccede l'organico; le pensioni assorbono molto; bisogna falciare, ridarre, diminuire! Questa sentenza pronunziata in momenti di speranza, quando da una insopportabile opprimente servitù e miseria, si passa a godere di uno stato che per prima cura deve dare il pane ad affamati padri di numerose famiglie schiacciate dal dispotismo ha sgomentato l'universo! La speranza, le illusioni, le passioni, fanno passare giorni orribili, spesso inavvertiti, talora con pazienza, sempre con costanza e credenza di miglioramento; togliete tutto, mettete la realtà, e voi andrete alla disperazione, alla demenza, al furore! — Checchè sia di questo brusco disinganno, io vado più oltre; ecco il paradosso! non solo diminuire di molto il numero degli impiegati e dei pensionisti; ma ancora dei professori! — Continuate a leggere, vi prego: — Nè già io vi ripeto quel che altra volta dissi, cioè di esonerare, di cacciare via quei mostri che hanno incredulità ed insanguinato il nostro paese, e che ora godono di soldi e pensioni, che assorbono quattro quinti delle spese in tutt'i rami della pubblica amministrazione, e che con ciò sarebbe di molto sollevata la nostra Finanza, e che per ciò il pane dato finora ai carnefici sarebbe soprabbondante per le scarnate vittime. Io vado alla quistione in tesi: Pochi impiegati: pochi professori: — molti impiegati, mentre impoveriscono la Finanza di uno stato, fanno conoscere che uno stato sia povero di risorse, mancante di ogni mezzo di pubblico bene; cioè che vi da una prospettiva molto funesta e sconsolante! Molti professori sono cagione di private sventure: — Se avvocati, recheranno discordie nelle famiglie: — Se medici, rovineranno la salute pubblica, e la nuova generazione: — Se notai, metteranno la mala fede e l'incertezza nei diritti e nelle obbligazioni: — Se Architetti, oltre alla mala fede, non si sarà sicuri per le strade, ponti, canali; non nelle stesse case: — Se maestri, vi perverteranno la gioventù con massime e principi erronei, o l'educeranno alla imbecillità, alla brutalità, alla superstizione. . . . ec. ec. Ecco dunque i danni che vengono della molteplicità di queste classi, che un buon ministero deve restringere gradatamente — Ma quale il rimedio? Sarò breve per quanto lo comportate il vostro giornale.

*Il Gerente responsabile*—Amerigo Giannattasio.

TIP. DELL'ANGORA, Largo S. Marcellino n. 2.